



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

IX LEGISLATURA

125^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

giovedì 26 marzo 2015

**Presidenza del Presidente INTRONA
indi del Vicepresidente MANIGLIO
indi del Presidente INTRONA**

INDICE

Presidente	pag.	5	“Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole”	
Processo verbale	»	5		
Congedi	»	6	Presidente	pag. 10,11
Risposta scritta alla interrogazione	»	6	Ruocco	» 10
Comunicazioni al Consiglio	»	7	Schiavone, <i>relatore</i>	» 11
Assegnazioni alle Commissioni	»	7	<i>Esame articolato</i>	
Interrogazioni e mozione presentate	»	8	Presidente	» 13,16
Ordine del giorno	»	9		
Disegno di legge n. 4 dell'11/03/2015			Proposta di legge Bellomo “Interventi per favorire la pari	

SEDUTA N° 125

RESOCONTO STENOGRAFICO

26 MARZO 2015

opportunità, mediante facilitazioni all'utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante"

Presidente	pag.	16
Bellomo, <i>relatore</i>	»	16

Esame articolato

Presidente	»	17,109,110
Bellomo	»	30

Proposta di legge Lanzilotta, Caracciolo, Pastore "Misure per l'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 38/2011 nell'anno 2015"

Presidente	»	17,19
Lanzilotta	»	18,22
Losappio	»	19
Lemma	»	19
Nicastro, <i>assessore alla qualità dell'ambiente</i>	»	19
Laddomada	»	19
Zullo	»	19
Blasi	»	20
Amati	»	20
Pastore	»	21

Esame articolato

Presidente	»	22,24,25
Lanzilotta	»	24
Ruocco	»	25

DDL n. 29 del 28/11/2014 "Norme in materia di composizione dei Collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale"

Presidente	»	25
Friolo, <i>relatore</i>	»	25

Esame articolato

Presidente	»	26,27
------------	---	-------

DDL n. 3 dell'11/03/2015 "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.**24164/2014"**

Presidente	pag.	27
Lonigro, <i>relatore</i>	»	27

Esame articolato

Presidente	»	28,29
------------	---	-------

Proposta di legge alle Camere De Biasi "Realizzazione Zone Economiche Speciali (ZES)"

Presidente	»	29,31,32,33,67
De Biasi	»	29,32
Capone, <i>assessore allo sviluppo economico</i>	»	30,32

Esame articolato

Presidente	»	67
Lonigro	»	67

DDL n. 5 del 18/03/14 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa"

Presidente	»	33
Caracciolo, <i>relatore</i>	»	33

Esame articolato

Presidente	»	37,48,55,56,57,61,62
Losappio	»	38,40,61
Di Gioia, <i>assessore al bilancio</i>	»	39,47,54,55,56
Marmo	»	40

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MANIGLIO

Attanasio	»	41,54
Lemma	»	43
Mazzarano	»	43
Mazzei	»	44
Cervellera	»	45
Damone	»	46
Lonigro	»	46
Ruocco	»	55,57
Mennea	»	56
Zullo	»	61

Proposta di legge Nuzziello «Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 19/2006 "Disciplina del sistema integrato

dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia»»

Presidente	pag.	62
Friolo, <i>relatore</i>	»	62

Esame articolato

Presidente	»	63,66,67
Nuzziello	»	66

DDL n. 30 del 02/12/2014 “Codice del commercio”

Presidente	»	70
Schiavone, <i>relatore</i>	»	70

Esame articolato

Presidente	»	71,108,109
Ruocco	»	108
Lanzilotta	»	108
Capone, <i>assessore allo sviluppo economico</i>	»	108

Proposta di legge Epifani, Caracciolo “Modifica e integrazione alla legge regionale n. 7 del 22 gennaio 1999, integrata e modificata dalla legge regionale n. 17 del 14 giugno 2007”

Presidente	pag.	110,111,112
Caracciolo, <i>relatore</i>	»	110
Amati	»	111

Proposta di legge Mazzei “Riconoscimento delle Agenzie di Sviluppo Locale”

Presidente	»	112,114,115,116
Losappio	»	112
Mazzei	»	112

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

Zullo	»	114
Lanzilotta	»	115
Ruocco	»	115

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 13.24*).

(Segue inno nazionale)

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 124 del 10 marzo 2015:

Presidenza del Presidente Introna

(Inno nazionale)

La seduta ha inizio alle ore 11.58 con la lettura e l'approvazione del processo verbale della seduta del 26 febbraio 2015.

Hanno chiesto congedo i consiglieri Canonico, De Leonardis, Marino, Mazzarano, Sala, Schiavone, Ventricelli e il Presidente della Giunta, Vendola. Risultano assenti i consiglieri Di Pumpo, Galati e Greco.

È pervenuta risposta scritta ad un'interrogazione.

Segue la lettura delle assegnazioni alle Commissioni e delle interrogazioni presentate.

Il Presidente comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di trattare nella seduta odierna i punti 2), 3), 4), 5), 14), 19), 20) e 23) all'od.g. e ha accolto, ai sensi dell'art. 29 del regolamento interno, la richiesta di iscrizione all'o.d.g. del ddl n. 1 del 10.02.2015 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del dlgs 23 giugno 2011, n. 118" e del ddl n.33 dell'11.12.2014 "Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno", che saranno esaminati nella seduta odierna.

Primo argomento in discussione è, pertanto, il disegno di legge n. 2 del 21.11.2014 "Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei

tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia – Applicazione della legge 16 dicembre 1985. n. 752, legge 17 maggio 1991, n. 162 e legge 30 dicembre 2004. n. 311, art. 1, comma 109". Il consigliere Mennea, relatore designato dalla 1V Commissione, svolge la relazione. Segue l'esame dell'articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico il disegno di legge, che è approvato all'unanimità, come da scheda n. 1, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. Il consigliere Mennea chiede che la legge sia dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità (risultano assenti i Gruppi DA, I Pugliesi e il consigliere Damone).

Secondo argomento in discussione è il disegno di legge n. 36 del 16.12.2014 "Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179)". La relazione del Presidente della V Commissione, consigliere Caracciolo, viene data per letta. Segue l'esame dell'articolo unico che, posto in votazione mediante procedimento elettronico, è approvato all'unanimità, come da scheda n. 2, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. Il Presidente pone in votazione la dichiarazione d'urgenza della legge di che trattasi, che è approvata all'unanimità (risultano assenti i Gruppi DA, I Pugliesi e il consigliere Damone).

Terzo argomento all'esame del Consiglio è il disegno di legge n. 11 del 04.07.2014 "Disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo". Il consigliere Mennea, Vicepresidente della IV Commissione, svolge la relazione. Segue l'esame dell'articolato. Per dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Attanasio e Ruocco. Il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico il disegno di legge, che è approvato a maggioranza come da scheda n. 3, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante.

Quarto argomento in discussione è il dise-

gno di legge n. 19 del 06.10.2014 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)”. La relazione del Presidente della IV Commissione, consigliere Schiavone, viene data per letta. Segue l’esame dell’articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione il disegno di legge, che è approvato a maggioranza, come da scheda n. 4, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante.

Quinto argomento in discussione è il disegno di legge n. 1 del 10.02.2015 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del dlgs 23 giugno 2011, n. 118”. La relazione del Presidente della I Commissione, consigliere Lonigro, viene data per letta. Segue l’esame dell’articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione, mediante procedimento elettronico il disegno di legge, che è approvato a maggioranza, come da scheda n. 5, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. L’assessore Di Gioia chiede che la legge sia dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti è approvata all’unanimità (risultano assenti i Gruppi DA, I Pugliesi e la consigliera Nuzziello).

Sesto argomento all’esame del Consiglio è disegno di legge n. 33 dell’11.12.2014 “Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno”. La relazione del consigliere Ognissanti, Presidente della VI Commissione, viene data per letta. Segue l’esame dell’articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione, mediante procedimento elettronico il disegno di legge, che è approvato a maggioranza, come da scheda n. 6, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante.

Settimo argomento in discussione è la mozione Cervellera, Losappio, Lemma, Martucci, Ventricelli, Sala, Galati, Cristella, Laddomada del 23.09.2014 “Richiesta al Governo di riapertura della procedura AIA relativa al progetto denominato ‘Tempa Rossa’ a Taranto e alla Giunta regionale di revoca della delibera G.R. n.2511 del 22 novembre 2011”. Nel

dibattito intervengono nell’ordine i consiglieri Cervellera, Lospinuso, Zullo, Amati, Losappio, Lanzilotta, Laddomada, Zullo, Amati, Lemma, Cervellera, Lospinuso, Martucci e Surico. A conclusione del dibattito emerge la necessità del parere del Governo. L’assessore Nicastro, per un approfondimento delle valutazioni espresse e per rendere partecipe della questione l’intera Giunta, chiede di potersi esprimere nella prossima seduta del Consiglio. Così rimane stabilito.

Stante la temporanea assenza dell’assessore competente, il punto 19) dell’o.d.g. viene rinviato.

Ottavo argomento in discussione è l’ordine del giorno Caracciolo del 13.01.2015 “Istituzione del registro regionale dell’autismo” che, posto ai voti, è approvato all’unanimità (risulta assente il Gruppo DA e il consigliere Pellegrino).

Nono argomento in discussione è l’ordine del giorno a firma del Presidente Introna “Riconoscimento internazionale del diritto umano alla pace” che, posto ai voti, è approvato all’unanimità (risulta assente il Gruppo DA e il consigliere Pellegrino).

Il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 14.14.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Caroli, Di Pumpo, Marino e Sala.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Risulta assente il consigliere Galati.

Risposta scritta alla interrogazione

PRESIDENTE. È pervenuta risposta scritta alla seguente interrogazione:

- Marmo: “Discarica Grottelline”.

Comunicazioni al Consiglio

PRESIDENTE. L'assessore Nicastro, con nota protocollo n. 0029 del 19/01/2015, pervenuta agli uffici in data 13/03/2015, protocollo n. 4418, ha comunicato che nella seduta di Consiglio del 20 gennaio 2015 non era assente bensì in congedo per impegni istituzionali.

L'assessore Minervini, con nota protocollo n. AOO-SP12/189 del 17/03/2015, pervenuta al signor Presidente del Consiglio in data 25/03/2015, protocollo n. 05167, ha comunicato che nelle sedute consiliari (11 maggio, 22 ottobre 2012 e 29 gennaio, 3 maggio, 21 maggio, 24 settembre e 19 dicembre 2013) non era assente per motivi personali bensì per motivi di salute.

I consiglieri Michele Losappio, Giuseppe Lonigro, Michele Ventricelli, Leo Caroli e Giuseppe Di Pumpo, con nota in data 24 marzo 2015, hanno comunicato il proprio passaggio dal Gruppo consiliare SEL al neocostituito Gruppo “Noi a Sinistra per la Puglia” e di aver designato quale Presidente dello stesso il consigliere Michele Losappio.

I consiglieri Angelo Disabato, Giovanni Brigante, Francesco Laddomada e Antonio Galati, con nota protocollo n. 144 del 26/03/2015, hanno comunicato il cambio di denominazione del Gruppo da “La Puglia per Vendola” in “La Puglia in Più”.

Essendosi proceduto ai sensi dell'articolo 6, quarto comma, del Regolamento interno alla costituzione di nuovo Gruppo, si resta in attesa della comunicazione di avvenuta designazione del Presidente incaricato.

Assegnazioni alle Commissioni

PRESIDENTE. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione I

Disegno di legge n. 3 dell'11/03/2015 “Ri-

conoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24164/2014”.

Commissione III

Proposta di legge a firma del consigliere Marmo “Interventi regionali per il contenimento della spesa farmaceutica attraverso il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 422 dell'11/03/2015 “Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 ‘Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia’. Approvazione modifiche urgenti”;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 423 dell'11/03/2015 “Art. 12 l.r. n. 19 del 31/12/2010, art. 1, comma 4, legge n. 120 del 03/08/2007 e s.m.i.. Adozione regolamento regionale ‘Linee guida sull'attività libero-professionale del personale dipendente della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario delle Aziende del SSR”;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 427 dell'11/03/2015 “Criteri di riordino della rete ospedaliera 2015-2016 e definizione di modelli di riconversione dell'assistenza ospedaliera in applicazione dell'Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 – Patto per la salute 2014-2016”.

Commissione IV

Disegno di legge n. 4 dell'11/03/2015 “Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole”;

Disegno di legge n. 5 dell'11/03/2015 “Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2002 ‘Norme di prima applicazione dell'art. 5 della l. 29/03/2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”;

Disegno di legge n. 6 dell'11/03/2015 “Misure di prevenzione, solidarietà e incentiva-

zione finalizzate al contrasto e all'emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell'usura e dell'estorsione";

Disegno di legge n. 7 del 17/03/2015 "Disposizioni sulla debitoria dei Consorzi di bonifica".

Commissione V

Disegno di legge n. 8 del 17/03/2015 "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 374 del 03/03/2015 "Presenza d'atto e adozione dello schema di modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali";

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 11/03/2015 "Modifiche e integrazioni al regolamento regionale del 9 dicembre 2013, n. 26 recante 'Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113, titolo III, capo IV, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Presenza d'atto".

Commissione VI

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 17/03/2015 "Soggetti di interesse regionale operanti nell'ambito dello spettacolo L.r. 29 aprile 2004, n. 6 e s.m.i. (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali): Elenco 2015 - Presenza d'atto".

Commissioni V e III (congiunte)

Deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 03/03/2015 "Piano regionale definitivo di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto in Puglia (PRA). Adozione definitiva e trasmissione al Consiglio reg.le per l'approvazione".

Commissioni VI, II e IV (congiunte)

Proposta di legge a firma del consigliere

Marmo "Partecipazione dei lavoratori nella gestione dell'impresa".

Commissione I

(per conoscenza)

Deliberazione della Giunta regionale n. 465 del 17/03/2015 "Programma operativo FESR 2007-2013. Presenza d'atto della Decisione della Commissione C(2014) 9373 del 4 dicembre 2014 recante modifica della Decisione C(2007) 5726 che adotta il Programma operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale".

Interrogazioni e mozione presentate

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti

interrogazioni:

- Marmo (*con richiesta di risposta scritta*): "Partecipazione della Regione Puglia all'Expo 2015 di Milano";

- Romano (*con richiesta di risposta scritta*): "Procedure per l'individuazione terna componenti Consulta libro e lettura - art. 6 l.r. 40/2013";

- Marmo (*con richiesta di risposta scritta*): "Revoca avviso pubblico per acquisizione di candidature per l'incarico di direzione dell'ufficio controllo e verifiche delle politiche comunitarie";

- De Leonardis (*con richiesta di risposta scritta*): "Mancato sostegno alla razza autotona bovina 'Podolico pugliese'";

e la seguente

mozione:

- Bellomo: "Ampliamento dei posti nella Polizia di Stato al fine di assumere allievi che hanno superato il concorso nell'anno 2014".

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Prosieguo esame proposta di legge Marmo N., Caroppo A., Schiavone, Palese, Negro, Friolo, Iurlaro, Pentassuglia, Scianaro "Promozione del sistema golfistico regionale" (*rel. cons. Schiavone*);

2) Proposta di legge Bellomo "Interventi per favorire la pari opportunità, mediante facilitazioni all'utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante" (*iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

3) DDL n. 28 del 25/11/2014 "Modifica art. 27, comma 6, della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4" (*rel. cons. Schiavone*);

4) Proposta di legge Lanzilotta, Caracciolo, Pastore "Misure per l'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 38/2011 nell'anno 2015" (*rel. cons. Caracciolo*);

5) DDL n. 5 del 18/03/2014 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" (*rel. cons. Caracciolo*);

6) DDL n. 29 del 28/11/2014 "Norme in materia di composizione dei Collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale" (*rel. cons. Friolo*);

7) DDL n. 3 dell'11/03/2015 "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24164/2014" (*rel. cons. Lonigro*);

8) Proposta di legge Nuzziello "Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" (*rel. cons. Friolo*);

9) Proposta di legge Pentassuglia "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1998 n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la

programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)" (*iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

10) Proposta di legge alle camere De Biasi "Realizzazione Zone Economiche Speciali (ZES)" (*iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

11) Mozione Ruocco, Marmo N., Congedo, Sala, Zullo, Mazzei, Pica, Scianaro, Surico, Gatta, Barba del 22/10/2014 "Problematiche dell'agricoltura pugliese";

12) Ordine del giorno Mazzei, Aloisi, Congedo, Barba, Zullo del 02/04/2014 "Revisione Piano di riordino della rete dei punti nascita della Regione Puglia";

13) Ordine del giorno Maniglio del 05/05/2014 "Realizzazione gasdotto TAP a San Foca";

14) Ordine del giorno Marmo N., Zullo, Gatta, Lospinuso, Barba, Scianaro, Surico, Mazzei, Congedo, Aloisi, Friolo, Boccardi, Pica del 01/07/2014 "Ruolo di contribuzione cod. 630 - Anno 2014";

15) Mozione Aloisi, Barba, Congedo, Mazzei del 09/07/2014 "Potenziamento postazioni 118 provincia di Lecce";

16) Mozione Damone del 29/07/2014 "Operatori della Formazione Professionale impiegati nei Centri per l'impiego";

17) Mozione Cervellera, Losappio, Lemma, Martucci, Ventricelli, Sala, Galati, Cristella, Laddomada del 23/09/2014 "Richiesta al Governo di riapertura della procedura AIA relativa al Progetto denominato 'Tempa Rossa' a Taranto e alla Giunta regionale di revoca della delibera G.R. n. 2511 del 22 novembre 2011";

18) Ordine del giorno Blasi del 26/09/2014 "Alta velocità sulla tratta NA-BA da prolungarsi sulla tratta BA-LE";

19) Ordine del giorno Mennea del 26/09/2014 "Emergenza climatica riguardante imprese balneari pugliesi";

20) Ordine del giorno Friolo, Surico, Attanasio, Caroppo A. del 05/11/2014 “Abrogazione dell’art. 26, comma 10, della legge di stabilità 2015”;

21) Ordine del giorno Bellomo del 17/12/2014 “Riattivazione del trasporto assistito ai pazienti oncologici su tutto il territorio”;

22) Ordine del giorno Bellomo del 18/12/2014 “Inserimento nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) del trasporto assistito per agevolare le terapie dei pazienti oncologici”;

23) Ordine del giorno Mazzei, Maniglio del 23/01/2015 “Piano di stabilizzazione precari della scuola”;

24) Mozione Damone del 30/01/2015 “Personale delle Province pugliesi”;

25) Ordine del giorno Nuzziello, Pellegrino del 06/02/2015 “Deliberazione G.R. n. 2809 del 30/12/2014 ‘Schema di regolamento regionale dei Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste”;

26) Ordine del giorno Gianfreda del 09/02/2015 “Stato di crisi dell’agricoltura Salentina”;

27) Mozione Bellomo del 10/03/2015 “Ampliamento dei posti nella Polizia di Stato al fine di assumere allievi che hanno superato il concorso nell’anno 2014”.

28) DDL n. 30 del 02/12/2014 “Codice del commercio” (*rel. cons. Schiavone*);

29) Proposta di legge Epifani, Caracciolo “Modifica e integrazione alla legge regionale n. 7 del 22 gennaio 1999, integrata e modificata dalla legge regionale n. 17 del 14 giugno 2007” (*rel. cons. Caracciolo*);

30) Proposta di legge Caracciolo, Epifani “Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)” (*rel. cons. Caracciolo*);

31) DDL n. 4 dell’11/03/2015 “Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole” (*rel. cons. Schiavone*).

Comunico che sono in Aula le alunne dell’Istituto “Morvillo Falcone” di Brindisi, che salutiamo e ringraziamo per la loro presenza tra noi.

Comunico che tratteremo i seguenti punti all’ordine del giorno: n. 2), n. 4), n. 5), n. 6), n. 7) n. 8), n. 10), n. 28), n. 29), n. 30) e n. 32), n. 33) e n. 34) (iscritti ai sensi dell’art. 29 del regolamento interno).

Il punto n. 3) è assorbito dal disegno di legge sulle politiche agricole; il punto n. 31) diventa il primo punto all’ordine del giorno.

Disegno di legge n. 4 dell’11/03/2015 “Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 31), reca: «Disegno di legge n. 4 dell’11/03/2015 “Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole”».

Faccio presente che l’assessore all’agricoltura è assente per motivi istituzionali.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Da quello che ha detto, risulta evidente la tempestività della mia richiesta, perché lei stava passando al punto successivo. Rispetto alla comunicazione dell’ordine del giorno, mi riservo – e come me credo anche altri consiglieri – di valutare se alcuni punti, quelli aggiuntivi, possano essere discussi in questa seduta per la regolarità dei termini di arrivo in Consiglio e dell’iter procedimentale in Commissione.

La prego, quindi, di acquisire la tabella dei termini di convocazione e di discussione affinché possiamo valutare se questi provvedimenti legittimamente possano arrivare in Aula ed essere discussi. Diversamente ce ne faremo una ragione e li discuteremo in un altro Consiglio regionale convocato *ad hoc*.

Per evitare manfrine successive, signor

Presidente, la prego di comunicare la tabella che lei acquisirà anche ai consiglieri, perché anche noi abbiamo il diritto di valutare se l'iter è completo, regolare e nei termini per la discussione in Consiglio regionale.

Fra i tanti, chiedo un controllo più puntuale e preciso rispetto al punto n. 34).

PRESIDENTE. Va bene. Grazie.
Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

SCHIAVONE, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, con il presente disegno di legge si intende introdurre su alcune leggi regionali modifiche ed integrazioni sia per adeguarle a seguito di talune modifiche legislative intervenute nel tempo, sia per attivare nuovi procedimenti amministrativi più adeguati alle esigenze di maggiore trasparenza.

Più in particolare si ritiene dover intervenire:

A) Per modificare ed integrare l'articolo 27 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica";

B) Per modificare l'articolo 20 bis della legge regionale 30/11/2000 n. 18 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi" così come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 25/05/2012 n. 12;

C) Per modificare l'articolo 20 bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";

D) Per modificare ed integrare gli articoli 2, 4, 12 e 13 della legge regionale n. 20/1999 relativi alla disciplina delle procedure di assegnazione e vendita di beni della Riforma Fondiaria;

E) Per integrare le disposizioni di cui all'articolo 7 della L.R. 18/99 in materia di

concessioni per la ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee.

Con riguardo alla questione sub A):

Per le modifiche che si propongono per l'articolo 27, si evidenzia che con la Legge regionale 10 agosto 2014, n. 37 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2014", e precisamente con l'art. 23, il Consiglio Regionale ha modificato il comma 1 dell'art. 29; i Consigli di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica devono essere costituiti da nove membri, di cui sette eletti dall'Assemblea dei consorziati.

Ciò determina la necessità di procedere all'armonizzazione della L.R. n.4/2012 nella parte in cui prevedeva, in seno al Consiglio di amministrazione dei Consorzi di Bonifica, l'attribuzione di un solo rappresentante dell'Assemblea dei Consorziati per fascia di appartenenza.

In particolare si ritiene dover intervenire sul comma 6 art. 27 L.R. 4/2012 stabilendo che il numero dei consiglieri eletti venga distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuzione della singola fascia rispetto al totale complessivo della contribuzione, con arrotondamento per difetto da 0,1 a 0,5 e per eccesso da 0,6 a 0,9.

Con l'occasione si ritiene dover modificare i successivi commi 7 e 8 riguardanti, rispettivamente, le modalità di presentazione delle liste concorrenti ed i criteri per l'assegnazione dei seggi secondo il criterio proporzionale.

Con riguardo alla questione sub B):

La modifica esclude la necessità di richiedere autorizzazione per la trasformazione del bosco e il rimboschimento compensativo nel caso di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti, conformi alle destinazioni urbanistiche, che non comportano incrementi di volumetria e che siano censiti dall'Agenzia del Territorio.

La modifica è motivata dal fatto che le manutenzioni sui manufatti esistenti non sottraggono bosco.

Con riguardo alla questione sub C):

In esecuzione del d.lgs. 227/2001, è stato introdotto nella Regione Puglia, con la l.r. 12/2012 inserita nella l.r. 18/2000, l'istituto giuridico della trasformazione del bosco con compensazione delle aree sottratte al pubblico godimento.

In fase applicativa delle norme approvate sono emerse difficoltà operative riconducibili alla formulazione delle norme stesse che potevano apparire contraddittorie.

Da qui, nell'ambito della c.d. "manutenzione della norma", la necessità di intervenire rimuovendo ostacoli interpretativi e riscrivendo le parti non chiare del comma 2 dell'art. 20 bis, nonché procedere alla cassazione del comma 4 del medesimo art. 20 bis.

Con riguardo alla questione sub D):

La legge regionale n. 20/1999 disciplina le procedure di assegnazione e vendita di beni della Riforma Fondiaria e necessita di talune modifiche ed integrazioni per renderla più adeguata agli obiettivi che con la legge si intendono perseguire.

In particolare si propone di intervenire sui seguenti articoli:

- Articolo 2 comma 4 – La proposta di modifica ed integrazione, si ritiene sia utile e opportuna per la soluzione di numerosi casi di assegnazione e vendita rimasti insoluti dopo il decesso dell'originario assegnatario. Il comma in questione prende in esame, in particolare, i conduttori originari deceduti, ma già autorizzati all'assegnazione ai sensi dell'art.17 della Legge 230/1950 con formali provvedimenti deliberativi degli organi istituzionali dell'Ente soppresso o del Commissario Liquidatore, ivi compresi anche quelli che successivamente sono stati autorizzati dagli organismi della Riforma Fondiaria.

La modifica viene articolata in modo da favorire la dismissione di unità produttive e quote a quegli eredi che a seguito del decesso del *de cuius*, hanno continuato direttamente la conduzione dei terreni assegnati con autorizzazione provvisoria al proprio congiunto, pur non in possesso della qualifica di manuale coltivatore della terra.

Tanto al fine di evitare sia il rischio concreto di lunghi contenziosi per il rilascio del fondo, sia le richieste di pagamento dei miglioramenti fondiari effettuati sulle unità produttive.

- Articolo 4 – Con l'articolo 4 della legge il legislatore ha disposto che «Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è determinato valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle della Commissione provinciale prezzi, competente per territorio, con riferimento all'anno di inizio del possesso delle unità produttive, maggiorando il relativo importo del costo rivalutato delle eventuali opere realizzate dall'Ente di sviluppo dopo tale data.».

La mancata costituzione della citata Commissione da oltre quattordici anni (ultime tabelle redatte nell'anno 1999) e, di conseguenza, l'oggettiva assenza di un riferimento tabellare prezzi aggiornato dei terreni agricoli, rende inapplicabile il disposto dell'art. 4 comma 1 della L.R. 20/99. Pertanto, al fine di evitare determinazioni di prezzi di vendita di terreni da assegnare incongruenti e non corrispondenti al loro valore effettivo, si rende necessaria una revisione dell'art. 4 della normativa regionale, adottando come parametro di riferimento per la determinazione dei prezzi di vendita, le tabelle V.A.M. – Valori Agricoli Medi – predisposte dalla Commissione Provinciale Espropri.

- Articolo 12 – Si propone l'inserimento di un 5° comma per intervenire sul patrimonio di fabbricati ed immobili, molti dei quali superano abbondantemente i 50 anni, che nel corso degli anni sono stati abbandonati o utilizzati impropriamente con continui interventi manutentivi necessari per la loro messa in sicurezza. La proposta si conforma, quindi, ad una possibile utilizzazione, esclusivamente, per pubblica utilità da parte degli Enti che ne farebbero richiesta valorizzando nel contempo il patrimonio immobiliare di riforma senza alcun onere per l'erario regionale.

- Articolo 13 – L'articolo definisce le mo-

dalità di alienazione dei terreni, fabbricati e altre opere di riforma non idonei a uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo, o comunque, abbiano perduto tale vocazione.

Per tale tipologia di beni, una volta determinato il valore iniziale del bene, si procede alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per un periodo non inferiore ai 20 giorni, specificando il bene in vendita ed il prezzo posto a base d'asta e la specificazione che chiunque può presentare, entro il termine all'uopo fissato, offerte migliorative. Alla scadenza del termine l'Ufficio competente comunicherà al possessore il prezzo di vendita che potrà risultare quello determinato come prezzo base o, in caso di offerte migliorative, quello più alto proposto.

Le nuove disposizioni per la determinazione del prezzo di vendita dei beni di che trattasi si applicano a tutte le procedure di acquisto non ancora definite con la sottoscrizione di atto di compravendita alla data del 31 gennaio 2015.

Con riguardo alla questione sub E):

La L.R. n. 18/99 "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee" all'art. 7 "Durata della concessione" comma 2 riporta: "La concessione è rinnovabile, su istanza dell'interessato, con apposito provvedimento del dirigente responsabile dell'ufficio del Genio Civile che verificherà la sussistenza delle condizioni che diedero luogo alla concessione".

Orbene, per l'applicazione di tale disposto normativo, le aziende agricole hanno presentato, nel tempo, istanze di rinnovo ai competenti uffici (del Genio Civile prima e delle Amministrazioni Provinciali in seguito).

La gran mole di istanze presentate, in uno con il trasferimento delle funzioni alle Amministrazioni Provinciali ai sensi della L.R.

36 del 12.12.2008 e del D.P.G.R. n. 178 del 23.02.2010 pone nella condizione diverse aziende agricole di non beneficiare di accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata, per assenza del relativo provvedimento di rinnovo della concessione ad emungere acque sotterranee.

Di contro coloro i quali erano al 31.12.2010 in pendenza di riconoscimento di utenza o di richiesta di sanatoria sono nella condizione, pagando la sanzione di € 360,00, di beneficiare dell'accredito d'imposta di cui sopra.

Pertanto si propone che, anche per il rinnovo delle concessioni all'emungimento di acque sotterranee, le cui istanze siano state presentate sia all'ex Ufficio del Genio Civile sia ai competenti uffici delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora rilasciate in rinnovo dai medesimi uffici, sia possibile, pagando una sanzione di € 100,00 alla Regione Puglia, ritenerle rinnovate con validità sino alla data del 31.12.2016.

Il presente disegno di legge non comporta adempimenti di cui all'art. 34 della l.r. n. 28/2001.

Si ringrazia la struttura competente e la Commissione tutta per la fattiva collaborazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Modifiche alla legge regionale

13 marzo 2012, n. 4

1. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica le parole: "Ad ogni fascia viene attribuito un consigliere." sono sostituite dalle seguenti:

“Il numero dei consiglieri eletti è distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuenza della singola fascia rispetto al totale complessivo della contribuenza, con arrotondamento per difetto da 0,1 a 0,5 e per eccesso da 0,6 a 0,9.”

2. Il comma 7 dell'articolo 27 della l.r. 4/2012 è sostituito dal seguente:

“7. L'elezione dei Consiglieri si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia. Le liste sono presentate e sottoscritte con le modalità fissate dallo Statuto del Consorzio, dall'uno per cento dei consorziati aventi diritto di voto nella rispettiva fascia, con un minimo di cento sottoscrittori qualora l'uno per cento risulti inferiore a cento. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Il voto è espresso mediante segno da apporre nella casella posta a fianco dei nomi riportati nella lista prescelta. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di esprimere massimo una preferenza all'interno della lista prescelta. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.”

3. Il comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 4/2012 è sostituito dal seguente:

“8. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nell'ambito della lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza; in caso di parità anche nella contribuenza è eletto il candidato di maggiore età. In mancanza o esaurite le eventuali preferenze, i candidati sono eletti secondo l'ordine di lista.”

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Modifiche all'art. 20 bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18

1. Al comma 2 dell'articolo 20 bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi) le parole: “Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate”, sono sostituite dalle seguenti “Sono consentiti gli interventi di trasformazione del bosco solo se autorizzati”.

2. Il comma 4 dell'articolo 20 bis della l.r. 18/2000, è soppresso.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 3

Modifiche all'articolo 20 bis della legge regionale 30 novembre 2000 n. 18 così come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 2012 n. 12

1. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 20 bis della l.r. 18/2000, è abrogata.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 4

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20

“Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici”

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999 è aggiunto il seguente:

“4 bis. I terreni e le relative pertinenze già autorizzati in assegnazione con formali provvedimenti, nel caso in cui gli eredi designati non abbiano la qualifica di cui al comma 4, la cessione del bene, in loro favore, potrà aver luogo esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, con riferimento al valore di mercato attuale,

purché venga dimostrato il consolidato possesso del fondo.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l. r. 20/1999, è aggiunto il seguente:

“1 bis. A partire dall'anno 2000 il valore dei terreni è determinato sulla base delle tabelle V.A.M. (Valori Agricoli Medi), redatte dalla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio. Nel caso in cui le tabelle V.A.M. di riferimento risultino non aggiornate da più di due anni, sono applicati i coefficienti di rivalutazione ISTAT.”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della l. r. 20/1999, è aggiunto il seguente:

“5. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito i beni immobili richiesti dai Comuni, sulla base di una proposta progettuale di valorizzazione, vincolando gli stessi al conseguimento di preminenti interessi collettivi strumentali all'esercizio di proprie funzioni e servizi. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale a valere di titolo di proprietà.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 13 della l. r. 20/1999, è sostituito dal seguente:

“3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l'alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori. A tal fine si procede alla determinazione del prezzo di vendita secondo le seguenti modalità:

a) determinazione del valore iniziale del bene sulla base della sommatoria dei seguenti importi:

1. il valore di stima determinato dall'Agenzia del territorio, al netto delle migliorie effettivamente apportate, purché documentata la relativa spesa;

2. la somma dei canoni concessori o d'uso, come determinati dall'ERSAP, e delle spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti e sopralluoghi, resisi necessari per la definizione dell'atto di vendita.

b) pubblicazione da parte del competente Ufficio di un Avviso Pubblico mediante affis-

sione all'Albo Pretorio del Comune ove è situato il bene, all'albo pretorio del Servizio Demanio e Patrimonio e sul sito della Regione Puglia per un periodo non inferiore ai 20 giorni, specificando il bene in vendita ed il prezzo posto a base d'asta e che chiunque può presentare, entro il termine all'uopo fissato, offerte migliorative. Per beni di particolare rilevanza l'Ufficio può pubblicare l'avviso anche mediante altre fonti, ponendo il costo a carico dell'assegnatario. Alla scadenza del termine l'Ufficio competente comunica al possessore il prezzo di vendita che potrà risultare quello determinato sub A) o, in caso di offerte migliorative, quello più alto proposto.”.

5. Il comma 7 bis dell'articolo 13 della l. r. 20/1999, è sostituito dal seguente:

“7 bis. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso entro tre mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi sei, limitatamente al solo caso previsto dal comma 4 bis dell'articolo.

3. Decorso tale termine, l'immobile viene ceduto in proprietà al soggetto che ha presentato la miglior offerta in sede di Avviso Pubblico o, in assenza di offerte, ritorna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1. Restano a carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così come quantificabili ai sensi della lettera b) del comma 3, con l'aggiunta degli interessi legali.”.

6. Dopo il comma 7 quater dell'articolo 13 della l. r. 20/1999, è aggiunto il seguente:

“7 quinquies. Tutte le procedure di acquisto non ancora definite con la sottoscrizione di atto di compravendita al 31 gennaio 2015, sono sottoposte alla procedura di determinazione del prezzo di vendita di cui al comma 3.”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 5**Integrazioni all'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18**“Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee”*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l. r. 18/1999, sono aggiunti i seguenti commi:

“4. Le concessioni per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sono state presentate istanze di rinnovo, agli ex Uffici del Genio Civile o alle Amministrazioni Provinciali, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale 18/1999, sono rinnovate sino al 31.12.2016 previo versamento, sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia, della somma di euro 100,00 (cento/00) a titolo di canone unico omnicomprensivo.

5. Copia della ricevuta del versamento effettuato unitamente alla copia dell'istanza ed a una comunicazione di essersi avvalsi della presente norma è trasmessa all'Ufficio destinatario della domanda di rinnovo.

6. L'Ufficio rilascia attestazione di ricevimento della documentazione presentata mediante apposizione del protocollo e la concessione è rinnovata senza alcuna altra formalità.”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Indico la votazione, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4 dell'11/03/2015 “Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole” nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati, Attanasio,
Blasi,
Clemente,

De Gennaro, Di Gioia,
Epifani,
Forte,
Introna,
Lemma, Longo, Lonigro, Losappio,
Maniglio, Minervini,
Nicastro, Nuzziello,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
Romano.

Si sono astenuti i consiglieri:

Aloisi,
Barba, Boccardi,
Caroppo, Copertino,
De Biasi, De Leonardis,
Friolo,
Gatta,
Laddomada, Lanzilotta, Lospinuso,
Marmo,
Ruocco,
Surico,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	21
Hanno votato «sì»	21
Consiglieri astenuti	16

Il disegno di legge è approvato.

L'assessore Nardoni ha avanzato richiesta d'urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

Proposta di legge Bellomo “Interventi per favorire la pari opportunità, mediante facilitazioni all'utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 2), reca: «Proposta di legge Bellomo

“Interventi per favorire la pari opportunità, mediante facilitazioni all’utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante” (iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio)».

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all’esame dell’articolato.

Do lettura dell’articolo 1:

*art. 1
(Finalità)*

1. La Regione Puglia con la presente legge si impegna a promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione a favore dell’integrazione sociale dei cittadini disabili. Tra le azioni, particolare rilevanza assumono anche quelle finalizzate a rimuovere o superare gli ostacoli che si frappongono alla affermazione del principio di pari opportunità, inteso come concreta possibilità di fruire delle opportunità disponibili per la generalità dei cittadini.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

*art. 2
(Ambiti di intervento)*

1. Grazie al supporto delle innovazioni tecnologiche, viene giornalmente offerta la possibilità di accedere ad alcuni servizi a prezzo ridotto, utilizzando il sistema “self-service”.

2. Tale opportunità ha trovato larga diffusione presso le stazioni di distribuzione di carburante, dove tale sistema consente un’opportunità di “risparmio economico”, qualora l’interessato provveda autonomamente ad effettuare il rifornimento, senza avvalersi dell’operatore addetto alla stazione.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 3

(Soggetti beneficiari e obiettivi)

1. Le operazioni per provvedere autonomamente ad effettuare il rifornimento di carburante possono rivelarsi di grande difficoltà per gli automobilisti disabili che presentano sensibili limitazioni dell’autonomia motoria, tali da rendere pressoché impossibile l’utilizzo, per parte loro, del percorso “self-service” e che, pertanto, i cittadini di cui sopra, a causa della loro situazione di handicap, non possono fruire del servizio alle condizioni e con le agevolazioni offerte alla generalità dei cittadini.

2. Obiettivo della presente legge è, dunque, l’adozione doverosa di ogni utile strategia atta a ridurre le difficoltà che limitano, per i cittadini disabili, il riconoscimento delle pari opportunità, facilitando l’accesso ai servizi che le nuove tecnologie hanno reso disponibili.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 4
(Disciplina)*

1. Agli automobilisti disabili è riconosciuto, ai sensi della presente legge, il diritto di effettuare le operazioni di “self-service” tramite il personale addetto alla stazione di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto previste per tale sistema di rifornimento.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti la proposta di legge nel suo complesso.

È approvata.

Proposta di legge Lanzilotta, Caracciolo, Pastore “Misure per l’applicazione dell’articolo 7 della legge regionale n. 38/2011 nell’anno 2015”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 4), reca: «Proposta di legge Lanzilotta, Caracciolo, Pastore “Misure per l’applica-

zione dell'articolo 7 della legge regionale n. 38/2011 nell'anno 2015"».

Stante l'assenza del relatore designato, consigliere Caracciolo, invito il consigliere Lanzilotta a dare lettura della relazione.

LANZILOTTA. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la presente proposta di legge ha come obiettivo quello di andare incontro alle esigenze dei Comuni del territorio regionale pugliese che hanno attivato le procedure di raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto disposto dal Piano regionale dei rifiuti.

L'obiettivo di tale proposta è quello di evitare che, a differenza dello scorso anno, l'aumento dei costi incida sulla tassazione a carico dei cittadini che, in attesa della ottimizzazione dei processi, sarebbero quindi costretti a sostenere tali aumenti.

Su tale provvedimento la Commissione ha ricevuto due proposte di emendamenti dalla struttura competente. Soltanto uno è stato accolto, mentre sull'altro, dopo ampia discussione, ha deciso di richiedere un parere al Servizio legislativo del Consiglio regionale.

La presente proposta necessita di una più ampia condivisione, pertanto si rimette all'attenzione del Consiglio.

Dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non derivano nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale.

La norma che si introduce con questa proposta, signor Presidente, serve a introdurre anche per l'anno 2015 quella norma che con la legge finanziaria per l'anno 2014 questa Assemblea introdusse per lo scorso anno, cioè la possibilità di dare ai Comuni pugliesi un obiettivo rispetto allo storico della raccolta differenziata; questo obiettivo si concretizza anche per il 2015, così come da proposta, in un +5 per cento rispetto ai dati di novembre dell'anno precedente. Nel caso in cui i Comuni dovessero raggiungere questo obiettivo, è evidente che non si applica l'ecotassa.

Sappiamo che la legge n. 38/2011 prevede che l'ecotassa non si applichi soltanto a quei

Comuni che hanno raggiunto la soglia massima prevista da quella norma. Ci siamo resi conto, nel 2014, che il risultato complessivo della Regione è aumentato, per cui riteniamo che il modello introdotto nel 2014 possa essere efficace per continuare l'aumento dei dati complessivi di raccolta.

Questa proposta di legge introduce una novità rispetto alla proposta del 2014, cioè l'obbligo per i Comuni pugliesi che intendono avvalersi di questa facoltà di attivare buone pratiche di amministrazione, come l'introduzione nel territorio urbano di centri di distribuzione di acqua pubblica, la cosiddetta "acqua del sindaco", l'incentivazione del compostaggio domestico e del compostaggio collettivo. Naturalmente, queste condizioni devono essere validate per poter accedere a questa possibilità introdotta dalla norma.

La norma non dimentica i Comuni che hanno raggiunto gli obiettivi e che hanno, ai sensi dell'articolo 2, la facoltà di sedersi con la struttura regionale e concordare un trattamento migliore circa il tributo speciale, quindi anche il Comune che ha raggiunto ottimi risultati ed è esente dall'applicazione dell'ecotassa riesce a portare a casa qualche risultato competitivo per la propria comunità. Dunque, la norma tiene conto dei Comuni che sono stati virtuosi.

Naturalmente questa norma introduce un'occasione di recupero per quei Comuni che nel 2014 non hanno raggiunto l'obiettivo minimo, prevedendo un obiettivo del +7 per cento per quei Comuni che hanno necessità di evitare che sulle famiglie e sulle imprese del loro territorio venga applicata l'ecotassa.

In riferimento all'emendamento che è stato presentato dalla struttura circa una norma finanziaria per quanto riguarda la composizione dei bilanci comunali, rimettiamo alle valutazioni di questa Assemblea la proposta che l'ufficio legislativo del Consiglio regionale ha allegato a questo schema.

Si chiede naturalmente l'approvazione di questa proposta.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, avendo già espresso il nostro dissenso in Commissione, sarò rapidissimo nel confermare il nostro voto contrario a questa proposta di legge di alcuni colleghi, che determina l'ennesimo slittamento dell'applicazione dell'ecotassa. Un meccanismo, a nostro parere, poco virtuoso su cui sarà difficile incentrare, anche nel futuro prossimo, una politica virtuosa nella raccolta differenziata.

Se è vero che la responsabilità della raccolta differenziata è dei Comuni e delle loro amministrazioni e non deve ricadere sui cittadini, voglio soltanto sottolineare che, in diverse amministrazioni comunali, quando si fanno i bandi per appaltare il servizio di smaltimento e di raccolta differenziata, si possono inserire delle clausole che in caso di mancato raggiungimento di quell'obiettivo, e quindi di applicazione dell'ecotassa, mettono in carico alla società appaltatrice e non al Comune l'esposizione conseguente alla tassa.

È successo, ad esempio, nell'ARO Bari 7, quello dei Comuni di Triggiano, Rutigliano e Putignano che, al contrario di quanto ha fatto ad esempio il Comune di Conversano, hanno messo nel loro bando la seguente dicitura: «per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata sarà a carico dell'impresa appaltatrice il 50 per cento dei maggiori oneri di smaltimento rispetto a quelli previsti dagli obiettivi minimi».

Questo per dimostrare che, quando vogliamo, i Comuni possono evitare di scaricare sui cittadini il *surplus*, l'aumento della tassa, purché applichino virtuosamente le loro capacità relazionali e i rapporti di forza con le società impegnate in quest'operazione.

Ciò detto, riconfermo il nostro voto contrario.

LEMMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEMMA. Signor Presidente, prima di esprimere il voto chiedo di ascoltare il parere del Governo, così come comunicato anche in Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire l'assessore Nicastro.

NICASTRO, *assessore alla qualità dell'ambiente*. Il Governo si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È un parere democratico.

Collega Lemma, il Governo si è rimesso alla valutazione dell'Aula, dopo che l'Aula si era rimessa al parere del Governo. Il Presidente del Consiglio vi invita a esprimere i vostri pareri, altrimenti passiamo direttamente al voto.

LEMMA. Signor Presidente, io non mi sono rimessa al voto del Governo, ma volevo solo ascoltarne il parere. Prendo atto della risposta data.

LADDOMADA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LADDOMADA. Signor Presidente, colleghi consiglieri, credo che, in questo frangente economico, questa sia una proposta di buon senso, quindi voterò favorevolmente.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, vorrei attestare il compiacimento e l'approvazione per questa proposta di legge del collega Lanzilotta.

Inoltre, se è vero, come è vero, che i Comuni e conseguentemente i cittadini vengono assoggettati a questo *surplus* di tassazione,

non ci meravigliamo se poi il collega Losappio propone di continuare a tassarli, perché la sinistra è il partito del «tassa e spreca» – e anche oggi ne abbiamo avuto una dimostrazione – e non il partito di chi si responsabilizza.

Se arriviamo al pagamento dell'ecotassa, la responsabilità è tutta del Governo regionale. Dico questo perché la legge n. 24 del 2012 non l'avete portata a compimento. Quando il collega afferma che i Comuni non fanno le gare con quei capitolati e via dicendo, è in errore perché le gare, per quella legge, devono farle gli ARO e non i Comuni.

Gli ARO, però, non sono stati ancora, in molti casi, costituiti, non hanno fatto gare e i Comuni non riescono, per impedimento di quella legge, a fare nuove gare improntate su obiettivi di raccolta differenziata. A questo si aggiungano i ritardi di attuazione del Piano dei rifiuti.

È evidente che i poveri cittadini non possono essere tassati per inadempienze, ritardi e inefficienze delle politiche di questa Giunta regionale.

Prendetene atto, come noi abbiamo fatto. È evidente che se saremo chiamati noi al governo di questa Regione saremo chiamati a porre rimedio a queste vostre manchevolezze. Ecco perché il Gruppo che rappresento voterà favorevolmente questo disegno di legge.

BLASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASI. Signor Presidente, intervengo per comunicare che voterò favorevolmente alla proposta di legge in esame. Le motivazioni addotte dall'amico e compagno Losappio non sono per niente convincenti perché contrastano con la realtà e la realtà è più dura di qualunque opinione: ci si può sbattere la testa quanto si vuole, ma è quella.

Penso che questo tipo di tassazione, assolutamente legittima e positiva in un sistema di ciclo integrato e chiuso, dalla raccolta allo

smaltimento, sarebbe non solo positiva, ma auspicabile; tuttavia, in una condizione come la nostra è assolutamente schizofrenica, perché porta i Comuni ad essere responsabili di qualcosa di cui responsabili non sono: i Comuni, infatti, sono responsabili del servizio di raccolta e trasporto, non dello smaltimento dei rifiuti, che attiene ad altri organi. Nel momento in cui si spingono i Comuni a fare la raccolta differenziata – e la fanno, in molti casi – se non si ha il recapito finale quello sforzo dei cittadini si traduce in una tassa, in un di più schizofrenico.

Lo dico per esperienza diretta, perché credo di essere stato il primo Sindaco in Puglia a introdurre, quindici anni fa, la raccolta differenziata spinta. Il mio Comune fa da quindici anni la raccolta monomateriale. Ma anche l'umido, che è la frazione più consistente da portare al riciclo, quando arriva all'impianto di biostabilizzazione il codice è un codice dell'indifferenziata, perché quell'impianto non è adatto a riciclare l'umido che viene raccolto. Che senso ha, allora, tassare i Comuni e quindi i cittadini per una responsabilità che non hanno?

Il programma meritorio – questo sì da sottolineare come un fatto estremamente positivo – messo in campo dall'assessore Nicastro sulle compostiere di comunità può dare un sollievo dal punto di vista dell'innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata, perché i Comuni che fanno la raccolta monomateriale sono in grado di riciclare in autonomia o con il gestore che conduce il servizio di raccolta, ma nella situazione data questa tassazione è davvero insensata.

Ecco perché il mio voto sarà favorevole.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, colleghi consiglieri, noi voteremo a favore della proposta di legge anche perché abbiamo votato a favo-

re nella Commissione competente. In quella sede, abbiamo votato a favore sia per convincimento – e molte delle ragioni le ha appena annunciate il collega Blasi – sia perché a quel convincimento si associava il parere scritto dal Governo che ci apparve, come ci appare, molto convincente, cioè il parere favorevole del Governo.

Per questo ha fatto anche bene la collega Lemma a richiedere formalmente il parere del Governo in questa sede e naturalmente ci ha creato un po' di imbarazzo sentire, da parte dell'assessore, il giudizio di remissione all'Aula con riferimento al nostro voto.

Ma noi siamo fermi al punto di vista espresso dal Governo in Commissione e siamo così fermi che naturalmente abbiamo anche spiegato il nostro punto di vista, a prescindere dalle opinioni condivisibili, come detto, da parte del Governo.

Faccio presente solo una questione e invito a una riflessione. Io capisco che il ruolo del collega Zullo è comunque un ruolo di attenzione sull'attività del Governo. Egli conclude, però, attribuendo una responsabilità – non so quanto questo sia un giudizio tecnico o un giudizio politico – al Governo regionale. Devo riconoscere al collega Losappio che in tempi non sospetti aveva un punto di vista che, in realtà, poteva servire al raggiungimento dell'obiettivo, ma io ricordo che erano pochi i colleghi consiglieri che sostenevano quel punto di vista, quando ci siamo occupati della *governance* di questo complesso sistema.

Faccio presente che uno dei motivi per cui non si raggiunge l'obiettivo indicato da quella legge è anche per via di una *governance* parcellizzata. Ricorderò a tutti i colleghi che su quel punto specifico, rispetto a chi ne chiedeva una *governance* unica, dai banchi dell'opposizione giungeva, invece, un punto di vista convergente con lo spezzatino della *governance* su sei Province. Ricorderò anche che su questo punto il Governo regionale era favorevole attraverso le parole dell'assessore Nicastro, ma in quella sede il parere del Governo

regionale, con riferimento alla *governance*, non fu tenuto in debito conto.

Ecco che, alla fine, combinando quello che dice giustamente il collega Blasi con una osservazione sulla *governance* insufficiente a chiudere il ciclo nei diversi riti (la raccolta e il trasporto comuni, come dice precisamente Blasi, e poi la chiusura del ciclo, la fine, dove va a finire), associata a una carenza di *governance* porta ovviamente alla condizione che alcuni Comuni non raggiungono questo obiettivo.

Come possiamo allora obbligare al raggiungimento di un obiettivo che è indicato in quella legge, se poi, quando legiferiamo in precedenza, ci facciamo prendere dai piccoli egoismi di *governance* che appartengono alla costruzione del potere e non certamente all'obiettivo che quella legge vuole raggiungere?

Per questi motivi, in questa fase, siccome non è possibile costringere nessuno all'impossibile, meno che mai i Comuni e cioè i cittadini, noi voteremo a favore della proposta di legge.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, mi associo interamente al ragionamento che hanno fatto i colleghi Amati e Blasi. Noi Socialisti – tra l'altro, questa proposta di legge è stata sottoscritta da chi vi parla – consideriamo che abbassare le tasse, specialmente in questo momento particolare, significhi dare la possibilità di respirare sia ai Comuni che ai cittadini, e noi andiamo sempre in quella direzione.

Ha fatto bene il collega Amati a ricordare la questione della *governance*, laddove, insieme al collega Losappio, pensavamo a una *governance* unica. Purtroppo, ahimè, questo non è avvenuto perché, come ha spiegato bene il collega Amati, quando la politica comincia a entrare nei settori territoriali fa disastri.

Infine, mi fa specie la dichiarazione dell'as-

sessore, ricordando che noi abbiamo anche rimandato una Commissione in attesa di un suo parere, che, essendo pervenuto poi per iscritto, era un parere favorevole. Non capisco, quindi, perché oggi l'assessore si rimetta all'Aula, dopo aver espresso per iscritto parere favorevole.

LANZILOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma non può sempre intervenire due volte.

LANZILOTTA. Signor Presidente, prima ho sostituito il presidente Caracciolo, che non è in Aula, nella lettura della relazione.

Intendo intervenire perché credo che i colleghi debbano, in merito a questo provvedimento, partire da un ragionamento. La tassazione delle famiglie e delle imprese per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nasce, in ogni Comune, dalla somma delle voci spese, quindi i costi sostenuti vengono divisi per i contribuenti. Non ci sono altri elementi che concorrono in forma negativa ad alleggerire l'imposta. Quello che si spende è ciò che si richiede ai cittadini.

Pertanto, se oggi questa norma non introduce questa possibilità di ridurre l'ambito di applicazione dell'ecotassa, riservandola soltanto a quei Comuni che dimostrano di non fare alcun passo in avanti, avremo generato un aumento automatico di tassazione.

Siccome in questo periodo si chiudono le fasi di impostazione dei bilanci di previsione dei Comuni, una norma non fatta in questo momento avrebbe l'effetto di far programmare, come è giusto che sia, da parte dei Comuni, una previsione di ecotassa alla soglia massima: 25,82 euro per tonnellata di rifiuto conferito in discarica.

La proposta che abbiamo presentato insieme ai colleghi Pastore e Caracciolo muove dall'esigenza di dare ai Comuni il tempo di raggiungere i livelli più alti di raccolta differenziata. Durante i lavori in Commissione,

Legambiente ha consegnato un rapporto dal quale si evince che dei 46 impianti programmati per poter chiudere il ciclo in questa regione soltanto 22 sono in esercizio. Dunque, il 50,5 per cento degli impianti è ancora in fase autorizzativa o in fase di costruzione.

Credo perciò che sia logico e conseguente reintrodurre per il 2015 una norma che per l'anno passato ha funzionato e ha fatto registrare degli aumenti considerevoli. Credo che non possa prevedersi un sistema simile a quello per cui un alunno che va a scuola viene promosso se prende dieci e non se prende otto. Con questo sistema, invece, noi introduciamo premialità gradualità.

Credo che l'Assemblea possa valutare positivamente la proposta e che anche il collega Losappio possa avere le argomentazioni per giustificare un cambio di valutazione. Grazie.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2015

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), con l'applicazione delle relative premialità, ex commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, per l'anno 2015, i comuni potranno avvalersi della possibilità di applicazione dell'aliquota validata nell'anno 2013, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) abbiano realizzato nel mese di giugno 2015 un incremento della raccolta differenziata pari ad almeno il 5% in più rispetto al dato comunicato nel mese di novembre 2014;

b) attivazione delle *best practices* presenti nel Programma Regionale della Produzione di Rifiuti, allegato al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (Parte II – 01 Programma sulla riduzione della produzione dei rifiuti) quali, a titolo indicativo: incentivazione del compostaggio domestico e del compostaggio collettivo, riduzione della produzione di bottiglie di plastica attraverso l'installazione di distributori di acqua pubblica (cd. Acqua del Sindaco), introduzione della pratica degli Acquisti verdi (GPP – Green Public Procurement), esecuzione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione nelle scuole e rivolte anche al resto della cittadinanza.

2. I Comuni che dimostrano di aver conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata del 65 per cento nel mese successivo al mese di pubblicazione della legge, possono chiedere la rideterminazione dell'aliquota di ecotassa 2015 nella misura di € 5,17 per tonnellata di rifiuti, secondo i parametri di cui al comma 6, articolo 7, della legge regionale 38/2011.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Misure straordinarie per la determinazione del tributo speciale spettante per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2014

1. Per i Comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di incremento della percentuale di raccolta differenziata nel mese di giugno 2014 pari ad almeno il 5%, previsto al comma 2, articolo 29 (Disposizioni in materia di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti) della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia) o di un incremento della percentuale di raccolta differenziata nel mese di novembre 2014 pari ad almeno il 6%, previsto all'artico-

lo 36 (Disposizioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica) della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014), potrà essere confermata per l'anno 2014 l'applicazione dell'aliquota validata per l'anno 2013, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) raggiungimento nel mese di giugno 2015 di un incremento della raccolta differenziata pari ad almeno il 7% in più rispetto al dato validato riferito al periodo settembre 2012 – agosto 2013;

b) attivazione delle *best practices* presenti nel Programma Regionale della Produzione di Rifiuti, allegato al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (Parte II – 01 Programma sulla riduzione della produzione dei rifiuti) ed elencate, a titolo indicativo, alla lettera b), articolo 1.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 3

Applicazione e Comunicazione

1. I Comuni che intendono avvalersi dei criteri di applicazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani definiti dagli articoli 1 e 2, devono presentare apposita istanza al Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia e al gestore dell'impianto entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge.

2. La comunicazione dei risultati conseguiti dovrà pervenire al Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia entro il mese di luglio 2015.

3. I Comuni che prevedono di conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, sono esentati dal versamento mensile del differenziale del tributo, fermo restando l'obbligo di provvedere al conguaglio delle somme dovute entro il 31 dicembre 2015.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Colleghi, gli emendamenti si presentano prima della votazione degli articoli. Io ho posto ai voti i tre articoli, adesso dove lo mettiamo questo emendamento?

Io non ho emendamenti. Chi lo ha presentato? Lo ha approvato la Commissione?

LANZILOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. È la terza volta che le do la parola.

LANZILOTTA. Signor Presidente, come ho precisato nella relazione agli atti, in Commissione sono stati presentati due emendamenti: uno accolto, quindi parte integrante della proposta, mentre un altro era stato rimesso all'Aula e proposto dal servizio finanziario.

PRESIDENTE. L'emendamento non può arrivare così dalla Commissione; comunque va presentato in Aula. Perché lei non lo ha presentato?

LANZILOTTA. Perché non lo condivido.

PRESIDENTE. Stiamo scherzando?

LANZILOTTA. È agli atti.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento è «non pervenuto».

Ci sono due emendamenti: uno è stato accolto e approvato dalla Commissione; l'altro, invece, è stato trasmesso al servizio legislativo per un parere.

L'emendamento approvato in Commissione è già contenuto nell'articolo 3, mentre l'emendamento che non è stato presentato in Aula e che ha fatto un percorso che all'Aula non era conosciuto non può essere messo in discussione.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge "Misure per l'applicazione dell'art. 7 della legge re-

gionale n. 38/2011 nell'anno 2015" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Aloisi, Amati, Attanasio,
Barba, Bellomo, Blasi, Boccardi,
Capone, Caracciolo, Caroppo, Clemente,
Congedo,
Damone, De Biasi, De Gennaro, De Leonardis, Di Gioia, Disabato,
Epifani,
Gatta,
Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Longo,
Lospinuso,
Maniglio, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
Romano, Ruocco,
Surico,
Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Cervellera,
Lonigro, Losappio,
Ventricelli.

Si sono astenuti i consiglieri:

Introna,
Nicastro.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	44
Consiglieri votanti	42
Hanno votato «sì»	38
Hanno votato «no»	4
Consiglieri astenuti	2

La proposta di legge è approvata.

Si aggiunge il voto favorevole del consigliere Aloisi.

Il consigliere Lanzilotta ha avanzato richiesta d'urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Signor Presidente, dall'esame del tabellone, durante la precedente votazione, ho rilevato che l'assessore al ramo si è astenuto. Vorrei chiedere al Governo se ci sono delle ovvie conseguenze politiche a questo voto di astensione. Chiederei al Presidente, che ormai è sempre assente, o al Vicepresidente se questo dissenso provoca o meno delle conseguenze politiche.

PRESIDENTE. L'assessore Nicastro è in Aula, ma non so se deve motivare il suo voto, anche perché si era rimesso all'Aula. Non so se ci sia qualche autorevole rappresentante del Governo che intenda soddisfare le richieste del collega Ruocco. Poiché nessuno chiede la parola, andiamo avanti.

DDL n. 29 del 28/11/2014 “Norme in materia di composizione dei Collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 6), reca: «DDL n. 29 del 28/11/2014 “Norme in materia di composizione dei Collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

FRIOLO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la III Commissione in data 20 marzo u.s. ha esaminato il Disegno di leg-

ge regionale n. 29/2014 “Norme in materia di composizione dei Collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale”.

La Legge 23 dicembre 2014, n.190 “Disposizioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” ai sensi dei commi 555 e 574 dell'articolo 1 dispone che i collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali, degli IRCCS e delle Aziende Ospedaliere-Universitarie siano composti da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro della Salute e durino in carica tre anni.

Difatti, l'art. 13, c. 1, dell'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 ha recentemente stabilito che “in linea con quanto previsto dall'art. 6, Co. 5 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ed al fine di rafforzare il ruolo dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie e garantirne una composizione coerente con le disposizioni del presente Patto, Governo e Regioni convengono che detti Collegi siano composti da 3 componenti, di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell'Economia e Finanze ed uno dal Ministro della Salute”.

L'Intesa Stato-Regioni fa dunque espresso rinvio anche per le Aziende Sanitarie all'art. 6, Co. 5 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, il quale aveva già disposto che “tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre compo-

menti”, pur precisando – al successivo comma 20 – che “le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica”.

Si è ritenuta opportuna, pertanto, una revisione della normativa regionale vigente in materia, al fine di garantirne la rispondenza alle nuove disposizioni normative nazionali ed agli orientamenti assunti in sede di Intesa Stato-Regioni, oltre che al fine di assicurare il contenimento della spesa e l’uniformità della composizione dei Collegi sindacali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Allo stato attuale, infatti, la composizione dei Collegi sindacali delle Aziende ed Enti del S.S.R. è disciplinata con le seguenti modalità:

a) nelle Aziende Sanitarie Locali il Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., è composto da 5 componenti, due dei quali designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell’Economia e Finanze, uno designato dal Ministro della Salute ed uno designato dalla Conferenza dei Sindaci della ASL interessata;

b) nelle Aziende Ospedaliero Universitarie il Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 517/1999 s.m.i., è composto da 5 componenti, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato dal Ministro della Salute, uno designato dal Ministro dell’Economia e Finanze, uno designato dal Ministro dell’Università e della Ricerca ed uno designato dall’Università interessata;

c) negli IRCCS pubblici non trasformati in Fondazioni il Collegio sindacale, ai sensi del D.Lgs n. 288/2003, dell’Intesa Stato-Regioni 1/7/2004 e dell’art. 14, comma 6, della L.R. n. 12/2005 s.m.i., è composto da 5 componenti, uno dei quali designato dal Ministero della Salute e gli altri quattro designati dalla Regione.

Per quanto sopra, ai sensi dell’art.1 c. 555 e 574 della legge 190/2014, in applicazione dell’art. 13, c. 1 dell’Intesa Stato-Regioni del

10 luglio 2014 (“Patto per la Salute per gli anni 2014-2016”) e dell’art. 6, c. 5 del DL n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, si ritiene che il numero dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie Locali, degli IRCCS e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie debba essere pari a 3 e che tali componenti vengano designati, rispettivamente, uno dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ed uno dal Ministro della Salute.

La discussione in III Commissione, che ha riscontrato la presenza dell’Assessore Pentasuglia, è stata ampia, approfondita e costruttiva ed ha visto coinvolti tutti i rappresentanti dei Gruppi politici presenti.

Il disegno di legge, così come emendato, ha ricevuto il parere favorevole all’unanimità dei voti nel suo complesso, composto da un unico articolo e viene ora sottoposto alla valutazione dell’Aula per l’approvazione definitiva.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all’esame dell’articolato.

Do lettura dell’articolo unico:

art. 1

(Composizione Collegi Sindacali delle Aziende ed Enti del SSR)

1. I Collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali e degli IRCCS del Servizio Sanitario della Regione Puglia, in applicazione dell’articolo 1, commi 555 e 574, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, sono composti – a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge – da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, uno designato dal Ministro dell’Economia e Finanze, uno designato dal Ministro della Salute.

2. I Collegi Sindacali delle Aziende Ospedaliero - Universitarie del Servizio Sanitario della Regione Puglia sono composti – a decor-

rere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge – da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Regione Puglia, uno designato dal Ministro dell'Economia e Finanze, uno designato dall'Università interessata.

Indico la votazione, mediante procedimento elettronico, dell'articolo unico.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Aloisi, Amati, Attanasio,
Bellomo, Blasi, Boccardi,
Caracciolo, Caroppo, Cervellera, Clemente,
Damone, De Biasi, De Gennaro, Di Gioia,
Disabato,
Epifani,
Introna,
Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Longo,
Losappio, Lospinuso,
Maniglio, Marmo, Mazzarano, Mennea,
Minervini,
Negro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
Surico,
Ventricelli,
Zullo.

Ha votato «no» il consigliere:

De Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	37
Hanno votato «no»	1

L'articolo unico è approvato.

Si intende, pertanto, approvato il disegno di legge “Norme in materia di composizione dei Collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale” nel suo complesso.

DDL n. 3 dell'11/03/2015 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24164/2014”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 7), reca: «DDL n. 3 dell'11/03/2015 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24164/2014”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

LONIGRO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare il disegno di legge “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione 24164/2014”.

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione 24164/2014, dell'importo di 7.530,00 euro è riconosciuto legittimo per quanto si espone qui di seguito:

il Settore legale dell'Avvocatura regionale il 20 gennaio 2015 ha trasmesso la copia della sentenza 24164/2014, notificata con formula esecutiva, della Suprema Corte di Cassazione esprimendosi sul ricorso R.G. 24674/2007 promosso dalla Regione Puglia contro Acapt Nord Gargano srl. Avverso la sentenza 617/20067 della Corte d'Appello di Bari, lo dichiara inammissibile condannando la parte ricorrente alle spese del giudizio liquidate in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ed accessori di legge.

Con nota del 4 febbraio 2015 la controparte ha trasmesso la specifica degli importi do-

vuti in esecuzione della sentenza 24164/2014 della Suprema Corte.

La spesa complessiva da sostenere in esecuzione della sentenza, valutata all'esito dell'istruttoria preliminare di 7.530,00 euro è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità è riconosciuta dall'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011 così come modificato dal d.lgs. 126/2014, con legge da parte del Consiglio regionale che provvede entro sessanta giorni dalla relativa proposta, decorsi i quali la medesima si intende riconosciuta.

Alla suddetta spesa si provvederà, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 28/2001, autorizzando il prelievo della somma di 7.530,00 euro dal capitolo di spesa 111090 della UPB 6.2.1 con contestuale impinguamento del capitolo 1318 della UPB 6.2.2.

Il Dirigente del Servizio Programmazione e gestione del Trasporto Pubblico locale provvederà al conseguente atto di impegno e liquidazione della somma di 7.530,00 euro da assumersi sul capitolo 1318; l'atto di liquidazione resterà subordinato al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011.

Signor Presidente, colleghi consiglieri, la discussione nella I Commissione è stata approfondita ed a conclusione dell'esame del provvedimento la Commissione ha espresso, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole.

Per quanto ho innanzi espresso invito, pertanto, questa Assemblea ad esaminare il disegno di legge "de quo" per la definitiva approvazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendoci consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

art. 1

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione 24164/2014

1. Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 24164/2014 della Suprema Corte di Cassazione, dell'importo di euro 7.530,00 è riconosciuto legittimo.

2. Al finanziamento del debito di cui al comma 1 si provvede con la variazione di bilancio deliberata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo unico.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Aloisi, Amati,
Blasi,
Capone, Cervellera, Clemente,
De Gennaro, Di Gioia, Disabato,
Epifani,
Introna,
Laddomada, Lemma, Longo, Losappio,
Maniglio, Marmo, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
Ventricelli.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Boccardi,
Friolo,
Surico.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barba,

Caroppo, Congedo,
De Biasi, De Leonardis,
Lanzilotta, Lospinuso,
Ruocco,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	27
Hanno votato «no»	3
Consiglieri astenuti	9

L'articolo unico è approvato.

Si intende, pertanto, approvato il disegno di legge “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24164/2014” nel suo complesso.

Comunico che la proposta di legge Nuzziello “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 19/2006 ‘Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia’”, di cui al punto n. 8) all’ordine del giorno, viene momentaneamente accantonata in attesa che siano predisposti gli emendamenti.

Proposta di legge alle Camere De Biasi “Realizzazione Zone Economiche Speciali (ZES)”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 10), reca: «Proposta di legge alle camere De Biasi “Realizzazione Zone Economiche Speciali (ZES)” (iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio)».

Invito il consigliere De Biasi a illustrare la proposta di legge.

DE BIASI. Signor Presidente, colleghi

consiglieri, premetto che l’Italia è uno dei Paesi della Comunità europea che maggiormente stanno pagando il prezzo della crisi economico-finanziaria globale, che perdura oramai dal 2009. Analogamente a quanto accade in Grecia e in Spagna, anche l’Italia ha realizzato un intenso programma di tagli alla spesa indispensabili per evitare il *default*. È evidente che un programma di austerità per risultare efficace deve essere necessariamente accompagnato da misure che favoriscano la crescita economica, anche mediante la realizzazione di nuovi investimenti.

In questo contesto si inserisce la necessità e l’opportunità di ricorrere alla realizzazione delle cosiddette Zone economiche speciali (ZES). Una ZES è una zona all’interno di una nazione in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche, costruite con l’obiettivo di attrarre investitori stranieri che potrebbero essere interessati a fare affari in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari.

Alcune delle ZES più estese si trovano in Cina, dove il Governo ha avviato la creazione di tali aree dal 1980 e dove ultimamente si stanno caratterizzando intere Province, ma ci sono esempi anche in Europa (a Madeira e in Lettonia), anche se numerose *free trade zone* in realtà hanno caratteristiche analoghe delle ZES, e ben 14 in Polonia, recentemente rinnovate fino al 2020.

All’interno della zona ZES, le tasse vengono ridotte e possono essere azzerate completamente. Le aziende pagano tariffe più basse. L’idea alla base di una zona economica speciale è che può essere in grado di stimolare una rapida crescita economica. Attrahendo gli investitori stranieri, le nazioni possono attingere ricchezze provenienti da altri Paesi per migliorare le loro economie e le condizioni di vita.

Tali zone possono svilupparsi molto rapidamente, attirando lavoratori provenienti da tutta l’area di riferimento. Numerose nazioni hanno sperimentato un *boom* economico do-

vuto agli effetti istituiti dalla ZES, con un PIL/Area per i primi quattro anni superiore al 300 per cento.

Recentemente anche la Grecia ha manifestato il suo interesse verso l'istituzione di ZES come strumento eccezionale per lo sviluppo di aree depresse, ma con forti potenzialità legate alla presenza di porti di rilievo come il Pireo.

In Italia esistono le condizioni ideali per l'istituzione di una ZES in diverse aree, ma in particolare in regioni in cui sono situati porti di *transshipment*, come la Sardegna, la Calabria o la Puglia; regioni, queste ultime due, che pagano un notevole ritardo in termini di sviluppo economico e sociale, e che quindi rientrano nell'Obiettivo convergenza, cioè tra quelle regioni interessate al sostegno mediante i fondi strutturali della Comunità europea.

I porti favoriscono la circolazione di milioni di contenitori all'anno provenienti da ogni parte del mondo e, quindi, insieme alle aree retrostanti, possono rappresentare i luoghi migliori per l'istituzione di aree di sviluppo per aziende che operano in settori industriali o nella logistica distributiva, ma anche nella filiera agroalimentare e vitivinicola. Tuttavia, per attrarre tali aziende occorre offrire significativi vantaggi fiscali e amministrativi.

In particolare, il porto di Brindisi è il primo porto di *transshipment* nel Mediterraneo e con la disponibilità delle aree retroportuali e aeroportuali ha tutte le carte in regola per favorire la nascita di una zona economica speciale a sostegno di un rapido sviluppo economico e sociale per tutta la Regione Puglia.

A questo si aggiunge che la Regione Puglia si sta dotando di un apposito piano delle infrastrutture regionali che prevede una serie di complessi e articolati interventi infrastrutturali votati al rilancio del Salento intero quale importante polo logistico.

La realizzazione della ZES appare, dunque, la ricetta ideale per rilanciare i *foreign direct investment* in Italia, cioè investimenti esteri in Italia, catalizzando l'interesse di grandi grup-

pi internazionali che oggi non sono in Italia, e nazionali, creando dunque occupazione e sviluppo economico stabile.

Tali benefici sono attesi in misura nettamente superiore alle perdite che l'erario sostiene per incrementare il sistema di incentivazione, dal momento che si tratta di entrate fiscali al momento inesistenti.

In altre parole, se si considerano soltanto i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione di una ZES, il saldo rimane di gran lunga favorevole. Pertanto, il Governo nazionale dovrebbe avere tutto l'interesse a perseguire questo tipo di soluzione per lo sviluppo, lavorando strenuamente con la condivisione dei *partner* europei per superare le eventuali obiezioni in merito al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Grazie.

BELLOMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOMO. Signor Presidente, ringraziando l'Aula per l'approvazione all'unanimità della legge da me proposta...

PRESIDENTE. Non voleva parlare su questo argomento.

BELLOMO. No.

PRESIDENTE. Allora chiudiamo prima la discussione generale...

BELLOMO. Signor Presidente, solo pochi secondi per segnalarle che l'Aula non ha utilizzato il voto elettronico per quella legge, come invece imporrebbe la norma. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei.

Ha facoltà di intervenire l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico*. Signor Presidente, la proposta di una

Zona economica speciale per la Puglia è sicuramente una proposta intrigante, perché è effettivamente duro il periodo di crisi e attrarre investimenti appare indispensabile.

Oggi, tuttavia, scontiamo una situazione che meriterebbe ulteriori approfondimenti. In realtà, in questi mesi ci siamo sentiti e abbiamo dialogato con il consigliere De Biasi e gli ho espresso la mia perplessità nell'individuare solo una zona, quella relativa al porto di Brindisi, come Zona economica speciale, essendovi tante altre aree che vivono una crisi industriale nell'ambito della Puglia.

A questo punto dobbiamo considerare quale può essere oggettivamente l'effetto della proposta. In realtà, la Regione non ha competenza in questa materia: non ce l'ha la Regione Puglia, non ce l'ha nessuna Regione, neanche quelle a Statuto speciale. Le zone economiche svantaggiate prevedono benefici fiscali che può applicare solo ed esclusivamente lo Stato italiano. Quindi, è un compito del Parlamento intervenire su questo tema e non può occuparsene, lo ripeto, la Regione se non abusando delle sue competenze.

In effetti, la proposta si incardina non come una proposta di legge regionale, ma come una proposta da portare al Parlamento.

La verità è che c'è una proposta, quella della Regione Calabria, che riguarda il porto di Gioia Tauro, pendente presso il Parlamento da tre anni, ma non è stata neppure considerata perché, nella politica industriale, valutare la presenza delle zone economiche svantaggiate richiede una capacità d'investimento così elevata che deve diventare strategica.

In altri Stati, infatti, le zone economiche svantaggiate sono considerate come strategiche nella politica industriale, ma nel nostro Paese non è così, anzi, il Governo, fino ad ora, ha scelto un altro tipo di valutazione, cioè ha scelto le zone franche urbane, e su di esse addirittura non ha investito esso stesso, ma ha voluto che investissero le Regioni. Tant'è che, anche per le zone franche urbane, ad aver messo 64 milioni di euro nella vecchia pro-

grammazione non è stato il Governo, che tuttavia ha previsto lo strumento, ma è stata la Regione Puglia, che per quello strumento così congegnato ha dovuto investire 64 milioni di euro, senza avere una piena condivisione della strategia che era posta alla base.

Ora, prevedere solo una zona economica svantaggiata e solo per l'area di Brindisi, ci porterebbe in un vicolo cieco. In realtà, noi abbiamo strumenti di politica industriale che ad oggi hanno attratto investimenti e sono, in particolare, investimenti attratti con 44 contratti di programma, di cui 17 di multinazionali estere, che hanno portato a investire nel nostro territorio oltre 1 miliardo 200 milioni di euro.

In effetti, questa politica consente di fare investire qui e ora, e in territori che vanno dal Gargano al Salento, e non di individuare una sola area sulla quale muoversi.

Per questa ragione mi permetto di proporre al consigliere De Biasi e ai colleghi tutti un ordine del giorno, che vorrei definire compiutamente con i colleghi, in maniera tale da sottoporre al Governo e al Parlamento la necessità di valutare la politica industriale in maniera seria rispetto al Mezzogiorno, concorrendo agli strumenti d'incentivazione che le Regioni Obiettivo convergenza impiegano e stabilendo modalità di intervento che oggettivamente realizzano i risultati.

Purtroppo, invece, accade frequentemente che, anziché investire le risorse nelle Regioni Obiettivo convergenza, c'è addirittura una sottrazione di risorse a favore di tutto il Paese.

PRESIDENTE. Colleghi, se siete stanchi possiamo anche interrompere la seduta; non è obbligatorio restare in Aula. Se non siamo in grado di andare avanti e di svolgere i lavori all'insegna del rispetto dei colleghi che parlano, sospenderò la seduta, tanto il Consiglio è convocato anche per domani e per sabato, e se sarà necessario possiamo lavorare anche domenica.

Non è un problema, è sufficiente mettersi

d'accordo. Se dobbiamo lavorare sino alle 18, dobbiamo farlo in un clima di normalità. Se invece siamo stanchi, sospendo la seduta.

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico*. Ad oggi, quindi, questa proposta di legge non è accoglibile e ha il parere contrario del Governo perché riguarda soltanto un'area della Puglia e non, invece, altre aree altrettanto disagiate, come per esempio la zona intorno al porto di Taranto, la zona intorno al porto di Molfetta, le aree industriali che sopportano un peso della crisi assolutamente importante.

Oggettivamente, però, la scelta di non accoglierla non produce danno all'idea complessiva di attrarre investimenti stranieri, perché noi dobbiamo chiedere al Governo e al Parlamento di lavorare per una politica industriale a supporto del Mezzogiorno che incentivi l'internazionalizzazione, che sostenga gli investimenti anche stranieri da noi e che aiuti le imprese a sopportare questo periodo di crisi.

Se le zone franche urbane non hanno assolutamente funzionato, a maggior ragione non può funzionare una ZES, che è limitata e non prevede oggettivamente un intervento concreto in termini di fondi comunitari e in termini di strumenti di incentivazione.

Per questa ragione, vi chiederei la possibilità di redigere un ordine del giorno in maniera tale che, alla fine della seduta odierna, avendolo condiviso, possiamo portarlo in Aula e fare una proposta seria che riguardi tutto il territorio regionale e consenta di aiutare le imprese così in difficoltà in questo momento.

PRESIDENTE. L'assessore Capone propone all'Aula e anche al collega De Biasi di riassumere la proposta di legge in un ordine del giorno, in una raccomandazione al Governo.

Invito il proponente consigliere De Biasi a esprimersi su questa proposta.

DE BIASI. Signor Presidente, non sono

d'accordo sulla proposta dell'assessore. Vorrei ricordarle, assessore, che lei ha portato avanti il discorso delle zone franche urbane e lo ha fatto a spada tratta, tant'è che non ci sono finanziamenti da parte dello Stato, ma ce ne sono stati solo della Regione Puglia per 64 milioni.

Chiedo all'assessore quale sarebbe la differenza fra la ZES e una zona franca urbana. La zona franca urbana è molto ristretta, a differenza della ZES, che è invece più grande. Se vanno bene le zone franche urbane, perché non dovrebbero andare bene le ZES? Lo chiedo all'assessore.

Ricordo, inoltre, e lo ha detto anche l'assessore, che non ci sono finanziamenti a carico della Regione Puglia. Di conseguenza, dove sarebbe il problema?

È vero che la proposta della Regione Calabria giace ancora nei cassetti della Camera e del Senato, però devo ricordare all'assessore che la ZES della Lombardia è in dirittura d'arrivo, anche se è stata presentata dopo quella di Gioia Tauro.

Infine, siccome sul discorso delle ZES abbiamo lavorato ma non abbiamo concluso niente, sono disponibile ad inserire altre aree, come ha detto l'assessore, ad esempio il porto di Taranto e il porto di Molfetta. Se loro sono d'accordo, ci fermiamo un attimo, modifichiamo la legge e la portiamo avanti. Se, invece, loro non sono d'accordo, io non ritiro niente e vado avanti con la proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico*. Consigliere De Biasi, nel mio interesse c'è l'idea di difendere l'intera Puglia, quindi la sua proposta finale oggettivamente non può non meritare consenso.

A mio avviso, l'ordine del giorno potrebbe essere predisposto in forma più compiuta, non limitandosi a chiedere solo questo intervento. Se, però, lei ritiene di non ritirare la sua pro-

posta, dobbiamo fermarci un momento e costruire un emendamento che preveda altre aree della Puglia.

Signor Presidente, chiedo un po' di tempo per predisporre l'emendamento.

PRESIDENTE. Se si tratta di consentire al Governo di predisporre un emendamento estensivo, che dà alla proposta di legge del collega De Biasi maggiore forza e capacità di corrispondere alle esigenze della Puglia, sospendiamo la discussione su questo argomento e passiamo al punto successivo.

DDL n. 5 del 18/03/2014 “Disciplina della tutela e dell'uso della costa”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 5), reca: «DDL n. 5 del 18/03/2014 “Disciplina della tutela e dell'uso della costa”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

CARACCILO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, come è noto la direttiva Bolkstein, direttiva 2006/123/CE, che riguarda i “servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento”, ricomprendendosi fra i destinatari della normativa anche le imprese turistico-balneari esistenti nel nostro territorio, per quanto concerne le concessioni demaniali marittime, ha contestato all'Italia:

- la compatibilità del diritto di insistenza (preferenza del concessionario attuale, in sede di rinnovo del titolo concessorio, nei confronti degli altri istanti);

- la compatibilità del rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale di cui all'art. 1, c. 2, d.l. 400/1993, convertito in L. 494/1994, e successivamente modificato dall'art. 10 L. 88/2001.

A parere della Commissione Europea detti

due aspetti contrastano con i principi di libertà di stabilimento delle imprese comunitarie (art. 43 Trattato CE) e di imparzialità, trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione dei concessionari (art. 12, direttiva 2006/123/CE).

L'Unione Europea, di conseguenza, ha aperto nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento, in materia di concessioni demaniali marittime, ai contenuti della Direttiva Bolkstein.

Anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è più volte espressa ponendo l'attenzione sulla effettiva distorsione della concorrenza da parte della normativa nazionale e regionale di settore.

Il nostro Paese si è adeguato al “primato” del diritto comunitario modificando con l'art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in Legge n. 25 del 26/2/2010, l'art. 37 comma 2 del Codice della Navigazione, il quale, nella versione attuale, dispone che «Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili».

È stato contestualmente abolito anche il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, di cui all'articolo 01, comma 2, del D.L. n. 400/1993, il quale prevedeva che le concessioni demaniali marittime avessero una durata di sei anni e fossero automaticamente rinnovate ad ogni scadenza per ulteriori sei anni, a semplice richiesta del concessionario.

Il legislatore, tuttavia, ha operato la scelta di salvaguardare gli investimenti degli imprenditori balneari e con la Legge 25/2010, ha stabilito che le concessioni demaniali marittime, in essere alla data del 30 dicembre 2009, debbano essere prorogate al 31 dicembre 2015 e successivamente, con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto la proroga *ex lege* al 31 dicembre 2012, “nelle more del procedimento di revisione del quadro norma-

tivo in materia di rilascio delle concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreativa”.

Ulteriore novità legislativa, meritevole di rilievo nell'ambito demaniale marittimo, è rappresentata per quel che concerne il procedimento di adozione dei Piani Regolatori Portuali l'art. 5bis, comma 7 (inserito dall'art. 48 legge 24 marzo 2012 n. 27), della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti classificati di interesse regionale ex art. 4 della medesima legge.

Si premette, per chiarezza espositiva, che la legge 84/94 (riordino della legislazione in materia portuale), al comma 3 dell'art. 5, stabilisce che, nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), “nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.”

Ai sensi dell'art. 5 successivo della medesima legge, anche nei porti di rilevanza economica regionale (categoria II, classe III), con esclusione di quelli destinati esclusivamente alla nautica da diporto, le scelte strategiche di sviluppo spaziale e funzionale dell'area portuale, l'ambito territoriale, l'assetto complessivo e le condizioni di compatibilità ambientale e di identità dei luoghi, nonché la valorizzazione dell'interazione città-porto, sono definiti dal Piano regolatore portuale (PRP). Le previsioni del PRP non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

Nel dettaglio all'art. 5 bis (inserito dall'art. 48 legge 24 marzo 2012 n. 27), comma 7 si prevede che “Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedi-

mento di adozione del Piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.”

Con la novella normativa, la disciplina di cui al comma 3 dell'art. 5 della L. 84/94 conserva l'ambito di applicazione residuale dei porti di cui alla categoria II, classi I e II nei quali non è istituita l'autorità portuale.

Resta fermo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 5 della L. 84/94, ovverossia che “Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi approvato dalla Regione.

Nei porti di rilevanza regionale assume rilievo, anche alla luce della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, il ruolo fondamentale del Comune nel processo di adozione del Piano Regolatore Portuale, quale atto di governo esecutivo del territorio di competenza comunale. In questo contesto normativo, notevolmente mutato rispetto al periodo di adozione della L.R. 17/2006, si inserisce la nuova legge regionale sulla disciplina e l'uso della costa che, rispetto alla legge regionale 23 giugno 2006, n.17, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- rispetto della direttiva servizi 2006/123/CE e conformazione al diritto comunitario per quanto riguarda l'impossibilità del rinnovo automatico delle concessioni demaniali e del diritto di preferenza accordato al concessionario uscente in sede di rinnovo;

- disciplinare il procedimento di adozione del Piano regolatore Portuale e cioè la pianificazione dei porti di interesse regionale, dando esecuzione al disposto dell'art. 5 bis comma 7 della Legge 84/94 (inserito dall'art. 48 legge 24 marzo 2012 n. 27);

- delimitare le funzioni regionali in maniera che l'attività di consulenza e supporto ai Comuni costieri lasci il posto all'emanazione di linee guida, contribuendo così ad una ge-

stione amministrativa del demanio marittimo più vicina alle esigenze territoriali;

- dare dignità normativa alle ordinanze amministrative, ex ordinanze balneari e delegificazione di alcune norme di dettaglio, previste nella L.R. 17/2006 e ora disciplinate nella stessa ordinanza amministrativa;

- garantire il rispetto dei principi, di rango comunitario e nazionale, di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, libera concorrenza nel procedimento di rilascio delle concessioni demaniali marittime di competenza comunale, attraverso procedure di evidenza pubblica;

- costituire l'Osservatorio Regionale della Costa (ORC), quale struttura di gestione dei dati territoriali, di vigilanza e monitoraggio del territorio costiero, dando esecuzione alla Deliberazione n. 460 del 4/4/2006 con cui la Giunta Regionale ha delineato l'azione regionale da attuare in materia di Demanio Marittimo.

- semplificazione e snellimento dell'impianto legislativo regionale di settore, mediante abrogazione di norme non più rispondenti al quadro normativo, comunitario e nazionale.

Si procede ad una breve disamina per ogni articolo, sottolineandone gli aspetti più salienti ed innovativi.

TITOLO I – Principi generali e pianificazione

Art. 1 - Oggetto e principi generali.

Questo articolo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni.

È meritevole di rilievo anche il riferimento all'armonizzazione delle attività produttive, in particolare del turismo balneare e della diporistica nautica, con le utilizzazioni e destinazioni pubbliche.

Viene anche distinto il demanio marittimo

di competenza regionale in demanio costiero e demanio portuale.

Art. 2 - Pianificazione.

Si specifica che l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo ha luogo sulla base della pianificazione costiera, a livello regionale, comunale e della pianificazione portuale.

Si dà rilievo in questo processo alla collaborazione con le Amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio marittimo e all'ascolto delle associazioni portatrici di interessi.

Art. 3 - Piano Regionale delle Coste.

Si delineano i contenuti del Piano Regionale delle Coste, strumento della pianificazione regionale costiera, l'organo regionale competente alla sua adozione, all'approvazione ed il procedimento da seguire.

Art. 4 - Piano Comunale delle Coste.

Si chiarisce che i Piani Comunali delle Coste devono essere conformati ai principi e alle norme del Piano Regionale delle Coste.

Art. 5 - Pianificazione dei porti di interesse regionale.

Questo articolo introdotto nella presente legge, definisce per i porti regionali, ad esclusione di quelli destinati alla nautica da diporto, gli aspetti che sono definiti dal Piano Regolatore Portuale, atto normativo di governo del territorio di competenza comunale.

Si dà specifica attuazione all'art. 5 bis, comma 7 della Legge 84/94, così come introdotto dall'art. 48 Legge 24 marzo 2012 n. 27, disciplinando il procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale.

Resta ferma l'approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale.

Si rappresenta che il procedimento di variazione del Piano Regolatore Portuale segue il medesimo iter, tranne che per le varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali.

È inoltre contenuto l'importante principio per cui le concessioni demaniali marittime devono essere conformi al Piano Regolatore Portuale, la cui attuazione costituisce ragione

di pubblico interesse per la revoca, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni con lo stesso in contrasto.

Art. 6 - Ripartizione delle funzioni amministrative.

Si elencano per la Regione le funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale, tra cui, a titolo non esaustivo: la disciplina dell'utilizzazione delle aree marittime per finalità turistico-ricreative, mediante ordinanze amministrative; emanazione di linee guida ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge; Osservatorio Regionale delle Coste. Ai Comuni è conferito l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative al demanio marittimo, fatte salve quelle individuate nell'articolo precedente.

TITOLO II - Disposizioni generali

Art. 7 - Sistema Informativo del Demanio - SID.

Si richiama il Sistema Informativo del Demanio e gli si conferisce il carattere di obbligatorietà, da parte dei Comuni, per la gestione amministrativa dei procedimenti di competenza.

Art. 8 - Concessioni di competenza comunale.

Trova espressione il principio di rango comunitario, recepito nel nostro ordinamento, confermato dagli orientamenti giurisprudenziali, della necessità della scelta del concessionario attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

Si disciplina il procedimento di rilascio, il contenuto minimo del bando e sue forme di pubblicazione.

Art. 9 - Concessioni per la nautica da diporto.

Si richiama il disposto del D.P.R. 509/97 (regolamento che disciplina il procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto).

Si rappresenta che i progetti relativi alle opere per la nautica da diporto-approdi turi-

stici, sono conformi al Piano Regolatore Portuale, tranne che per il caso delle varianti esclusivamente tecnico- funzionali, delle quali viene precisata la natura, sulla cui ammissibilità è chiamato a pronunciarsi il Servizio regionale competente nell'ambito della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 5 del D.P.R. 509/97.

Si esamina il procedimento di presentazione dell'istanza di concessione, da parte del promotore e di approvazione dei progetti (preliminare ed esecutivo).

Si specifica la competenza all'attività di vigilanza e collaudo prevista dall'art. 8 del D.P.R. 509/97.

Art. 10 - Revoca, decadenza e sospensione della concessione.

Si esaminano i casi di decadenza, revoca e sospensione della concessione, previsti da Codice della Navigazione e si aggiunge un'ulteriore ipotesi di decadenza, da comprendere nel caso previsto di inadempienza ai sensi dell'art. 47 comma f, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dalle ordinanze amministrative regionali nelle materie descritte.

Art. 11 - Affidamento in gestione - subingresso nelle concessioni turistico ricreative.

Si esaminano le ipotesi che devono ricorrere per consentire l'affidamento previsto dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione e il subingresso ai sensi dell'art. 46 del Codice di Navigazione.

Art. 12 - Autorizzazione ex art. 55 del Codice della Navigazione.

Si tratta del parere dell'Ente gestore (Regione/Comune) relativo alle autorizzazioni per erigere nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo.

Art.13 - Vigilanza.

Si rappresenta che le funzioni di vigilanza sul demanio marittimo, connesse e strumentali all'attività di gestione, sono esercitate dalla Regione e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO III - Norme transitorie e finanziarie.

Art. 14 - Norme di salvaguardia per la pianificazione costiera.

Sono indicate le fasce di rispetto nelle quali è vietato il rilascio e la variazione delle concessioni. Si vieta la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo, si fa obbligo di rimuovere quelle già realizzate e non autorizzate, pena l'automatica decadenza dalla concessione.

Si riserva una percentuale del 60 per cento del territorio demaniale marittimo del Comune costiero alla libera balneazione e all'uso pubblico.

Si dispone che i Piani Comunali delle Coste classifichino la valenza turistica del territorio costiero ai sensi della L. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Si elencano altre gravi violazioni degli obblighi concessori, motivo di immediata decadenza.

Art. 15 - Norme transitorie.

Si disciplina l'attività concessoria in via transitoria con l'espresso richiamo - in mancanza del PCC - all'applicazione del vigente Piano regionale delle Coste.

Art. 16 - Riparto risorse economiche.

Si dispone come ripartire l'introito derivante dal pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime tra Comuni e Regione.

Ai Comuni, in ogni caso, spetta la verifica dell'esatto adempimento, da parte del concessionario, del pagamento del canone e dell'imposta regionale.

Art. 17 - Norma finanziaria.

Si descrivono i capitoli di entrata e di uscita del bilancio regionale, per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

TITOLO IV

Art. 18 - Abrogazione.

Sono abrogate le norme in contrasto con il presente disegno di legge, in particolare la L.R. 17/2006 che finora ha disciplinato la tutela e l'uso della costa nella Regione.

Si ringrazia la struttura competente e la V Commissione tutta per la fattiva collaborazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendoci consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I

Principi generali e pianificazione

art. 1

Oggetto e principi generali

1. Nell'ambito della gestione integrata della costa, la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni.

2. Per gestione integrata della costa s'intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all'uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.

3. Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale s'intendono tutte le attività e i compiti individuati dall'articolo 105, comma 2, lettera 1), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

4. L'azione regionale in materia di demanio marittimo si conforma ai seguenti principi:

- a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell'ambiente;
- b) pianificazione dell'area costiera;
- c) accessibilità ai beni del demanio marit-

timo e al mare territoriale per la loro libera fruizione;

d) semplificazione dell'azione amministrativa;

e) trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi;

f) integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione;

g) decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;

h) armonizzazione delle attività produttive e in particolare del turismo balneare e della diportistica nautica, con le utilizzazioni e le destinazioni pubbliche.

5. Sono escluse dalla competenza regionale:

a) le aree del demanio marittimo e del mare territoriale necessarie all'approvvigionamento di fonti di energia, ai sensi del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

b) i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione Puglia;

c) i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, come classificati dall'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni;

d) le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle Autorità portuali, istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 84/1994.

6. Il demanio marittimo di competenza regionale è distinto in demanio costiero e demanio portuale. Al demanio portuale appartengono i porti classificati regionali (categoria II - terza classe), ai sensi della legge n. 84/1994, compresi quelli con destinazione da diporto. Essi costituiscono il Sistema dei Porti della Regione Puglia.

A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma del consigliere Laddo-

mada, del quale do lettura: «All'art. 1, punto 4, lettera c), dopo le parole "per la loro libera fruizione" aggiungere "anche ai disabili"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Pianificazione

1. L'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione costiera, che si articola nei livelli regionale e comunale, nonché della pianificazione portuale.

2. Il processo di pianificazione si conforma ai principi enunciati all'art. 1, comma 4 e al principio della leale collaborazione interistituzionale; ha luogo con la partecipazione delle Amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio marittimo e sentite le associazioni portatrici di interessi generali in materia ambientale e turistica.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, anticipo che non interverrò nuovamente in dichiarazione di voto.

Si tratta di un provvedimento di legge molto atteso, che si chiama "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" (viene prima la parola "tutela") ed è composto da diciotto articoli. Vedo che, su diciotto articoli, sono stati presentati dodici emendamenti: diciotto articoli di un provvedimento che riguarda la tutela della costa e dodici emendamenti.

Leggendo qua e là fra questi emendamenti, mi pare che la filosofia di tutte e dodici le

proposte sia di fare un po' meno tutela e un po' più di uso della costa.

Chiedo all'assessore Di Gioia se, a fronte di un disegno di legge di tutela di diciotto articoli e di dodici emendamenti, di maggioranza e opposizione, di uso, non ritenga più opportuno ritirare il provvedimento per evitare che esso venga, sì, approvato, ma in maniera totalmente stravolta rispetto alla sua impostazione originaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore al bilancio*. Questo provvedimento è stato di fatto immaginato come una riscrittura della legge n. 17/2006. Quindi, oggi non riproponiamo delle novità nella maggior parte degli articoli, ma per comodità di lettura e anche per creare una sorta di testo raccordato abbiamo posto gli emendamenti, sia della Commissione sia quelli che dovessero eventualmente essere approvati oggi, in un unico articolato testo.

Dal 2006 ad oggi, in nome di un'astratta "tutela", abbiamo avuto di fatto l'immobilismo completo nel settore delle concessioni demaniali, soprattutto per l'utilizzo delle spiagge, e i Comuni della Puglia non sono stati in grado di redigere il Piano comunale delle Coste.

Tutti i Comuni della Puglia, con una legge del 2006 e un Piano regionale del 2011, sono inadempienti. Abbiamo provato in Giunta, anche con azioni legate a una persuasione incisiva da un punto di vista amministrativo, a sollecitare i Comuni, a diffidarli per i commissariamenti, fino ad arrivare quasi all'individuazione dei Comuni da commissariare.

Ad oggi, nonostante tutte queste attività, i Piani comunali, che sono gli atti propedeutici di programmazione, non sono stati proposti. Questo significa bloccare completamente tutta l'attività economica collegata alle nuove concessioni sia su spiaggia libera sia su spiaggia eventualmente da concedere. È stata bloccata

tutta l'attività anche di ridefinizione degli stabilimenti in corso di concessione, perché l'approvazione del Piano delle coste è l'elemento discriminante, dopo il quale si può procedere a una serie di attività.

Dunque, da un lato abbiamo avuto i Comuni nella difficoltà di adempiere a una legge che – lo ripeto – ha diversi anni; dall'altro, nella interlocuzione con i Comuni e con i concessionari, abbiamo verificato (ad avviso mio, ma anche di quelli che si confrontano con noi quando scriviamo l'ordinanza demaniale) che ci sono alcuni articoli che hanno una portata che esorbita non dico la ragionevolezza, ma quantomeno la proporzione tra cause ed effetto.

Ad esempio, c'è una serie di norme sanzionatorie circa la decadenza delle concessioni che è sproporzionata rispetto a quella che si vuole chiamare "tutela". Il fatto di non affiggere l'ordinanza balneare in maniera adeguata e ben visibile comporta, per i titolari degli stabilimenti, la decadenza della concessione. Mi pare una tale sproporzione che, dovendo procedere ad adeguamenti tecnici e rispondere alle esigenze che l'ANCI ci pone circa la scrittura di alcuni articoli, abbiamo approfittato per semplificare – non eliminare – il regime sanzionatorio, per trasformare una decadenza in una sanzione pecuniaria, per fare in modo che ci sia una sorta di eguale trattamento rispetto a imprese simili che, però, non esercitano esclusivamente sull'attività di concessione.

Questo è il tema. La tutela rimane invariata ed è anche salvaguardata dalle ordinanze che scriviamo, laddove abbiamo addirittura cura di inibire delle attività preparatorie della sabbia, perché è possibile che ci sia la nidificazione di specie protette.

Tuttavia, noi abbiamo assoluto senso della realtà, perché credo che in nome della tutela non si possa imbrigliare uno dei settori economici più importanti in assoluto.

Soprattutto – lo dico all'attento Presidente, che giustamente mi chiede ragione di questo

intervento – con questa legge rispondiamo a un problema. Dal 2006 ad oggi il TAR e il Consiglio di Stato, in assenza dei Piani delle coste, comunque hanno consentito un'attività che non è stata programmata da nessun Comune, ma è stata imposta dai tribunali.

Questa circostanza pone i Comuni spesso in una situazione di soccombenza e di incapacità di rispondere anche ai requisiti minimi che il TAR richiede, ad esempio, per individuare le assegnazioni in quelle aree che potrebbero utilmente essere destinatarie di concessioni ulteriori. Facciamo anche questo.

Il percorso è stato tortuoso, poiché bisogna contemperare tanti interessi. Mi rendo conto che forse si potrebbe realizzare anche una legge migliore, però questa è la legge con il maggior punto di equilibrio che abbiamo trovato tra i fruitori, la tutela ambientale, i concessionari, l'ANCI e le istanze del Servizio patrimonio e demanio della Regione.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, per una volta, negli ultimi due anni, sono in accordo con quanto affermato dall'assessore Di Gioia. Questo significa che non vi dovete preoccupare, collega Romano.

In questo caso, tutta la materia ha necessità di essere rivista non per abbassare le tutele, ma per rendere esercitabile l'attività di cui stiamo parlando.

Oggi siamo in presenza di numerosi emendamenti che sono stati concordati con le associazioni interessate e con l'assessore, perché avevamo sollevato una questione procedurale che, secondo me, non era solo procedurale ma anche di sostanza, cioè quella di completare il provvedimento in Commissione attraverso l'audizione degli altri organi dello Stato interessati alla questione.

Ritenevamo, infatti, che alcune parti della legge eccedessero i poteri effettivi della Re-

gione e travalicassero gli stessi per entrare in quelli di altre istituzioni.

Quello che stiamo facendo ora è rendere praticabile l'attività in attesa del nuovo Consiglio, quindi nulla di strano e nulla di pericoloso per la tutela delle coste pugliesi. Anzi, credo che tutti quanti dobbiamo convenire che alla tutela delle coste ci tiene sia il cittadino comune sia quanti vi operano e noi che dobbiamo legiferare.

Alcuni emendamenti sono concordati con gli operatori del settore, con le istituzioni e con l'assessorato. Dunque, credo che di fronte a una situazione di questo genere si possa procedere. Poi ci sono emendamenti che il Governo ha dichiarato di non condividere ed evidentemente saranno sottoposti al giudizio sovrano del Consiglio.

Questa è la situazione in cui ci troviamo. Tornare indietro non è richiesto nemmeno dalle stesse organizzazioni, perché significa – come ha detto il consigliere Losappio – ritirare il provvedimento e lasciare in capo alle aziende tutti i problemi che il famoso Piano delle coste ha determinato. Oggi noi stiamo aprendo soltanto una fase intermedia per approdare successivamente (secondo me, questo dovrà fare il prossimo Consiglio) alla rivisitazione totale della materia.

Chiedo dunque di andare avanti su questi emendamenti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MANIGLIO

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, il collega Marmo aveva addirittura chiesto formalmente, per lettera, il ritiro di questo provvedimento e il suo ritorno in Commissione.

Ovviamente è stato predisposto un lavoro emendativo, come è stato qui riferito, con i portatori di interesse (*stakeholder*, portatori di

interessi o “lobbisti” come lo si intende nel mondo anglosassone)...

MARMO. Lobbisti sono quelli che fanno gli affari...

LOSAPPIO. No, nel mondo anglosassone non è così. Quelli sono i lobbisti italiani, quelli meridionali. Si sa che negli Stati Uniti è un lavoro istituzionalizzato.

Dunque, dopo questo lavoro emendativo predisposto con i portatori di interesse, il consigliere Marmo non vede più la ragione di tornare indietro, visto che il provvedimento è stato migliorato.

Mi pongo, però, la seguente domanda: perché è arrivato in Commissione un provvedimento con tali strafalcioni? Chi ne risponde politicamente? Quando si riferisce che è stato eliminato con un emendamento un comma che prevedeva la decadenza della concessione in caso di mancata affissione dell'autorizzazione balneare, che è veramente una cosa assai singolare, qualcuno però lo aveva scritto nel provvedimento legislativo. Insomma, bisognava aspettare l'Aula e l'emendamento concordato dopo l'ultimo incontro per capire che qualcosa non funzionava in quel provvedimento?

Pertanto, la mia osservazione sul fatto che, se un provvedimento di 18 articoli porta 12 emendamenti, qualcosa non funziona non è del tutto peregrina. Forse, piuttosto che andare a vedere, nel passato, l'attività e le iniziative svolte da altri assessori in quel settore, un minimo di prudenza e qualche scusa per come si è arrivati in Aula con questo provvedimento sarebbero stati necessari.

Per queste ragioni noi ci asteniamo sul provvedimento. Alcune delle motivazioni possono essere senz'altro fondate e comprovate. Qualcun'altra, in relazione alla tutela, può essere oggetto di un diverso punto di vista.

Per esempio, il primo emendamento sull'articolo 10 è una norma che cerca di contrastare il

lavoro nero, che noi sappiamo essere – ahinoi – una piaga della nostra regione anche in quel settore, per difendere le imprese oneste, che sono sicuramente la maggioranza, che pagano di persona perché, essendo oneste, fanno tutte le cose come prevedono il contratto di lavoro e la legge e, quindi, si caricano di ulteriori aggravii fiscali e finanziari da una concorrenza disonesta.

È evidente che, se io derubrico a sanzione amministrativa l'individuazione di violazione del contratto di lavoro, non sto facendo proprio un gran piacere alle imprese oneste, e tantomeno ai lavoratori. Come si vede, quindi, su alcuni emendamenti la valutazione può essere anche non perfettamente coincidente.

Per questi motivi noi ci asteniamo anche sull'articolo 2.

ATTANASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ATTANASIO. Signor Presidente, per larghe vedute io sono d'intesa e d'accordo con il lavoro fatto dall'assessore e, per taluni aspetti rilevati nella fase finale e residuale dell'intervento del consigliere Losappio, sono altrettanto d'accordo con lui.

Che cosa si è voluto fare, anche se la prossima legislatura se ne dovrà occupare in maniera ancora più organica? Si è cercato di rendere le norme non eccessivamente vessatorie e, per alcuni aspetti, demenziali; tant'è vero che, proprio recuperando l'ultima parte dell'intervento del consigliere Losappio, il tema caro al lavoro è nella nostra reciprocità.

Io trovo proprio nell'articolo 10, comma 3, una vera incongruenza, laddove c'è la sanzione, in caso di reiterata mancata affissione dell'autorizzazione della concessione demaniale, della revoca della stessa, fatto salvo poi dire che si revoca la concessione nel momento in cui, per accertamento, si riscontrano dei lavoratori in nero a seguito di sentenza passata

in giudicato, ossia dieci o vent'anni dopo il momento in cui è stata riscontrata l'infrazione.

Probabilmente il consigliere Losappio mi ha letto nel pensiero e credo di poter avere, per alcuni aspetti, anche il sostegno delle associazioni di categoria. Hai detto bene, collega: qui chi soffre sono coloro i quali pagano le tasse, assumono per bene i lavoratori e, naturalmente, subiscono la concorrenza di coloro i quali sono più temerari e durante la stagione estiva assumono del personale non assumendolo, ossia tengono personale non assunto.

Questo è un punto di forte sensibilità da parte della mia persona, che credo possa essere condiviso, tant'è che nell'emendamento, che l'assessore può far suo o può anche mitigare, seppure in maniera coerente rispetto a quanto io sto dicendo, io prevedo che, di fronte all'accertamento di un lavoratore in nero all'interno di uno stabilimento balneare, arrivi la revoca ovvero la possibilità di tramutare un fatto tanto grave in una sanzione da 5.000 a 10.000 euro.

Se leggiamo attentamente questa norma, che, lo ricordo bene, è stata fatta nella passata legislatura, troviamo una certa dose – passatemi il termine – di furore ideologico. Per quanto mi riguarda, i titolari concessionari di stabilimenti balneari non sono in alcun modo da demonizzare. Anzi, essi rappresentano una cerniera fra quello che dovrebbe essere sempre di più il nuovo profilo della regione, ovvero le attività turistico-alberghiere, e i fruitori – noi tutti – di servizi, in perfetto equilibrio con norme che ancora, ossessivamente, la Regione Puglia si ostina a fecondare in maniera demenziale.

Voglio ricordare che la settimana scorsa noi abbiamo approvato, con ben 28 articoli, la regolamentazione di somministrazione, all'interno di pescherecci turistici, di cibi e bevande. Da una parte, noi reiteratamente diciamo di ridurre, snellire ed essere chiari, ma, dall'altra parte, ossessivamente produciamo norme.

Io insisto, qualcuno mi deve spiegare per-

ché io debba perdere la concessione nel momento in cui non l'ho affissa per una o due volte. Occorre, peraltro, specificare che cosa significa "reiterato", se si tratti di due, tre o ventitré volte.

Gli operatori devono lavorare serenamente. Sull'amovibilità o il mantenimento di strutture amovibili utilizzabili durante il periodo estivo ricordo in Commissione, nella scorsa legislatura, una battaglia in cui un Gruppo, al termine di ogni stagione, voleva la rimozione di strutture amovibili, con costi incredibili e depauperamento dovuto allo stesso monta e smonta. Soprattutto è stato appurato che calcinacci, residui edili e altro procuravano un nocumento maggiore alla fauna, alla flora e all'ambiente rispetto al mantenimento delle stesse strutture.

Io, quindi, non demonizzo gli operatori. Voglio, però, che la Regione interagisca in maniera alta e nobile, senza *lobby*, col profilo della collaborazione, con persone perbene, che rispettino le leggi, a partire da quella del lavoro.

Se questa norma non viene emendata, resta così come l'abbiamo partorita in passato, quando non tutelava il livello di regole relativamente all'assunzione.

Da ultimo, in soccorso agli operatori non avviene una carineria della politica, il che sarebbe anche lobbismo, seppur nobilitato nei Paesi anglosassoni. Una sentenza mirabile, che invito tutti a leggere, del TAR Sicilia espone chiaramente le modalità e i modi di fare intrapresa e il fatto che la concessione conferisca la possibilità di sub-concessionare.

Ripeto, questo non è un *sentiment* mio o del consigliere regionale, ma deriva da norme o sentenze che il legislatore regionale, nel momento in cui gli vengono sottoposte e in cui le valuta, non può non tenere in considerazione.

Mi avvio a concludere, invitando l'assessore a valutare in particolar modo quell'emendamento su chi si macchia di assumere lavoratori in nero. Io credo che il Consiglio regionale, con

l'apprezzamento delle associazioni di categoria, debba inviare un segnale esemplare.

LEMMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEMMA. Vorrei brevemente motivare le ragioni della mia astensione. Facendo parte della Commissione, ricordo perfettamente le motivazioni attraverso le quali l'assessore al ramo presentò questo disegno di legge, ribadendole peraltro, poco fa, nel suo intervento e rilevando, cioè, quanto l'attività di pianificazione e di programmazione, evidentemente di competenza degli Enti locali, non sia stata evasa in questo periodo legislativo.

Io, però, francamente, avendo letto le proposte emendative che sono state presentate *in primis* a sua firma oggi in Aula, non colgo il nesso fra quelle proposte emendative e il tema, che io condivido e che ho condiviso in Commissione, riguardante la difficoltà di programmazione e di pianificazione da parte degli Enti e, quindi, la necessità della Regione di intervenire e subentrare in merito.

Diverse proposte, secondo una lettura che mi riservo di approfondire durante l'avanzamento della discussione in Aula, a me sembrano puntare unicamente e legittimamente, ma, per quanto mi riguarda, in questo caso troppo velocemente quanto alla nostra attenzione, a ridurre il numero di provvedimenti adottati perché alcune norme, peraltro dalla stessa Regione individuate, vengano rispettate.

Per carità, un processo di semplificazione e di liberalizzazione del percorso normativo è sicuramente auspicabile, se questo diventa effettivamente di ostacolo, ma, sulla base della lettura che ho fatto, alcuni di questi emendamenti non mi pare vadano esattamente verso l'indirizzo che è stato anticipato.

Per queste ragioni, a meno che non ci siano durante il dibattito modifiche eventuali o interventi di chiarimento ulteriore, anticipo il mio voto di astensione.

MAZZARANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZARANO. Signor Presidente, intervengo innanzitutto per ringraziare l'assessore Leo Di Gioia per il lavoro svolto nelle ultime ore, frutto – credo – della necessaria modifica di cui aveva bisogno il provvedimento così come uscito dalla Commissione.

Per quanto riguarda i rilievi, assolutamente legittimi, portati dal collega Losappio, vorrei introdurre altri elementi e argomenti a sostegno del fatto che queste modifiche non portano a un abuso e a un utilizzo spregiudicato della costa e del paesaggio.

In primo luogo, bisogna sapere – e il collega Losappio sicuramente lo sa – che su 900 chilometri di costa solo il 9 per cento di questo territorio è utilizzato attraverso le concessioni e, quindi, dato in concessione.

In secondo luogo, come diceva l'assessore Leo Di Gioia, noi ci troviamo di fronte quasi dieci anni in cui, dalla legge n. 17 del 2006, si è prodotta un'incompiutezza delle normative, per un verso, e l'esplosione di contraddizioni, per l'altro, che hanno fatto aumentare i contenziosi e hanno impedito un percorso di pianificazione in questi anni. Sappiamo che solo la metà dei Comuni rivieraschi ha visto l'adozione dei Piani e che molte vicende sono rimaste sotto la cappa dei tribunali amministrativi, impedendo sostanzialmente ai Comuni di poter e dover pianificare.

Io penso che ci sia da fare sempre, in questi casi, quando si tende a irrigidire sul piano ideologico questa discussione, un chiarimento. Non c'è tutela della costa e del paesaggio se non c'è, al tempo stesso, la capacità di costruire un equilibrio tra le ragioni della tutela della costa e del paesaggio e il necessario sviluppo di un settore che ha bisogno di vedere crescere la propria possibilità e la qualità del nostro turismo.

Noi ci troviamo di fronte alla necessità di costruire un equilibrio. Non ci può essere

l'idea che qualsiasi impresa voglia investire in questo settore lo faccia a discapito del paesaggio e della costa. Lo fa e lo può fare – questo è il dovere del legislatore – se si riesce a costruire un equilibrio. Io penso, non in modo esaustivo, che il provvedimento, con le modifiche che sono contenute negli emendamenti, avvii questo percorso, sulla base del fatto che alle nostre spalle abbiamo anni di vuoto o di cattiva legislazione.

MAZZEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZEI. Signor Presidente, io credo che sia corretto in quest'Aula, prima di andare all'approvazione di questa legge, fare alcune riflessioni. È troppo importante per il nostro territorio il testo che noi andiamo ad approvare. Va ricordato anche che cosa è accaduto all'interno della Commissione quando abbiamo trattato e parlato insieme con le associazioni di categoria del tema.

Noi abbiamo avuto – in questo bisogna dare ragione anche al collega Losappio – l'ingresso di un testo di legge improponibile in Aula, per una serie di ragioni. Bisogna dire che gli effetti della legge n. 17 sono stati devastanti per questo territorio. Bisogna vedere i risultati di quella legge, che ha di fatto bloccato gli investimenti. Questo, onestamente, l'ho sentito dire non da noi, ma dalle federazioni. Questa legge ha introdotto il principio di decadenza, unico anche sul territorio nazionale. C'erano 9 casi normati in maniera puntuale che avevano dell'eclatante e addirittura del discriminatorio nei confronti delle aziende.

Mi permetto di toccarne uno, perché ho sentito i colleghi trattare gli altri in maniera piuttosto completa. Addirittura qualcuno portava in quest'Aula questo come principio importante del lavoro nero. Mi permetto di ricordare che era prevista la decadenza della concessione se i lavoratori presso uno stabilimento non erano con regolare contribuzione.

Io mi chiedo se qualsiasi azienda sul territorio nazionale, che non sia quella dei balneari, che non è in regola con la contribuzione debba chiudere. In questo caso noi avevamo previsto che quella fosse un'azienda che doveva chiudere. Ecco perché dico che questo era improponibile da questo punto di vista.

Noi ci eravamo lasciati in Commissione con l'impegno del Governo di raccogliere gli emendamenti durante l'incontro con le organizzazioni di categoria, per limare e togliere queste vessazioni, che indubbiamente non potevano essere subite.

Va detto che, peraltro, vi erano anche delle vicende da verificare, come quella per cui non si voleva procedere, per esempio, con l'assegnazione tramite bandi con asta, che sarebbe stato, a sua volta, un elemento discriminatorio. C'erano degli argomenti che andavano affrontati in Commissione e io devo dire che abbiamo lavorato, in alcuni casi, bene in Commissione. Per esempio, l'emendamento del collega Clemente prevedeva il potere sostitutivo della Regione nel caso di inadempienza da parte del Comune nei 60 giorni per adeguarsi al Piano da noi approvato.

Ci sono alcuni elementi che imprimono un'accelerata verso l'adozione del Piano comunale delle coste e c'è il giusto rispetto dei lavoratori di categoria e degli imprenditori che in quel ramo stanno mantenendo in piedi una struttura turistica importante per questo territorio. Io credo che oggi ci sia la necessità di mettere in campo tutte le azioni che possono essere a loro supporto.

Mi permetto di dire che, in merito al lavoro delle due Commissioni, io ho avuto modo di parlare con il dirigente, che vedo qui presente in Aula, per sollecitare un problema legato anche al lavoro che si andrà a svolgere – la nostra stagione turistica è ormai alle porte –, vale a dire la pulizia delle spiagge dalle alghe. Con un provvedimento nazionale si è finalmente stabilito che le alghe non sono più un rifiuto speciale, il che comportava la necessità del loro smaltimento come rifiuto speciale,

con un costo altissimo per i Comuni. Esse potranno essere recuperate e riutilizzate, il che consente ai Comuni di intervenire.

Tuttavia, la Regione non ha ancora adottato con la Giunta quel provvedimento, che io mi auguro venga adottato quanto prima. Io mi interfaccio con gli uffici e mi hanno assicurato che per il 26 tenteranno di concludere la loro istruttoria. Questo è un fatto meritorio. Dobbiamo riuscire, possibilmente prima dell'avvio della stagione, a mettere in condizione i Comuni di intervenire non con quei costi, come è avvenuto negli anni precedenti.

Comprenderete, cari colleghi, che ci sono luci e ombre in quello che è avvenuto, ma che certamente non possiamo bloccare un comparto in un momento, come quello che stiamo vivendo, di difficoltà economica e turistica, anche per ciò che sta avvenendo per il problema Xylella, legato a questo territorio.

I turisti qui da noi, infatti, vengono sì per il mare e per le coste, ma anche per il nostro paesaggio, per il nostro territorio. Bisogna mettere la massima attenzione su questo: bisogna veicolare e spendere bene le risorse per la comunicazione, per far comprendere che questo non è un territorio infetto e che, se viene un turista, rischia di prendersi la Xylella. Stiamo, infatti, arrivando addirittura al paradosso per cui ci sono revoche di prenotazioni perché qui da noi c'è la Xylella, oltre a non consumare il prodotto che potrebbe essere generato dal territorio.

In conclusione, io ritengo che il collega Marmo abbia fatto bene a ribadire la necessità di questo provvedimento, alla luce soprattutto del lavoro svolto su quel fatidico articolo 10, che era entrato in Aula in maniera diversa e che viene, a questo punto, preso da tutti come una mediazione necessaria e giusta.

Credo, quindi, che il nostro consenso all'approvazione, anche con un'astensione tecnica, così com'è avvenuto in Commissione, possa dare l'avvio a un provvedimento che potrà iniziare a ribaltare gli effetti della legge n. 17.

CERVELLERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLERA. Ricordo la discussione che abbiamo tenuto in Commissione, quando delegammo l'assessore Di Gioia a rivedere l'articolo 10. Mi pare, invece, che vi siano emendamenti sull'articolo 10 e sull'articolo 14, ossia sulle norme transitorie. L'articolo 10 trattava soprattutto gli aspetti più eclatanti, quelli dell'esposizione e dell'autorizzazione. Non mi pare che fu data delega per quanto riguardava gli aspetti del rispetto del contratto dei lavoratori.

Pertanto, io mi associo a quello che hanno detto i colleghi Losappio, Lemma e altri. Non condivido assolutamente quell'emendamento presentato dall'assessore Di Gioia, perché noi dobbiamo favorire le aziende che hanno chiarezza nei rapporti con i lavoratori. Che questa cosa fosse passata in giudicato io già lo ritenevo un fatto negativo.

Quell'emendamento lo ritengo, quindi, sbagliato. Voterò contro, se viene così presentato, perché lo ritengo negativo.

Noi dobbiamo favorire l'attività economica delle imprese, ma dobbiamo far rispettare assolutamente i contratti di lavoro, per evitare fenomeni, che ci sono anche nel tarantino, di lavoratori in nero, assunti stagionalmente per le imprese balneari.

Non ho capito poi gli emendamenti all'articolo 14. Posso capire l'eliminazione dell'articolo 3-bis e dell'articolo 10. Sono d'accordo, perché quello era davvero un fatto eclatante. Non riesco a capire, però, che cosa significa sostituire l'articolo 14 con l'emendamento in sé e per sé. Tutte le recinzioni sono possibili perché non vengono più disciplinate.

C'è un divieto, innanzitutto, all'articolo 14, sulla questione delle recinzioni, ma non c'è più la parte che dice che c'è una parte di battaglia libera. Viene eliminato il comma 3, che riguarda il mancato adempimento per motivi di esecuzione di ufficio e che dice che «entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le recinzioni non autorizzate devono essere rimosse a cura e spese del concessionario». L'articolo si ferma lì.

Vengono poi tolti i mancati adempimenti e i motivi di esecuzione di ufficio per mancanza della concessione, con riferimento alla parte in cui si dice: «In fase di prima applicazione della presente legge le recinzioni autorizzate possono permanere, a condizione che non costituiscano impedimento all'accesso all'arenile, per il rispetto dell'articoli 11...» e soprattutto si parla «dei Comuni a delimitazione del demanio marittimo».

Tutti questi articoli vengono completamente cassati e sostituiti dall'emendamento che reca: «non costituiscono recinzione le delimitazioni delle aree oggetto di concessioni demaniali». Mi pare che non si regolamenti fino in fondo la possibilità per le recinzioni. Questo mi pare in contraddizione.

Per tutte queste ragioni anch'io mi asterrò su questo provvedimento, votando contro gli articoli e gli emendamenti che non condivido per nulla.

DAMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMONE. Signor Presidente, carissimi colleghi, io ho delle perplessità rispetto all'articolo 10, per diversi ordini di ragioni. Noi abbiamo delle leggi che la Regione ha approvato in tempi antichi, ma, purtroppo, le sanzioni previste dalle stesse leggi non sono mai state attuate. Mi riferisco ai Piani regolatori dei tratturi e ai Piani regolatori delle spiagge.

Nonostante le norme prevedano sanzioni o decadenze di concessioni, purtroppo la struttura regionale o gli organismi preposti non hanno mai assunto un provvedimento di sostituzione con Commissari *ad acta*, seppure previsti dalle norme.

In questo caso io condivido la moralizza-

zione che l'assessore Leo Di Gioia vuol dare al demanio marittimo. Il demanio marittimo, però, è un bene che molte volte viene occupato abusivamente, mentre i Comuni che sono titolari della concessione, se non hanno i Piani, non possono fare le concessioni. La Regione, una volta delegato ai Comuni questo potere, non può fare le concessioni. Le spiagge, quindi, restano libere e sono occasioni di occupazione abusive in continuazione.

Noi dovremmo abituarci in Italia non a fare mille leggi in ogni momento storico e in ogni occasione che si presenta ai nostri occhi. Dovremmo fare delle norme semplici, leggibili e sanzionatorie in via definitiva. Il fatto che si dica che c'è l'operaio assunto in nero e che si debba arrivare fino alla sentenza passata in giudicato, come ha detto il collega Attanasio, ci fa andare "a babbo morto". In Italia, invece di perseguire la legalità, noi consentiamo la discrezionalità e, quindi, l'abusivismo a talune norme.

O facciamo una norma chiara e definitiva, invocando sanzioni serie e vere, o con questi giochetti non otteniamo alcun risultato. Vogliamo fare delle cose serie? Proponiamo norme chiare, limpide e semplici, leggibili e attuabili. Nel ginepraio delle leggi, andiamo poi ad accusare la magistratura che interpreta a modo proprio e secondo i propri orientamenti le varie leggi.

Se vogliamo eliminare queste invasioni di campo, noi, come organi politici, dovremmo dire ai cittadini: «Questo si fa e questo non si fa». Punto e basta.

LONIGRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONIGRO. Signor Presidente, rispetto alla vicenda dei lavoratori in nero, io ricordo che, al di là dell'aspetto in sé, noi abbiamo una legge regionale contro il lavoro nero dell'altra legislatura, che credo sia ancora vigente, che si riferisce a tutte le attività della Regione o di

tutti gli Enti derivati dalla Regione (Aziende sanitarie e via elencando) che svolgono attività di appalti e di affidamenti di servizi.

Uno degli criteri per non avere le revoche è la presentazione del DURC. Presumo che anche quella legge, visto che qui parliamo di concessioni e comunque di un'attività che concede la Regione, sia vigente rispetto a un'eventuale applicazione, al di là del disegno di legge di cui stiamo discutendo.

Io ho visto alcuni emendamenti che forse hanno una maggiore entrata. Ci sono delle sanzioni amministrative. Non so se questi emendamenti – lo chiedo alla Presidenza – debbano essere accompagnati dal referto finanziario per capire se ci siano o non ci siano maggiori o minori entrate. Poiché voi avete disciplinato questo anche con lettera nei mesi addietro, voglio capire se questi emendamenti hanno la necessità di essere accompagnati dal referto dell'Ufficio della ragioneria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore al bilancio*. Ovviamente, il tema è assolutamente complicato e capisco che ci siano tante sensibilità, tant'è che anche su questi emendamenti, che io ho firmato, all'articolo 10 e all'articolo 14 mi rimetto anche al giudizio che l'Aula esprimerà.

Io ho raccolto delle criticità – lo dico al consigliere Losappio, senza polemica – che rivengono da una legge del 2011. Quella dell'ordinanza attaccata al muro io non l'ho votata. Non so se lei l'abbia votata. Pertanto, non mi sento molto responsabile. Non è per fare polemica. Onestamente, io faccio anche autocritica sugli emendamenti. Io ne ho presentati 8 su 12, su due soli articoli. Alla fine, non sono tanti e sono quelli che erano emersi come criticità in Commissione.

Consigliera Lemma, la difficoltà ad approvare il Piano delle coste, per quello che ho capito, nasce da un vizio di fondo di questa

norma, che è quello di non aver fotografato lo stato dell'arte all'atto di approvazione, nel 2006, della legge. Questa legge scrive come dev'essere il mondo ideale, senza tenere conto di quello che già esisteva.

Il Piano paesaggistico e gli altri Piani che abbiamo votato guardano al futuro, sapendo che la realtà è già stata modificata nella storia. Si tiene presente questa circostanza. Quando un singolo Comune deve approvare un Piano delle coste che prevede l'abbattimento di stabilimenti storici o la modifica di quella che è ormai una parte del paesaggio del proprio comune, ovviamente, tende a rimandare questa circostanza.

Pertanto, all'interno di questa legge, per quello che abbiamo scritto in Commissione e per parte degli emendamenti che stiamo votando adesso, noi consentiremo ai Comuni di prendere atto di ciò che esiste e di lasciare che il Governo nazionale stabilisca le leggi per le future concessioni, a valere dal 2020, e per le concessioni che sono in piedi già oggi, sapendo che il Governo nazionale potrà decidere, in ottemperanza alle disposizioni europee, di fare le gare anche per i soggetti che oggi hanno le concessioni e di modificare il sistema.

Io non capisco perché la Regione debba arrendersi, in mancanza di una legge nazionale sul tema, il compito e l'onere di stabilire un obiettivo difficile da realizzare per i Comuni. Questo è il motivo per il quale, secondo me, bisognava fare delle modifiche.

Dico di più, però: quelle modifiche io non le avevo proposte, io avevo fatto quello che mi ha chiesto l'Ufficio del demanio, ossia adeguare le norme alle sopravvenute sentenze e norme nazionali. In Commissione un po' la minoranza, un po' alcuni consiglieri di maggioranza hanno posto alcuni temi, come quello sanzionatorio, che non erano stati da me attenzionati, perché probabilmente sarebbe stato meglio rifare una legge organica e scrivere meglio tante altre cose, e si è arrivati a un'indicazione di fare delle modifiche. Queste modifiche riguardano, all'articolo 10, una sem-

plificazione del regime sanzionatorio, che però è un regime accessorio, perché le imprese sono comunque soggette alle leggi dello Stato e al controllo di tutti gli organismi nazionali per il contrasto al lavoro nero e per la questione fiscale.

C'è stata un'esuberanza, secondo me, nell'articolo 10, con il quale abbiamo voluto essere più realisti del re. Ripristiniamo un criterio ovvio e normale in maniera assolutamente pacifica, se condiviso. Io non ho una missione a fare questo con questa legge. Io penso che questa sia un'opportunità.

Con le modifiche all'articolo 14 noi non stabiliamo nulla che abbia a che fare con le recinzioni, il cui divieto permane, perché sono invasive alla vista. Non devono diventare proprietà privata esclusiva quelle concessioni. Noi diciamo, però, che, se d'inverno c'è del materiale e si fa una recinzione, anche di fortuna, che esteticamente abbia un valore, non è normale che, per tutelare la propria proprietà, si debba essere poi oggetto, da parte degli organi che controllano, di sanzioni che vanno fino alla decadenza. Ripristiniamo un criterio normale: al di là del terreno concesso, ci sono investimenti privati che pure si devono tutelare. Non mi pare che ci sia nulla di clamoroso o di trascendentale.

Viene modificata la parte di quell'articolo che parlava di "prima applicazione", perché quella prima applicazione è già avvenuta nel 2006. Questa legge, in quella parte, è già vigente. Non è successo nulla di diverso.

Il fatto è che le concessioni regolari e le recinzioni regolari sono rimaste tali e che quelle abusive non vanno fatte. Questa legge è del 2006 e in quelle parti viene riproposta integralmente per com'è. Non esiste alcuna necessità ulteriore.

Al consigliere Lonigro, che giustamente, da presidente della Commissione, pone il tema del referto, ricordo che il referto sulla norma finanziaria è stato fornito in Commissione e che gli emendamenti, ad avviso del nostro ufficio, non configurano assolutamente

alcun tipo di impatto finanziario. Non esisteva, quindi, la necessità di fare alcun tipo di integrazione tecnica. Nessun emendamento è di impatto finanziario. Nessun emendamento è corredato da questo tipo di impostazione. La parte finanziaria ha avuto la sua validazione.

Voglio dire alla minoranza che il testo è arrivato in Commissione con un accordo ANCI sottoscritto dal Presidente Perrone, il quale ci chiedeva di aiutare i Comuni che sono soccombenti nelle cause al TAR e al Consiglio di Stato, indicando dei criteri ai quali agganciare la propria attività amministrativa. È arrivato con una serie di modifiche esclusivamente riferite a questo.

Dopodiché, per funzionalità di lettura, è stato riproposto il testo del 2006, che io non ho certamente voluto fare mio, con una riletture e una nuova votazione. Era un fatto tecnico.

C'è anche da dire, però, che non è vero che questa legge ha creato lo sfascio di cui parlate. È una legge che ci ha consentito di tutelare la parte concessoria della Regione e che ci ha consentito di lavorare e di far lavorare le aziende in un quadro normativo certo.

Quello che manca in questa materia è una posizione chiara del Governo nazionale, anzi del Parlamento, più che del Governo, che ci dica che cosa si deve fare in tema di concorrenza e in tema di subconcessioni o di altro, in una materia che, ovviamente, rientra tutta nella competenza statale.

Io mi rimetto, dunque, anche per gli emendamenti che ho scritto e firmato, alla valutazione che arriverà dall'Aula. Per me queste questioni sono la sintesi di tutti i problemi che erano emersi nell'applicazione della legge.

Accetterò – non avrei, peraltro, alcun mezzo diverso – il giudizio che sapranno esprimere i consiglieri, sperando di essere stato chiaro nello spiegare le ragioni di tutti gli attori in campo e anche della Regione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2.
È approvato.

*art. 3**Piano Regionale delle Coste*

1. La pianificazione regionale costiera si attua mediante il Piano Regionale delle Coste (PRC).

2. Il PRC, previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche, nonché dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tal fine dalla Giunta regionale, le attività e gli interventi sul demanio marittimo costiero e sulle zone del mare territoriale, per garantirne la valorizzazione e la conservazione dell'integrità fisica e patrimoniale.

3. Il PRC contiene gli studi, le indagini e i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinario.

4. Il PRC è adottato dalla Giunta regionale.

5. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del PRC, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.

6. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 5, la Giunta regionale, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute, approva il Piano regionale delle coste (PRC) previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione consiliare permanente competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.

7. Il PRC acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione Puglia*.

8. Le varianti al PRC sono approvate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 4**Piano Comunale delle Coste*

1. Ai principi e alle norme del PRC devono essere conformati i Piani Comunali delle Co-

ste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali previgenti.

2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il PCC ovvero adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta.

3. Le eventuali osservazioni devono essere presentate presso il Comune entro trenta giorni dalla data di deposito.

4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute.

5. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l'esito s'intende favorevole.

6. Il PCC, ai fini dell'efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale.

7. Le varianti al PCC sono adottate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.

8. In caso di inadempienza di cui al presente articolo, la Giunta Regionale, previa diffida a provvedere nel termine di sessanta giorni, si sostituisce al Comune per l'osservanza degli obblighi di legge, nominando a tal fine un tecnico della Struttura pubblica competente quale commissario *ad acta* che dovrà adempiere alla redazione del Piano nel termine di centottanta giorni. Il compenso e il rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico sono posti a carico del Comune inadempiente.

9. I PCC possono essere presentati con le stesse modalità da più Comuni consorziati limitrofi o dalle Unioni dei Comuni ove esistenti.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 5
Pianificazione dei porti
di interesse regionale

1. Nei porti regionali, con esclusione di quelli destinati alla nautica da diporto, le scelte strategiche di sviluppo spaziale e funzionale dell'area portuale, l'ambito territoriale, l'assetto complessivo e le condizioni di compatibilità ambientale e di identità dei luoghi, nonché la valorizzazione dell'interazione città-porto, sono definiti dal Piano Regolatore Portuale.

2. Il Piano Regolatore Portuale costituisce atto normativo di governo del territorio di competenza comunale e le sue previsioni non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. I Piani Regolatori Portuali sono sottoposti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. In applicazione dell'articolo 5-bis, comma 7, della legge 84/1994 nei porti classificati di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, il Piano Regolatore Portuale è adottato dal Comune, previa espressione dell'intesa con l'Autorità marittima ai fini della verifica di compatibilità del piano con le esigenze di sicurezza portuale, della navigazione marittima e del traffico marittimo e della idoneità delle aree finalizzate al controllo.

4. I Comuni adottano il Piano Regolatore Portuale al fine di adeguare la pianificazione portuale alle nuove esigenze di sviluppo, recupero, riconversione e riqualificazione strutturali e funzionali e, in ogni caso, ove sia in vigore un piano regolatore non formalmente approvato ai sensi della legge 84/1994. Dalla data di adozione del Piano Regolatore Portuale si applicano le misure di salvaguardia, così come previste dalla vigente normativa regionale in materia di governo del territorio, fino all'entrata in vigore del piano stesso. Per lo sviluppo della nautica da diporto regionale, il Piano Regolatore Portuale destina le strutture o le aree allo stato attuale sottoutilizzate dei

porti esistenti, alla realizzazione di approdi turistici come definiti all'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. Il Piano Regolatore Portuale è approvato con Deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione sul Piano adottato del parere di cui dell'articolo 5, comma 3, della legge 84/1994.

6. Le varianti al Piano Regolatore Portuale sono approvate con la medesima procedura di approvazione prevista ai precedenti commi, tranne quelle di natura esclusivamente tecnico-funzionale.

7. Sono considerate varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali del Piano Regolatore Portuale le modifiche contenute in progetti di intervento che congiuntamente:

a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;

b) non modifichino in modo sostanziale la conformazione e il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;

c) non contengano previsione di opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza.

8. Sulla natura di variante esclusivamente tecnico-funzionale si pronuncia il Servizio regionale competente.

9. Le concessioni demaniali marittime devono essere conformi al Piano Regolatore Portuale. L'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Portuale costituisce ragione di pubblico interesse per la revoca – in applicazione dell'articolo 42 del Codice della Navigazione – delle concessioni esistenti e di quelle in contrasto con il Piano medesimo. In assenza del Piano Regolatore Portuale è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 6**Ripartizione delle
funzioni amministrative*

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale:

a. programmazione, indirizzo e coordinamento generale;

b. disciplina dell'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, mediante ordinanze amministrative;

c. monitoraggio della gestione del Sistema Informativo del Demanio (SID);

d. emanazione di linee guida ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge;

e. rilascio della concessione di beni demaniali richiesti nell'uso del Comune medesimo;

f. esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 4, comma 8;

g. Osservatorio Regionale delle Coste al fine della conservazione, valorizzazione e pianificazione dell'uso del bene demaniale marittimo;

h. rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di opere di ingegneria costiera;

i. nulla osta ai fini della consegna, ai sensi dell'articolo 34 del Codice della Navigazione.

2. L'espletamento delle attività di cui al comma 1 è assicurato dal Servizio regionale competente.

3. È conferito ai Comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate dal comma 1.

4. Le funzioni del comma 3 possono essere esercitate dai Comuni costieri in forma singola o associata.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

TITOLO II**Disposizioni generali***art. 7**Sistema Informativo
del Demanio – SID*

1. Il Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID) rappresenta lo strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all'amministrazione del Demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del suo reale stato d'uso.

2. I Comuni hanno l'obbligo di operare sul SID per la gestione amministrativa dei procedimenti di competenza.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 8**Concessioni di competenza comunale*

1. Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della Navigazione, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia.

2. La concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.

3. La procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico che dovrà in ogni caso specificare:

a) le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa;

b) termini di presentazione della domanda e della documentazione;

c) i requisiti minimi (moralì ed in materia di tutela antimafia) di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (persona fisica o persona giuridica) al momento di presentazione della domanda;

d) le cause di esclusione;

e) i parametri di selezione delle offerte, con particolare riguardo agli investimenti fi-

nalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico e all'uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico;

f) la composizione della Commissione giudicatrice.

4. Al fine di garantire la massima trasparenza, il bando deve essere pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul sito telematico istituzionale e, altresì, in ragione della rilevanza economica, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di norme sui contratti pubblici.

5. Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare.

6. Il termine per l'emissione del provvedimento finale è stabilito, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere.

7. L'avvio del procedimento è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria disciplinate con provvedimento comunale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 9

Concessioni per la nautica da diporto

1. Le concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate secondo le procedure di cui al D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto). Fino alla ridefinizione della materia, la Regione assume direttamente la responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari, nonché di approvazione dei progetti definitivi, ai sensi del comma 10 dell'articolo 5 e del comma 4 dell'articolo 6 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state attivate le Conferenze dei servizi

per l'esame e l'approvazione dei progetti. [*già articolo 10, comma 5*]

2. I progetti relativi alle opere per la nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 sono conformi al Piano Regolatore Portuale, fermo restando il caso di varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali di cui all'articolo 4-bis, comma 7, della presente legge sul quale il Servizio regionale competente si pronuncia per l'ammissibilità nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 5 del suddetto decreto.

3. Nel caso di applicazione della disciplina di cui all'articolo 153 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) il promotore formalizza l'istanza di concessione demaniale allegando al modello redatto con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10, 11 e 12/2009 e successive modificazioni il progetto preliminare posto in approvazione dall'amministrazione aggiudicatrice e il progetto definitivo redatto in conformità al progetto preliminare approvato e secondo i requisiti di cui al D.M. 14 aprile 1998 (Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto). Ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima il progetto definitivo è approvato con le modalità stabilite all'articolo 6 del DPR 509/1997.

4. L'attività di vigilanza e collaudo ai sensi dell'articolo 8 del DPR 509/1997, in quanto attività volta alla verifica dell'esecuzione delle opere contemplate nell'atto di concessione e dell'assenza di innovazioni non autorizzate sanzionabili ai sensi dell'articolo 54 del Codice di Navigazione, compete all'Amministrazione concedente. La relativa Commissione è composta dal dirigente della struttura dell'Ente competente al rilascio della concessione de-

maniale marittima o suo delegato, che la presiede, e da due funzionari dell'Ente, con elevata e specifica qualificazione nelle attività da espletarsi. Le spese per l'attività della commissione, stabilite con Regolamento regionale, sono poste a carico del concessionario. Il collaudo demaniale non sostituisce le verifiche e i collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 10

Revoca, decadenza e sospensione della concessione

1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del Codice della navigazione.

2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità di condizioni, sulla concessione di nuove aree.

3. L' inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici) del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione). L'assunzione al lavoro in totale difformità alla legge e ai contratti collettivi, quando accertata con sentenza passata in giudicato, comporta l'automatica decadenza del concessionario.

3-bis. Ferma restando l'applicazione dell'ar-

ticolo 1164 del r. d. 327/1942, i Comuni costieri hanno l'obbligo di attivare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 (Decadenza dalla concessione), comma 1, lett. f), del r. d. 327/1942, il procedimento di decadenza del concessionario per reiterata inosservanza, nel corso della medesima stagione, dell'obbligo di esposizione dell'ordinanza balneare vigente nelle forme dalla medesima prescritte.

4. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.

5. Avverso i provvedimenti adottati dai Comuni, gli interessati possono produrre ricorso al Servizio Demanio della Regione Puglia.

6. Costituisce inadempienza agli obblighi derivanti dall'esercizio della concessione turistico-ricreativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera f) del Codice di Navigazione, l'inosservanza delle disposizioni di cui alle vigenti ordinanze amministrative regionali in materia di:

a. accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili;

b. esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione);

c. salvamento;

d. transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri 150, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Attanasio, del quale do lettura: «All'art. 10, comma 3, eliminare le parole "quando accertata con sentenza passata in giudicato comporta l'automatica decadenza del concessionario". Sostituire con le parole: "quando accertata dagli organi di controllo, comporta l'automatica

decadenza del concessionario. Il concessionario può presentare ricorso all'Ufficio contenzioso della Regione Puglia entro 30 giorni dalla data dell'accertamento. In sostituzione della decadenza della concessione si applica una sanzione da 5.000 a 10.000 euro»».

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore al bilancio*. Signor Presidente, capisco lo spirito, ma chiederei al consigliere di ritirarlo. I miei Uffici addirittura considerano inutile questa scrittura.

Di fatto, se non è consolidato in giudicato, non ha senso parlare di una violazione. L'abbiamo scritto proprio perché fosse chiaro nell'interpretazione che noi, in uno Stato di diritto, vorremmo che si consolidasse un eventuale giudizio e che, quindi, non ci fossero le devianze della Severino, che molti contestano perché è efficace sin dal primo grado, questione che probabilmente è già stata oggetto di discussione.

PRESIDENTE. Da quello che capisco, il parere è contrario.

ATTANASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ATTANASIO. Assessore, se uno accerta una violazione di personale in nero, e il fatto viene accertato, andare a sentenza per un'eventuale sanzione e/o addirittura revoca della concessione significa prendere tal quale il problema e spostarlo ai dieci anni successivi.

Lei ha contezza di questo? Lei sa che la norma, così come congegnata, rende agevole e disinvolto il percorso di coloro i quali, seppur pochissimi, non assumono personale negli stabilimenti balneari?

Se questo è, e questo talvolta accade, ben pronto a ritirare l'emendamento, io invito l'assessore a preparare un subemendamento che si preoccupi di sanzionare in maniera esemplare coloro i quali, avvalendosi di con-

cessioni demaniali, hanno del personale non che non sia regolarmente assunto – attenzione, io leggo bene l'articolo della vecchia norma, al comma 3 – ma che non sia per niente assunto.

Come dicevo poco fa con alcuni altri colleghi, che succederebbe se, per caso, nel cantiere della nuova sede della Regione Puglia si venisse a riscontrare che l'azienda appaltatrice non ha il personale assunto? Noi facciamo le leggi contro il caporalato sul lavoro nero e poi diamo la serenità a qualcuno di poter, in maniera disinvolta, non tenere assunto il personale.

Da questo punto di vista io non ce la faccio a essere tollerante, fatto salvo poi il comma precedente, che verrà modificato. Tale comma prevede che si revochi la concessione se l'interessato non provvede all'affissione del cartello di concessione demaniale. Non vi sembra sproporzionata una mancata assunzione rispetto a un cartello che cade per il vento?

È chiaro che io ho spinto nel senso di togliere la concessione e, in alternativa, di comminare una sanzione pecuniaria. La sua filosofia, assessore, qual è stata? Per cortesia, non aleggiamo lo spettro della revoca sulla concessione. Condivido il fatto che gli operatori devono lavorare serenamente, ma, se uno ha dichiaratamente personale assunto in nero...

PRESIDENTE. Penso che l'assessore abbia la risposta.

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore al bilancio*. Io farei un combinato anche con l'altro emendamento che viene subito dopo, sostituendo l'automatica decadenza del concessionario con la sanzione amministrativa di cui al precedente periodo, nella misura massima stabilita dal comma.

Eliminiamo così anche la questione del passato in giudicato, perché, di fatto, passiamo dalla decadenza a una sanzione. Questo è comunque impugnabile nei metodi di legge.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Vorrei porre una domanda semplicissima. Chiedo alle parti in causa, ossia al proponente dell'emendamento e all'assessore, se si sono poste il problema se questa sia materia che appartiene al Consiglio regionale o meno. Io ho dei grossissimi dubbi che il potere sanzionatorio possa spettare al Consiglio regionale, e aggiungo qualche cosa in più.

Probabilmente sarà sfuggito a questo Consiglio che recentemente c'è stata un'importante sentenza in campo europeo, la cosiddetta sentenza Franzo Grande Stevens, sulla duplicazione delle sanzioni. Questo è un altro piccolo elemento che, nel momento in cui noi aggiungiamo delle sanzioni, dovremmo prendere in considerazione.

Vi invito, quindi, a riflettere.

PRESIDENTE. Collega Attanasio, procediamo al ritiro del suo emendamento e ci concentriamo su quello successivo presentato dall'assessore.

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore al bilancio*. Il collega ritira l'emendamento. Dopodiché, al prossimo emendamento, sostituiamo la decadenza con la sanzione amministrativa massima, in pratica riferita a un articolo, e cassiamo anche la parte della sentenza passata in giudicato.

PRESIDENTE. Collega Ruocco, mi pare che l'emendamento dell'assessore vada in quella direzione.

DI GIOIA, *assessore al bilancio*. Va parzialmente in quella direzione. Io condivido, ma osservo che questa materia è già incardinata in una legge regionale. Io sarò, a qualunque titolo, avendone la possibilità, tra coloro che la prossima volta potranno immaginare di andare come ha raccontato lei.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento (n. 1), a firma dei consiglieri Di Gioia, Marmo, Gatta, Caracciolo, Mazzarano, Epifani, Caroppo e Mennea, del quale do lettura: «All'art. 10, comma 3, ultimo periodo, le parole "...l'automatica decadenza del concessionario..." sono sostituite con le parole "... la sanzione amministrativa di cui al precedente periodo nella misura massima..."».

Il subemendamento dell'assessore, come d'intesa con il collega Attanasio, presentatore dell'emendamento precedente, propone di cancellare le parole "quando accertata con sentenza passata in giudicato" e proseguire con "comporta la sanzione amministrativa di cui al precedente periodo nella misura massima".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 2), a firma dei consiglieri Di Gioia, Marmo, Gatta, Caracciolo, Mazzarano, Epifani, Caroppo e Mennea, del quale do lettura: «All'articolo 10, il comma 3-bis è soppresso».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Comunico che l'emendamento del consigliere Attanasio, al comma 3-bis dell'articolo 10, decade stante l'approvazione del precedente emendamento.

È stato presentato un emendamento (n. 3), a firma dei consiglieri Marmo e Mennea, del quale do lettura: «Al comma 4, la frase "Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione" è soppressa.»

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore al bilancio*. Chiedo, se possibile, il ritiro di questo emendamento. La parte "per speciali motivi di interesse pubblico" mi pare che si possa comunque far permanere al secondo capoverso, in modo tale che il mancato rispetto comporti una sanzione

importante. Mi pare che questo sia più un caso di scuola.

MENNEA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENNEA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento (n. 4), a firma dei consiglieri Di Gioia, Marmo, Gatta, Caracciolo, Mazzarano, Epifani, Caroppo e Mennea, del quale do lettura: «All'articolo 10, il comma 5 è soppresso».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

art. 11

Affidamento in gestione – Sub-ingresso nelle concessioni turistico ricreative

1. L'autorizzazione all'affidamento di cui all'articolo 45-bis del Codice della Navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti morali ed in materia di tutela antimafia da parte del soggetto affidatario:

a. per le attività secondarie di bar e di ristorazione;

b. per l'intera attività oggetto della concessione, limitatamente ad un unico anno solare e per una volta soltanto nell'ambito della durata della concessione.

2. L'autorizzazione al sub-ingresso di cui all'articolo 46 del Codice della Navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione limitatamente a una sola volta in relazione all'area concessa, per l'intera durata della concessione.

3. Sono fatti salvi il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del Codice della Na-

vigazione e di trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al 2° grado.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 5), a firma dei consiglieri Marmo, Mennea e Amati, del quale do lettura: «Al comma 1, lettera b, le parole "... limitatamente ad un'unica stagione balneare e per una volta soltanto nell'ambito della durata ordinaria della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione dell'autorità concedente"».

È stato presentato un emendamento (n. 6), a firma dei consiglieri Marmo, Mennea e Amati, del quale do lettura: «Al comma 2, le parole "... limitatamente a una sola volta in relazione all'area concessa, per ogni arco temporale di anni sei" sono sostituite dalle seguenti: "... previa autorizzazione della autorità concedente"».

Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore al bilancio*. Se posso, di questi due emendamenti (nn. 5 e 6), che hanno la stessa finalità, io ho il convincimento interiore che si possa chiedere il ritiro. La mia idea personale è che siano assolutamente corretti, ma pongo il tema, a questo punto, di non stravolgere l'intera impostazione della legge e, quindi, di lasciare questo argomento a una futura discussione, ritenendo, ripeto, che la trasferibilità, più che la commerciabilità, della concessione possa ricondursi direttamente alle norme nazionali, che la consentono.

La Regione Puglia su questo tema è stata più restrittiva. Io penso che una modifica di questi articoli si dovrà fare, ma probabilmente non è quella di oggi la sede giusta, perché stiamo facendo un passaggio molto più tecnico che di merito.

Chiedo, quindi, il ritiro degli emendamenti da parte dei firmatari.

MENNEA. (*fuori microfono*) Va bene ritiriamo gli emendamenti.

PRESIDENTE. La richiesta è accolta. Gli emendamenti nn. 5 e 6 sono ritirati.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. A futura memoria, poiché stiamo agli sgoccioli, io credo che bisognerebbe ritornare al Codice della navigazione. Le altre restrizioni non mi sembrano né corrette sotto il profilo giuridico, né consone, per i tempi, alla realtà di un impegno aziendale, che va valutato come l'impegno di un'azienda.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 11.
È approvato.

art. 12

*Autorizzazione ex articolo 55
del Codice della navigazione*

1. Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio marittimo, le autorizzazioni *ex* articolo 55 del Codice della navigazione vengono rilasciate previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRC e dei PCC.

2. I relativi pareri espressi dalla Regione e dal Comune, nel termine di giorni trenta dalla richiesta, sono vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 13

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni di gestione del demanio marittimo di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione e dai Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Gli organi di vigilanza che accertino sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione l'esecuzione di opere non autorizzate o l'utilizzato senza

titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne danno comunicazione al Comune territorialmente competente, per i provvedimenti previsti dall'articolo 54 del Codice della navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria.

3. All'attuazione delle procedure di cui all'articolo 54 del Codice della Navigazione provvedono, in danno, i Comuni costieri.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

TITOLO III

Norme transitorie e finanziarie

art. 14

Norme di salvaguardia

e direttive per la pianificazione costiera

1. È vietato il rilascio e la variazione di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:

- a. lame;
- b. foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
- c. canali alluvionali;
- d. a rischio di erosione in prossimità di fallesie;
- e. archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;
- f. aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea.

2. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque classificate protette, il rilascio e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole d'incidenza ambientale.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c) e al fine di evitare pregiudizio all'uso pubblico, è vietata la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le recinzioni non autorizzate devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di decadenza del-

la concessione. In fase di prima applicazione della presente legge, le recinzioni autorizzate possono permanere, a condizione che non costituiscano impedimento all'accesso all'arenile, per il rispetto dell'articolo 11, comma 1, lettera e); le opere di urbanizzazione realizzate dai Comuni a delimitazione del demanio marittimo devono, comunque, consentire il libero accesso allo stesso a intervalli non superiori a metri 150.

4. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.

5. Il valore percentuale di cui al comma è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1.

6. Possono essere realizzate strutture classificate "spiaggia libera con servizi" nella misura non superiore al 40 per cento della zona destinata a uso pubblico e alla libera balneazione di cui ai commi 4 e 5. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga servizi legati alla balneazione, con la condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

7. I PCC, compatibilmente con gli indirizzi del PRC di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, individuano nella quota concedibile l'intera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le circostanze di revoca e decadenza di cui all'articolo 12. Il Piano, anche in deroga ai limiti di cui al comma 4, individua apposite aree demaniali da destinare alla variazione o trasla-

zione dei titoli concessori in contrasto con il PCC.

8. Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi, devono essere individuati nei PCC una o più aree da destinare alla pubblica fruizione.

9. I PCC provvedono a classificare la valenza turistica del territorio costiero, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

10. I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare a pubblici servizi definendo, in particolare, quelle destinate a parcheggio, a servizi igienici e a primo soccorso.

11. La disponibilità delle aree di cui al comma 10 può essere assentita a mezzo "consegna" a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 34 del Codice della navigazione, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

12. Per opera di "facile rimozione" va inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo, e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso.

13. Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza, anche in relazione all'articolo 01, comma 2-ter, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), come inserito dall'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bi-

lancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007):

a. l'accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello definito dall'articolo 11, comma 1, lettera e);

b. la realizzazione, dopo l'entrata in vigore della presente norma, dei manufatti abusivi;

c. la costruzione e il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili.

14. Entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere di difficile rimozione – realizzate sugli arenili e a esclusione delle pertinenze demaniali – devono, pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno, essere trasformate in strutture di facile rimozione, così come definite al comma 12.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 7), a firma dei consiglieri Di Gioia, Marmo, Gatta, Caracciolo, Mazzarano, Caroppo e Mennea, del quale do lettura: «All'art. 14, comma 1, sono sopresse le parole "... e la variazione..."».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 8), a firma dei consiglieri Di Gioia, Marmo, Gatta, Caracciolo, Mazzarano, Caroppo e Mennea, del quale do lettura: «All'art. 14, comma 3, il quarto e ultimo periodo è soppresso.»

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 9), a firma dei consiglieri Di Gioia, Marmo, Gatta, Caracciolo, Mazzarano, Caroppo e Mennea, del quale do lettura: «All'art. 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 3-bis:

“3-bis. Non costituiscono recinzioni le delimitazioni delle aree oggetto di concessione demaniale nonché le forme di protezione delle

durante il periodo invernale disciplinate dall'Ordinanza balneare o dal PCC”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 10), a firma dei consiglieri Di Gioia, Marmo, Caracciolo, Mazzarano, Romano, Epifani, Gatta, Caroppo e Mennea, del quale do lettura: «All'art. 14, comma 4, il secondo periodo è soppresso».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 11), a firma dei consiglieri Di Gioia, Marmo, Caracciolo, Mazzarano, Gatta, Caroppo e Mennea, del quale do lettura: «All'art. 14, dopo il comma 7, è inserito il seguente comma 7-bis:

“7-bis. Il PCC, nelle disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedenti alla pianificazione, salvaguarda le concessioni in essere fino alla scadenza del termine della proroga di cui all'art. 1, comma 18 della Legge 26 febbraio 2010, n. 25, salve le esigenze di sicurezza”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

art. 15

Norme transitorie

1. Fino all'approvazione del PCC l'esercizio dell'attività concessoria di cui all'articolo 8 è disciplinato dal vigente PRC.

2. Il PRC di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2273 del 13.10.2001, in quanto compatibile, è da intendersi approvato ai sensi della presente legge. Il riferimento nel PRC alla legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa) è sostituito con il riferimento alla presente

legge. I riferimenti all'articolo 16, commi 1, 5 e 7 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 operati nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRC sono in particolare sostituiti con i richiami all'articolo 14, rispettivamente commi 1,5,7, della presente legge.

Comunico che l'emendamento (n. 12) a firma dei consiglieri Mennea e Marmo è stato ritirato.

Pongo ai voti l'articolo 15.

È approvato.

art. 16

Riparto risorse economiche

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale, incrementato del 10 per cento quale imposta regionale aggiuntiva.

2. Pari incremento è applicato alle somme corrisposte per indennizzo.

3. A esclusione del canone, tutte le imposte rivenienti dall'attuazione della presente legge sono introitate dai Comuni e dalla Regione secondo le aliquote definite al comma 5.

4. I Comuni provvedono alla verifica dell'esatto pagamento del canone, dell'imposta regionale aggiuntiva, delle spese d'istruttoria di cui al comma 5 dell'articolo 8, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, nonché al contenzioso tributario.

5. Per l'esercizio delle funzioni conferite è assegnato ai Comuni il 75 per cento dell'imposta regionale riscossa, delle somme introitate per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari e del contributo per spese di istruttoria.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 17

Norma finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, in termini di

competenza e di cassa, mediante gli stanziamenti correnti dell'unità previsionale di base 6.4.1 "Demanio e Patrimonio" sui seguenti capitoli, rispettivamente:

In uscita:

Capitolo 3431 "Articolo 54 Codice della navigazione - Anticipazioni per esecuzione di lavori di ripristino su aree del demanio marittimo in danno del contravventore - Spese connesse - Spese di gestione e interventi diretti e/o per il tramite dell'Autorità militare" (collegato al capitolo in entrata 3062700)

Capitolo 3690 "Spese per interventi di pianificazione, sperimentazione, monitoraggio, riqualificazione, valorizzazione relative al demanio marittimo ai sensi della l.r. 17/2006 e del d.lgs. n. 85/2010" (collegato al capitolo in entrata 1018000)

Capitolo 3692 "Spese per la cura degli aspetti dominicali e per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione del demanio marittimo - l.r. 17/2006 e d.lgs. 85/2010" (collegato al capitolo in entrata 1018000).

In entrata:

Capitolo 1018000 "Imposta regionale aggiuntiva, spese istruttorie, sanzioni conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, relative alle concessioni di aree del demanio marittimo" (collegato ai capitoli in uscita 3690 e 3692 - l.r. n. 17 del 23 giugno 2006).

Capitolo 3062700 "Recupero somme anticipate per l'applicazione dell'articolo 54 per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari del Codice della navigazione - Proventi rivenienti dalle violazioni alle ordinanze balneari" (correlato al capitolo in uscita 3431).

Lo pongo ai voti.

È approvato.

TITOLO IV

art. 18

Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le norme in contra-

sto con la presente legge, in particolare la l.r. 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa).

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LOSAPPIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, il nostro senso di responsabilità sia verso chi ha lavorato a questo provvedimento di legge, ovvero la struttura, l'assessore e la Giunta regionale, sia verso i portatori di interesse non risiede nel voto – uno può astenersi o votare contro, non cambia nulla – ma nel fatto che qui noi rimaniamo in Aula a tenere il numero legale. Se i nostri consiglieri si allontanassero, infatti, questo provvedimento oggi non sarebbe varato.

ZULLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, io non volevo certo parlare del numero legale, perché è tutto un fatto vostro. Noi siamo all'opposizione e non ci poniamo il problema. *(Applausi)*

Gli applausi sono graditi, perché io ho ancora il ricordo della legge elettorale. Quindi, grazie.

È dal 2007 che noi ci occupiamo di questo tema. Allora il manovratore era l'assessore Minervini e non fu fornita una risposta efficace alle aspettative di chi lavora su questo argomento. Ancora oggi non c'è una risposta pienamente efficace rispetto alle aspettative di chi lavora su questo argomento, anche in contemperanza tra chi lavora e chi fruisce dei servizi.

Con il mio intervento intendo semplicemente spiegare una scelta che il Gruppo ha fatto. Noi abbiamo approvato tutti gli articoli perché questo testo rappresenta comunque un miglioramento, ma riteniamo che il percorso non si sia ancora completato e ci riserviamo di completarlo noi, ove chiamati dal popolo elettore alla prossima competizione elettorale a reggere le sorti di governo di questa Regione.

Pertanto, il voto finale sulla legge sarà di astensione.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barba, Blasi,
Capone, Caracciolo, Clemente, Copertino,
Damone, De Gennaro, Di Gioia,
Epifani,
Longo,
Maniglio, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nicastro,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
Romano.

Si sono astenuti i consiglieri:

Aloisi,
Boccardi,
Caroppo, Cervellera, Congedo,
De Biasi, De Leonardis, Disabato,
Friolo,
Lanzilotta, Lemma, Lonigro, Losappio,
Marmo, Mazzei, Monno,
Nuzziello,
Pica,

Ruocco,
Surico,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	43
Consiglieri votanti	22
Hanno votato «sì»	22
Consiglieri astenuti	21

Il disegno di legge è approvato.

L'assessore Capone ha avanzato richiesta d'urgenza.

La pongo ai voti.

È approvata.

Proposta di legge Nuzziello «Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 8), reca: «Proposta di legge Nuzziello “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 19/2006 ‘Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia’»».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta).

FRIOLO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, l'idea di istituire la figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità, non ancora prevista dalla nostra legislazione regionale, nasce dalla volontà di porre l'attenzione su quanti vivono il problema della disabilità, oltre che a supportare persone “diversamente abili” troppe volte emarginate dalle istituzioni.

L'Ufficio del Garante ha come obiettivo

“la solidarietà sociale” e intende erogare servizi diretti alla tutela dei diritti civili. Le aree di intervento su cui bisogna agire è l'ascolto del cittadino, le barriere architettoniche, le discriminazioni, la promozione legislativa, il lavoro e l'inclusione sociale che sono diritti inalienabili.

La presente proposta di legge pertanto mira ad ottenere un miglioramento sostanziale della qualità della vita dei disabili e intende rimuovere procedure amministrative lente o farraginose presso gli uffici pubblici dell'intera Regione, Provincia e Comune.

Il Garante avrà il ruolo di mediatore istituzionale tra le persone “diversamente abili” e l'Amministrazione senza, tuttavia, sostituirsi ad essa, vigilando sull'applicazione delle leggi. Ci si riferisce in particolare alla legge del 5 febbraio 1992 n.104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con *handicap*; alla L.R. 10 luglio 2006 n.19; alla Legge quadro del 8 novembre 2000, n. 328 e all'art. 50 comma 2, lettera A) dello statuto della Regione Puglia.

Le finalità della presente proposta di legge, atteso quanto sopra, sono le seguenti:

- offrire informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la funzione dei servizi e per garantire iniziative di AUTO-AIUTO sollecitando interventi oltre che segnalare disfunzioni, irregolarità, scorrettezze e prassi amministrative anomale, ma anche promuovendo iniziative a carattere informativo e culturale;

- azioni di sensibilizzazione sulle problematiche dei disabili presso gli organi d'informazione, a mezzo stampa, radio, televisione e *web*; sostenere tecnicamente e legalmente gli operatori dei servizi sociali; stabilire accordi e intese con ordini professionali e associazioni di categoria, nonché con organismi *No-Profit*, Fondazioni “Onlus”, ecc. che si occupano delle persone con disabilità; sostenere studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con *handicap*.

Ricordiamo in particolare che da diversi anni in Italia sono in atto processi di cambiamento del *Welfare* che stanno modificando anche il sistema e l'assetto dei servizi sociali. In particolare, nell'ambito dei servizi di aiuto alla persona, il processo di cambiamento è istituzionale e gestionale.

Questo processo innovativo ha fatto emergere nuove attenzioni verso valori e relazioni tenute finora in secondo piano.

Maggiore attenzione è stata posta infatti verso una programmazione sistemica, articolata in una rete di servizi centrati sul bisogno e sul diritto della persona.

Non dimentichiamo che il livello culturale e lo stile di vita sono cambiati in particolar modo dei soggetti "diversamente abili".

Assistere una persona con disabilità non significa solo fornirgli assistenza fisica e materiale per i suoi bisogni di fame, sete, ecc. fine a se stessi, ma aiutarla anche ad imparare ed affrontare nuovi linguaggi per una sempre maggiore autonomia. Come si può pensare di attuare processi di coesione con altri Paesi Europei quando non viene rispettato il diritto inviolabile alla persona, all'inclusione sociale, all'interazione sociale?

Naturalmente il cambiamento e la crescita di associazioni di volontariato, di organismi *No-Profit*, di fondazioni, ecc. hanno sostenuto la famiglia nel cui ambito si manifesta una situazione di bisogno: questo è divenuto il primo ambiente in cui viene organizzata la risposta al problema.

Di fronte ad ogni situazione di difficoltà la famiglia nel cui interno nasce un bambino con ritardo mentale, con un deficit motorio, sensoriale o con malformazioni o patologie congenite, o ancor più un giovane, un anziano con particolari problematiche psicologiche e di non autosufficienza, l'intero equilibrio familiare viene sconvolto e le nuove difficoltà richiedono un investimento di energie per far fronte alla situazione.

Con l'affermarsi della cultura, dell'integrazione e del rifiuto di soluzioni istituzionaliz-

zanti, sempre più persone con disabilità risiedono in famiglia e sempre più persone adulte con disabilità decidono di vivere autonomamente la propria vita, affrontando grossi problemi nella sfera della mobilità, del luogo di lavoro e nella piena realizzazione di una vita di relazioni sociali.

Per questo motivo oltre all'incertezza del dopo, molte famiglie ricoprono il ruolo di erogatori di servizi di assistenza, facendo risparmiare alla comunità, con questa forma di assistenza naturale, una notevole quantità di risorse economiche.

Pertanto attraverso l'istituzione, in seno alla nostra Regione, della figura del "Garante dei diritti delle persone con disabilità" si porranno le basi affinché la persona diversamente abile, unitamente alla propria famiglia, possa non solo acquisire preziose informazioni di orientamento e di ascolto, ma anche giovare di un prezioso supporto psicologico e di ascolto qualificato. Quanto sopra per un significativo miglioramento della qualità della vita all'interno nel contesto sociale.

Pertanto, si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale questa proposta di legge sulla quale la Terza Commissione Consiliare ha espresso all'unanimità parere favorevole.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendoci consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

art. 1

Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità

1. Alla legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), dopo l'articolo 31-*bis* è aggiunto il seguente:

art. 31-*ter* (Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità)

1. Al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità, ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con Legge n. 18 del 3 marzo 2009, è istituito presso il Consiglio regionale l'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti contemporaneamente presenti sul territorio regionale.

2. L'Ufficio, in collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, nonché con gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, promuove:

a) l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;

c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;

d) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti nell'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;

e) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

f) la sensibilizzazione presso gli organi d'informazione, a mezzo di stampa, radio, te-

levisione e *web*, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

g) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo

svolgimento di attività di formazione;

h) l'istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;

i) la formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, l'Ufficio del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità:

a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività;

b) stabilisce accordi e intese con ordini professionali, associazioni di categoria nonché con organismi che si occupano di disabilità e non autosufficienza;

c) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con disabilità;

d) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;

e) collabora con l'Assessorato regionale competente per l'avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione per favorire l'integrazione sociale dei disabili e per la promozione del ruolo genitoriale.

4. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di apposita struttura, nonché opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di politiche e di servizi sociali.

5. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

6. Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, in qualità di Presidente dell'Ufficio del Garante, è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno decennale, maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti le diverse abilità. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

7. L'incarico di cui al comma 6 ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. L'incarico è incompatibile con i seguenti profili:

a) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali e i titolari di altre cariche elettive;

b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende ASL e delle aziende ospedaliere regionali;

c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione;

d) i lavoratori dipendenti di enti locali che operano nell'ambito dei servizi alla persona;

e) i magistrati dei tribunali per i minorenni e coloro che svolgono funzione di giudice onorario presso gli stessi tribunali.

8. Al Garante regionale delle persone con disabilità è attribuita un'indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, pari al 30 per cento dell'emolumento onnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso alle spese di viaggio riferite alle funzioni, che sono auto-certificate dai Garanti ai fini dell'applicazione della normativa fiscale vigente.

9. All'Ufficio del Garante regionale delle persone con disabilità è assegnato annualmen-

te un *budget*, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, per la copertura delle spese connesse alle attività da realizzare.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa n. ___ denominato "Spese connesse all'attività dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità - art.31-ter L.r. 19/2006 "della U.P.B. 00.01.01 con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di Euro 20.000,00 alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal cap. 1110070 "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione" della U.P.B. 06.02.01, da trasferire al Consiglio Regionale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nell'ambito degli stanziamenti previsti, a legislazione vigente, nella U.P.B. 00.01.01.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma della consigliera Nuzziello, del quale do lettura: «Al comma 4 dell'introducendo art. 31-ter della legge regionale n. 19/2006 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), dopo le parole "di apposita struttura", inserire le seguenti "composta da personale messo a disposizione dalla Giunta regionale"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge Nuzziello nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Aloisi, Amati,
Barba, Blasi,
Caracciolo, Caroppo, Cervellera, Clemente, Congedo,
Damone, De Biasi, De Gennaro, De Leonardi, Disabato,
Epifani,
Gatta,
Lanzilotta, Lemma, Lonigro, Losappio,
Maniglio, Mazzarano, Mazzei, Mennea, Monno,
Negro, Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pellegrino, Pentassuglia, Pica,
Surico,
Ventricelli,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

La proposta di legge è approvata.

NUZZIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma facciamo uno strappo alla regola, perché avrebbe dovuto chiedere la parola prima.

NUZZIELLO. Vorrei ringraziare singolarmente tutti i consiglieri regionali e fare una richiesta. Non l'ho fatto prima semplicemente perché ritenevo opportuno fare una forte riflessione. Ripeto, ringrazierò singolarmente tutti i consiglieri, i commissari e l'assessore Donato Pentassuglia.

Per me questo provvedimento è molto importante, perché io credo che il senso della vita sia guardarsi oltre lo specchio. Questa volta

vi rivolgo una mia riflessione, con il cuore, dopo cinque anni, e vi parlo non solo in qualità di cittadino e di consigliere, ma anche di madre di una ragazza disabile.

Con tutto il rispetto per le altre proposte di legge, voi non avete idea di quanto sia importante per il territorio pugliese avere, con questa proposta di legge, la figura di un Garante che abbia capacità di ascolto e che eviti problemi molto profondi.

Da prima che nascesse mia figlia – ci tengo a ribadirlo – non mi è mai piaciuta la strumentalizzazione della disabilità nel mondo della politica. Oggi questo vi fa onore.

Immaginate che, quando io avevo diciannove anni, avevo paura di entrare in un mondo con cui non mi sapevo confrontare e che non sapevo gestire, avendo questa diversità, questa “non omogeneità” rispetto a coloro che non hanno un determinato aspetto fisico e che oggi hanno paura e angoscia per l'integrazione e la mancanza di inclusione. Dalla nascita di Shirina io cominciai a capire quanto fosse importante indossare le loro scarpe e fare il loro percorso.

Mi riferisco a quella paura, a quell'angoscia, a quella discriminazione che ancora oggi, signori, abbiamo. Oggi questa figura garantisce non solo l'inclusione, non solo l'integrazione. Pensate per un attimo ai loro mugugni, alle loro non praticità, alla particolarità grave delle barriere architettoniche, il non poter dire: «Io ci sono nella mia vita quotidiana».

Ecco perché vi ringrazio. Vi ringrazio perché avete fatto qualcosa che io da ventinove anni faccio nel mio studio ogni settimana, dove la capacità di ascolto, con la paura di muoversi, è molto difficile.

Ecco perché io credo che la figura istituzionale di un Garante sia oggi un grande traguardo, non solo per la Regione Puglia, ma per tutti quei cittadini che hanno quel diritto, quella dignità e quel modo di dire: «Io ci sono».

Per questo motivo tenevo a fare questa ri-

flessione con il cuore. Vi ringrazio tutti, perché per me è importante.

PRESIDENTE. Grazie alla consigliera Nuzziello per questo contributo importante.

Faccio una precisazione per una correzione di errore materiale.

Nel disegno di legge “Disciplina della tutela e dell’uso della costa” l’emendamento contrassegnato dal n. 10, all’articolo 14, sopprime il secondo periodo del comma 3, non del comma 4.

Ripresa esame «Proposta di legge alle Camere De Biasi “Realizzazione Zone Economiche Speciali (ZES)”»

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame del punto n. 10) all’ordine del giorno: «Proposta di legge alle Camere De Biasi “Realizzazione Zone Economiche Speciali (ZES)”» precedentemente sospeso per consentire al Governo di predisporre un emendamento.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolato.

Do lettura dell’articolo 1:

*art. 1
(Finalità della legge)*

1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di una Zona Economica Speciale (ZES).

2. Una ZES è un territorio ben identificato dove le aziende insediate possono beneficiare di regimi particolari.

3. Lo scopo della legge è quello di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l’insediamento nella ZES di aziende internazionali che svolgono attività logistica o industriale, e quindi promuovere lo sviluppo economico e l’occupazione.

Lo pongo ai voti.

LONIGRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONIGRO. Signor Presidente, c’era un subemendamento, ma noi ancora non l’abbiamo. Se lei va avanti non riusciamo a seguire.

PRESIDENTE. All’articolo 1 non ci sono emendamenti.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2.

(Istituzione ZES Regione Puglia)

1. È istituita una ZES nella Regione Puglia – Area dell’Alto Salento –, in virtù della presenza di un porto di rilevanza internazionale, che insiste in un contesto territoriale ammissibile a fluire del sostegno all’obiettivo convergenza e del sostegno transitorio all’obiettivo competitività regionale ed occupazione in base alle politiche di coesione.

A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dell’assessore Capone, a cui si sono aggiunte, dopo la distribuzione, le firme dei consiglieri Mennea e Gatta, del quale do lettura: «L’art. 2 è così sostituito: “È istituita una ZES nella Regione Puglia che riguarda i territori con porti di rilevanza strategica: Bari, Brindisi, Taranto, Barletta, Manfredonia, Molfetta e Gallipoli, che insistono in un contesto territoriale ammissibile a fruire del sostegno all’obiettivo convergenza e del sostegno transitorio all’obiettivo competitività regionale ed occupazione in base alle politiche di coesione”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 3

*(Caratteristiche e
amministrazione della ZES)*

1. Confini della ZES: la Regione Puglia,

definisce i limiti spaziali della ZES e la gestione dei rapporti con i vari soggetti pubblici e privati che godono diritti di proprietà o di utilizzo della aree che saranno annesse alla ZES. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento, al momento della realizzazione della ZES continuano a mantenere eventuali diritti di concessioni di cui sono in possesso.

2. Attività ammesse: nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e aziende di servizi in genere. In particolare sono consentite:

- a) operazioni di importazione;
- b) operazioni di deposito merce;
- c) confezionamento;
- d) trasformazione;
- e) assemblaggio;
- f) riesportazione merce.

Sono espressamente vietate:

- a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;
- b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;
- c) la fabbricazione di armi;
- d) la produzione di tabacco;
- e) ogni altra attività non ammessa dalla normativa comunitaria.

3. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

4. Le imprese della ZES: le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

5. Amministrazione della ZES: la gestione della ZES, fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, è affidata ad un soggetto giuridico di capitale misto pubblico-privato, promosso o individuato dalla Regione Puglia, cui spetta:

- a) la realizzazione di un *business plan*;
- b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
- c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES;
- d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;
- e) la lottizzazione dei terreni;
- f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
- g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);
- h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
- i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
- j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Alla Regione Puglia spetta la Presidenza degli organi direttivi.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 4

(Regime fiscale)

1. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 10 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE

800/2008 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU, e comunque da ogni tributo e/o tassa locale che dovesse integrare e/o sostituire le citate, per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

2. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la *Free Zone*.

3. Per le imprese già presenti nella ZES, limitatamente a quelle classificabili quali PMI ai sensi del Regolamento CE 800/2008, le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere b) (IRAP) e d) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

4. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale de-

ve essere reclutato nell'ambito della Regione Puglia;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/ IRES e Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio;

d) le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti imprese che superano uno dei parametri del citato regolamento CE 800/2008 per poter essere definite PMI.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui ai punti precedenti è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 5

(Durata del regime fiscale agevolato)

1. Le agevolazioni indicate all'articolo 4 saranno applicate nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2022.

A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dell'assessore Capone, del quale do lettura: «L'art. 5 è così sostituito: «Le agevolazioni indicate all'articolo 4 saranno applicate nel periodo che va dalla data di approvazione della presente legge al 31/12/2025».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 6

(Verifica periodica)

1. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati sarà eseguita dagli Organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come:

a) imprese insediate;

b) occupazione creata;

c) volume d'affari;

d) entità dei benefici consuntivata.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 7
(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari ad euro 25 milioni per l'anno 2014, 30 milioni per l'anno 2015 e 35 milioni per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014.

2. La presente proposta di legge non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale in quanto trattasi di risorse comunitarie così come disposto all'art. 7 comma 1 della predetta proposta di legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dell'assessore Capone, del quale do lettura: «L'art 7, comma 1, è così sostituito: “1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari ad euro 150 milioni per l'anno 2016, 180 milioni per l'anno 2017 e 210 milioni per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016”».

Lo pongo ai voti.
È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Pongo ai voti la proposta di legge alle Camere De Biasi nel suo complesso.

È approvata.

DDL n. 30 del 02/12/2014 “Codice del commercio”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 28), reca: «DDL n. 30 del 02/12/2014 “Codice del commercio”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

SCHIAVONE, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il settore dei servizi commerciali è stato da sempre oggetto di una normativa propria, complessa e articolata, spesso integrata da norme o vincoli derivanti da esigenze eterogenee: igiene, ordine pubblico, salvaguardia architettonica, ecc.

La redazione di un testo unico delle normative afferenti al settore commerciale risponde a diverse necessità.

In primo luogo vi è l'esigenza di rendere organico il *corpus* delle normative oggi composto in parte da norme regionali, elaborate in tempi diversi, e in parte da alcuni settori ancora dipendenti dalla normativa nazionale.

In secondo luogo il testo unico intende adeguare le diverse normative al nuovo quadro legislativo ed economico che si è delineato nel corso degli anni attraverso l'emanazione di disposizioni legislative Nazionali ed Europee orientate alla liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese. Tanto in attuazione del principio di libertà economica sancito dall'art. 41 della Costituzione e del

principio di concorrenza previsto dal Trattato dell'Unione Europea. Infine, ma non meno importante, vi è una esigenza di integrazione fra le diverse normative per andare verso una semplificazione del quadro e degli adempimenti per gli operatori e le amministrazioni per favorire l'efficacia delle politiche pubbliche.

In particolare la normativa prevede:

- l'unificazione di alcune normative per tutti i settori: quali la pubblicità dei prezzi, i sub-ingressi ecc.

- la razionalizzazione ed estensione di alcuni istituti originariamente previsti dalla normativa commerciale in sede fissa: centri di assistenza tecnica, Osservatorio del commercio, distretti urbani del commercio e ora estesi a tutte le attività commerciali;

- la regolamentazione di tutte le attività di vendita al dettaglio, eliminando i riferimenti a normative nazionali ormai obsolete;

- la SCIA come modalità normale di inizio delle attività;

- l'autorizzazione rimane come eccezione prevista per attività impattanti o che necessitano di particolari verifiche/controlli preventivi. In particolare rimangono soggette ad autorizzazione le attività che hanno o potrebbero avere impatti sul territorio:

- strutture commerciali di dimensioni rilevanti;

- esercizi che prevedono la vendita e/o la somministrazione di alcolici;

- installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti;

- attività che prevedano la permanenza di gruppi di persone o in cui si svolgano comunque attività che possano incidere indirettamente sullo spazio pubblico creando problemi quali, ad esempio, il rumore;

- strutture con potenziali impatti ambientali; (distributori di carburante)

- attività che si svolgano su aree pubbliche.

- le sanzioni e le modalità di sospensione e revoca delle autorizzazioni. Anche in questo caso l'unificazione delle normative consente di semplificare notevolmente la normativa.

Il DDL n. 30/2014 "Codice del Commercio" è il risultato di un complesso ed articolato lavoro di concertazione con le Associazioni di categoria, sindacati, Anci, Upi, Consumatori, Osservatorio del Commercio.

In data 9 marzo 2015 presso la IV Commissione consiliare si sono svolte le audizioni con le associazioni rappresentative del commercio che hanno presentato vari emendamenti al testo.

Gran parte degli emendamenti presentati sono stati accolti, mentre altri esclusi in quanto non coerenti con il dettato legislativo e con l'impianto complessivo del testo.

Si ringrazia la Struttura competente e la Commissione tutta per la faticosa collaborazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendoci consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Principi generali

art. 1

Oggetto della legge

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina l'esercizio dell'attività commerciale, in tutte le sue forme.

2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:

a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;

b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;

c) il commercio su aree pubbliche;

d) la somministrazione di alimenti e bevande;

e) la distribuzione dei carburanti;

f) le forme speciali di commercio al dettaglio.

3. La presente legge non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e successive modifiche e integrazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e successive modifiche e integrazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modifiche;

c) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

d) agli artigiani iscritti nell'albo di cui alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese) per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

e) ai pescatori e ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al dettaglio, i prodotti provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi ci-

vici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

f) alle attività disciplinate dalla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell'agriturismo) e dalla legge regionale 7 agosto 2013, n. 27 (Disciplina dell'attività ricettiva di *Bed and Breakfast* (B&B));

g) alle attività disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);

h) alle attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuita;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e ss. mm.;

k) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

l) alla vendita effettuata a favore degli spettatori nei cinema, teatri e altri luoghi di pubblico spettacolo, durante le rappresentazioni.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Finalità

1. La presente legge, nel rispetto della

normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in materia di tutela della concorrenza, persegue le seguenti finalità:

a) la tutela dei consumatori, in riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) legge regionale 15 maggio 2006, n. 12 (Norme per l'attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti) ed in particolare:

1. la tutela della salute;
2. la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi;
3. una adeguata informazione e una corretta pubblicità;
4. l'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
5. l'educazione al consumo;
6. la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
7. la possibilità di usufruire di una rete distributiva articolata per tipologia e modalità di approvvigionamento;

b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;

c) lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

d) tener conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario con particolare riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa, *ex* articolo 41 della Costituzione;

e) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31

maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e più in generale alla mitigazione degli impatti ambientali e sociali;

f) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, dell'artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e artistiche, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale;

g) il mantenimento e la valorizzazione della funzione commerciale, sulla base delle specificità dei diversi territori, con riferimento ai centri storici e alle aree urbane; alle aree periferiche e di nuova urbanizzazione; alle aree rurali e ai comuni con minore dotazione di servizio;

h) la qualificazione e l'aggiornamento delle imprese che vendono al dettaglio e somministrano alimenti e bevande, con particolare riguardo ai titolari d'impresa commerciale al dettaglio e dei lavoratori del settore;

i) la creazione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;

j) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra Regione e Comuni;

k) l'articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione commerciale con particolare riguardo agli effetti delle strutture commerciali sulla rete stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;

l) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione territoriale;

m) favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recu-

però di aree dismesse o degradate e/o siano oggetto di accordi territoriali che vedano il coinvolgimento della Regione e degli Enti locali;

n) favorire l'ammmodernamento della rete distributiva dei carburanti garantendo una sufficiente articolazione del servizio, incrementando anche qualitativamente i servizi resi all'utenza e promuovendo la diffusione dei carburanti eco-compatibili;

o) garantire il diritto di informare ed essere informati attraverso una rete di vendita dedicata all'informazione, articolata in maniera omogenea ed equilibrata sull'intero territorio regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 3

Articolazione

dell'intervento regionale

1. La Regione provvede all'attuazione della presente legge con uno o più provvedimenti attuativi che definiscono:

a) i requisiti e le procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita;

b) gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita;

c) le modalità di verifica dell'influenza sovracomunale delle previsioni relative a grandi strutture di interesse locale, medie strutture di vendita di tipo M3 e, limitatamente ai Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, di tipo M2;

d) le modalità di organizzazione, la durata e le materie delle attività di qualificazione e di aggiornamento professionale necessarie per l'esercizio dell'attività;

e) tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie;

f) le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale;

g) le modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica (CAT);

h) i documenti regionali di indirizzo e

programmazione di cui al capo III, Titolo I;

i) i requisiti e le procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria ed autostradale;

j) i criteri e le procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche incluse le modalità attraverso le quali, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni previste al comma 3, i Comuni verificano la sussistenza della regolarità contributiva e fiscale;

k) le modalità e procedure per la realizzazione dei Distretti Urbani del Commercio.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale a seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione della Consulta regionale consumatori e utenti (CRCU), delle associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. Si intendono associazioni delle imprese e organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale quelle che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore.

4. È vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi. Tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico.

5. Con le stesse procedure e nei termini di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale provvede ad adottare, di concerto con le Camere di commercio e sentito l'Osservatorio del commercio, le disposizioni necessarie affinché per le comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, dichiarazioni di ini-

zio attività e le autorizzazioni di cui alla presente legge, venga utilizzata una modulistica univoca.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 4

Definizioni generali

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente vende prodotti direttamente al consumatore finale operando su aree private o pubbliche, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione;

c) per impresa commerciale al dettaglio: l'impresa che acquista e rivende o somministra merci in nome e per conto proprio direttamente al consumatore finale;

d) per settori merceologici: il settore alimentare (che consente anche la vendita di prodotti non alimentari) e il settore non alimentare (che comprende la vendita dei soli prodotti non alimentari);

e) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti;

f) per superficie di somministrazione: l'area attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di som-

ministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili;

g) per superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata, quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti;

h) per SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività, come prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni);

i) per SUAP lo sportello unico delle attività produttive di cui al DPR 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle attività previste dalla presente legge;

j) per motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

k) per somministrazione: la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli ac-

quirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;

l) per domicilio del consumatore: non solo la privata dimora, ma anche i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili;

m) per pastigliaggi: i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, *snack* e similari incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 5

Requisiti di accesso ed esercizio dell'attività

1. I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e ss.mm..

2. La vendita di pastigliaggi negli esercizi commerciali al dettaglio e nelle rivendite di quotidiani e periodici è consentita anche senza il possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 71 del d. lgs. 59/2010. I requisiti igienico-sanitari sono attestati con una Dichiarazione di attività sanitaria semplificata la cui modulistica viene approvata con le modalità previste al comma 5 dell'articolo 3.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 6

Subentro nella gestione

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subentro nell'attività è soggetto a SCIA da presentare al SUAP entro sei mesi dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste al comma 6 dell'articolo 61.

3. In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo è reintestato all'erede o agli eredi che ne facciano richiesta, nelle modalità di cui al comma 2, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al Comune la prosecuzione dell'attività per un anno.

4. Per il trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione di carburante, le parti, congiuntamente, entro quindici giorni dall'atto di cessione dello stesso, ne danno comunicazione al SUAP, alla Regione e all'Ufficio delle Dogane. Il SUAP verifica gli atti comprovanti per legge il trasferimento della titolarità dell'impianto, accerta i requisiti soggettivi del subentrante, prende atto del trasferimento entro i trenta giorni dandone comunicazione a tutti gli enti e uffici interessati al procedimento amministrativo.

5. In caso di subentro in attività di commercio su aree pubbliche, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario compresa l'anzianità di iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

6. Per le autorizzazioni di tipo A, come definite all'articolo 29, non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato

l'uso del posteggio. In caso di cambiamento di residenza, il titolare ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni ivi compresa l'anzianità di frequenza in un mercato o in una fiera.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Capo II

Norme generali sulla vendita

art. 7

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Per i prodotti realizzati in tutto o in parte in metallo prezioso di cui alla normativa vigente in materia, degli oggetti d'antiquariato esposti nelle vetrine esterne dell'attività di vendita al dettaglio, l'obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l'utilizzo, sul singolo prodotto e oggetto, di un cartellino ad esso collegato, recante l'indicazione del prezzo per esteso leggibile dall'interno dei locali di vendita. Tale disposizione non si applica ai prodotti esposti nelle vetrine site all'interno dell'esercizio.

3. Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti ditali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

5. Per i prodotti destinati alla somministra-

zione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto, anche per categorie omogenee di prodotti:

a) per tutte le attività di somministrazione mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) per le attività di ristorazione si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno;

c) inoltre nelle attività con servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.

6. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

7. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai circoli di cui al DPR n. 235/2001, nonché alle altre attività di cui al comma 2 dell'articolo 41 della presente legge.

8. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale e separatamente per le diverse modalità di rifornimento, i prezzi praticati al consumo secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 8

Vendite straordinarie

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. La Regione, ai fini di una corretta informazione del consumatore, disciplina nell'ambito dei provvedimenti e con le modalità previste

all'articolo 3, le modalità di svolgimento, la pubblicità, periodi e la durata delle vendite straordinarie.

3. Si intendono per vendite straordinarie:

a) le vendite di liquidazione effettuate al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito, di cessazione dell'attività commerciale, di cessione dell'azienda, di trasferimento dell'azienda in altro locale, di trasformazione o rinnovo dei locali. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, previa comunicazione al SUAP dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti,

b) le vendite di fine stagione (saldi) riguardanti i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;

c) le vendite promozionali effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitati;

d) le vendite in negozi temporanei ovvero in punti vendita destinati alla vendita per un periodo di tempo limitato;

e) le vendite di prodotti del settore non alimentare, identificati da un marchio, che sono stati prodotti almeno dodici mesi prima della vendita stessa o presentano lievi difetti non occulti di produzione "Outlet".

4. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 9

Orari di apertura e di chiusura

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai Co-

muni, sentite le associazioni e organizzazioni di cui all'articolo 3.

2. Il Comune, in accordo con le associazioni e organizzazioni di cui all'articolo 3, definisce anche attraverso provvedimenti organici:

a) le modalità per garantire il servizio minimo in caso di più festività consecutive e di periodi di ferie, con particolare riferimento ai punti vendita alimentari, ai pubblici esercizi, agli impianti di distribuzione di carburanti e alle rivendite di giornali e riviste;

b) per gli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione sulla rete stradale ordinaria, l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore. Tutti gli impianti devono comunque rimanere aperti nella fascia antimeridiana dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e nella fascia pomeridiana dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

c) l'eventuale monte ore minimo giornaliero per i pubblici esercizi;

d) gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenendo conto delle caratteristiche delle diverse manifestazioni (fiere e mercati), delle esigenze di approvvigionamento, della presenza di attività di somministrazione, nonché della opportunità di evitare la sovrapposizione fra le manifestazioni e la vendita itinerante;

e) le zone del comune e/o le fasce orarie in cui è limitata l'apertura di esercizi commerciali e l'esercizio di attività su aree pubbliche o di pubblici esercizi per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico-sanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale.

3. Gli esercenti devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura o chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. La Regione e i Comuni promuovono accordi volontari fra operatori volti a garantire che gli orari delle attività commerciali concorrano al rispetto e all'attuazione delle di-

sposizioni di cui ai Capi I e VII della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città) e del comma 7 dell'articolo 50 del d. l. 267/2000.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai circoli di cui al DPR n. 235/2001 nonché alle altre attività di cui al comma 2 dell'articolo 41.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 10

Gestione di reparto

1. Il titolare di un esercizio commerciale o di un pubblico esercizio organizzato in più reparti, fermo restando l'applicazione del contratto nazionale di lavoro e il rispetto delle norme vigenti in materia, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita, può affidare uno o più reparti perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, a un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, dandone comunicazione al SUAP competente.

2. Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni, il titolare risponde dell'attività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve dare comunicazione al SUAP. La fattispecie non costituisce caso di sub-ingresso.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Capo III

Programmazione della rete distributiva

art. 11

Contenuti dei documenti regionali di indirizzo e programmazione

1. Gli indirizzi di programmazione della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio sono redatti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 41 della Costituzione, dei principi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme

per la tutela della concorrenza e del mercato) e del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

2. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione definisce, attraverso appositi provvedimenti approvati con le modalità di cui all'articolo 3, direttive ed indicazioni ai Comuni per la redazione degli strumenti comunali di programmazione ed incentivazione delle diverse tipologie di attività commerciali. Tali provvedimenti definiscono:

a) i criteri di autorizzazione delle attività che, per motivi imperativi di interesse generale, per scarsità di risorse naturali o delle capacità tecniche, possono avere una limitazione numerica, ivi comprese le medie e le grandi strutture di vendita, identificando:

1. le attività assoggettabili ad autorizzazione;

2. i requisiti e le procedure per l'insediamento e il trasferimento di tali attività anche con riferimento alle diverse zone del territorio;

3. la definizione dei processi autorizzativi e delle eventuali modalità di partecipazione della Regione;

4. durata e modalità di aggiornamento degli strumenti di programmazione;

b) misure di incentivo e promozione alle attività commerciali, di formazione degli operatori e di promozione della collaborazione fra operatori ed enti locali.

3. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 12

Strumenti comunali di programmazione e incentivazione

1. I Comuni per l'esercizio delle funzioni

di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all'articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del commercio e delle norme previste dal presente articolo.

2. Il Documento strategico del commercio ha i seguenti contenuti minimi:

a) un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:

1. una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;

2. la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune ed alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita;

c) l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all'articolo 13;

d) le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.

3. Il documento strategico del commercio è inviato alla Regione e costituisce elemento di valutazione necessario per la Conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza di tale provvedimento la Regione valuta l'autorizzazione sulla base delle finalità di cui all'articolo 2, dei provvedimenti di cui all'articolo 3 e delle norme generali contenute nella presente legge.

4. Il Comune definisce:

a) i criteri per il rilascio delle autorizzazio-

ni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;

b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13;

c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento ed il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;

d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:

1. le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;

2. le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

3. la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;

4. la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti ad essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;

5. le determinazioni in materia di posteggi per operatori appartenenti a categorie particolari di cui al comma 8 dell'articolo 30 della presente legge e produttori agricoli di cui alla legge 59/1963;

6. le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

7. la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;

8. le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;

e) i Comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

1. la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;

2. le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

3. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

4. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

5. le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

6. le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;

f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e le fiere oltre cento posteggi è obbligatorio:

1. l'acquisizione del parere vincolante della Regione per le decisioni di cui alla lettera a) del comma 7;

2. l'approvazione del regolamento di cui alla precedente lettera d).

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma dell'assessore Capone, del quale do lettura: «All'art. 12, comma 4, lettera f) è soppresso il punto 1».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Capo IV Strumenti di promozione del commercio

art. 13

Sviluppo e promozione del commercio

1. All'interno del Documento Strategico di cui al comma 2 dell'articolo 12, i Comuni individuano, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, le zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio.

2. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti all'interno delle aree individuate dal Comune.

3. In relazione alle problematiche rilevate il Comune può:

a) promuovere la creazione di distretti urbani del commercio;

b) attivare progetti di valorizzazione commerciale;

c) individuare strumenti di promozione di servizi di prossimità.

4. I distretti urbani del commercio prevedono accordi fra Amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative ed altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata.

5. I progetti di valorizzazione commerciale sono elaborati d'iniziativa del Comune in accordo con i soggetti pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali.

6. Nell'elaborazione del progetto di valorizzazione commerciale, il Comune esamina

le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attività economiche in essa presenti.

7. Il progetto di valorizzazione commerciale può prevedere:

1. il divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici;

2. interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione regionale;

3. interventi in materia di orari d'apertura, vendite straordinarie e di occupazione di suolo pubblico;

4. disposizioni a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale;

5. misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario;

6. la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di riorganizzazione della logistica urbana;

7. l'attivazione o la modifica di servizi urbani;

8. il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l'insediamento di medie strutture di vendita;

9. l'attuazione di azioni di promozione dell'area;

10. l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio.

8. Il Comune, sulla base del progetto, può inoltre:

a) incentivare la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento anche attraverso l'utilizzo della fiscalità locale, la monetizzazione o ridefinizione dei requisiti urbanistici, facilitando, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi;

b) vietare i cambi di destinazione d'uso da attività commerciale, artigianale o pubblico

esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività.

9. Nelle aree a rischio di degrado e desertificazione commerciale, i Comuni possono dotarsi di strumenti di promozione di servizi di prossimità, comprendenti la realizzazione di centri polifunzionali di servizio.

10. I centri polifunzionali possono prevedere la presenza in unica struttura, o complesso unitario comunque rientrante entro i limiti delle medie strutture di tipo M1, come definite dal successivo articolo 16, di:

1. attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali pugliesi;

2. servizi per la promozione del territorio;

3. attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.

11. I Comuni possono prevedere provvidenze per lo sviluppo dei servizi di prossimità e dei centri polifunzionali sotto forma di semplificazioni, esenzione da tributi e contributi alle attività e provvedono a comunicarne la creazione alla Regione per l'eventuale erogazione di contributi regionali.

12. Nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 3, la Regione definisce gli adempimenti necessari all'applicazione del presente articolo e le modalità di finanziamento degli interventi.

13. La Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo con quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti, al fine di assicurare le sinergie fra i diversi canali di finanziamento.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 14

Osservatorio regionale del commercio

1. È istituito l'Osservatorio regionale del commercio.

2. L'Osservatorio regionale opera al fine di garantire la realizzazione del sistema coordi-

nato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.

3. L'Osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:

a) realizzare un sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione dei Comuni, per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese;

b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi di trasformazione e d'innovazione in atto;

c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;

d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;

e) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura dell'offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza e articolazione delle associazioni di categoria;

f) diffondere l'informazione sui programmi comunitari e nazionali che contemplino il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme consortili.

4. Il sistema informativo regionale del commercio è finalizzato alla valutazione della consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio, alla comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio e con la rete distributiva nazionale.

5. In particolare l'osservatorio monitora:

a) il commercio in sede fissa e le rivendite di giornali e riviste;

b) il commercio su aree pubbliche;

c) i pubblici esercizi;

d) la rete distributiva dei carburanti.

6. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale,

nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sono stabilite con apposito provvedimento attuativo. La partecipazione all'Osservatorio avviene a titolo gratuito.

7. I Comuni sono tenuti a fornire alla struttura regionale competente, entro il 30 marzo di ogni anno, la situazione dell'offerta commerciale del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base delle procedure anche telematiche definite dalla Regione, nonché gli strumenti di programmazione approvati dai Comuni.

8. I titolari delle autorizzazioni di distribuzione di carburante, i gestori, i Comandi provinciali VVF, l'Ente Nazionale per le Strade (ANAS), le Province, la Città metropolitana di Bari e gli Uffici delle Dogane trasmettono alla Regione i dati relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti.

9. L'Osservatorio regionale cura la raccolta e l'aggiornamento di tali dati promuovendo indagini, studi e ricerche per realizzare strumenti d'informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni sindacali e professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 15

Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali

1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche attraverso l'ottenimento di certificazioni di qualità e l'incremento del livello tecnologico. La Re-

gione persegue inoltre la semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese.

2. A tali fini possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese (CAT) costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale e di Città metropolitana di Bari purché aventi sede legale nel territorio regionale. L'istituzione può essere richiesta, anche con riferimento a un'unica provincia, da associazioni che siano presenti nel relativo Consiglio camerale con propri consiglieri in rappresentanza del commercio. La presenza deve risultare dal decreto di assegnazione di cui alla legge 580/93 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per i rappresentanti del settore commercio o che rappresentino almeno il 10 per cento della consistenza delle imprese commerciali risultanti attive nei dati di Unioncamere dell'ultimo anno disponibile.

3. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, dei CAT autorizzati dalla Regione, allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti.

5. Attraverso i provvedimenti di cui all'articolo 3 sono definiti:

a) i requisiti, affinché centri istituiti anche in forma consortile dalle associazioni di categoria del commercio possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica;

b) le modalità di autorizzazione regionale, ai centri le cui attività di assistenza tecnica

devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta;

c) l'individuazione delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali;

d) ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica;

e) le modalità con le quali la Regione opera il controllo sui dati di cui al comma 2 e i requisiti minimi delle sedi dei centri di assistenza tecnica.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

TITOLO II COMMERCIO IN SEDE FISSA

art. 16

Classificazione delle strutture commerciali

1. Il presente articolo definisce la classificazione delle strutture commerciali in sede fissa. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3, possono essere determinate specificazioni alle classificazioni, alla loro applicazione, nonché fissati i limiti massimi di superficie di vendita articolandoli per le diverse classificazioni merceologiche anche in funzione di specifici obiettivi di sviluppo.

2. La programmazione della rete di vendita viene effettuata sulla base della suddivisione dei settori merceologici alimentare e non alimentare.

3. Ai fini della definizione dell'impatto urbanistico e dei relativi standard, il settore non alimentare viene suddiviso n:

a) beni per la persona: comprendente i prodotti non alimentari dei settori commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;

b) altri beni a basso impatto urbanistico:

comprendente i prodotti non alimentari dei settori commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;

c) altri beni: comprendente tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere a) e b).

4. Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come definita all'articolo 4.

5. Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:

a) esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 250 mq;

b) medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate:

1. M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 mq;

2. M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq;

3. M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1501 a 2500 mq.;

c) grandi strutture di vendita con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così articolate:

1. G1 grandi strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq;

2. G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 mq. fino a 15.000 mq.

6. Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti:

a) struttura isolata: esercizio che non condivide spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali;

b) centro commerciale: costituito da un insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato e/o medie strutture di vendita;

c) area commerciale integrata: uno spazio unitario, omogeneo e circoscritto che può comprendere più esercizi commerciali di diversa tipologia e dimensione, ivi compresi i centri commerciali, e attività diverse da quelle commerciali, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotato di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali. L'area commerciale integrata deve essere collocata in ambito extraurbano e può essere attraversata anche da viabilità pubblica con l'esclusione delle seguenti tipologie di viabilità, così come già definite dall'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765):

1. autostrade;

2. strade di grande comunicazione o di traffico elevato.

3. altre strade statali e strade provinciali o comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a metri 10,50;

d) parco permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture. La superfi-

cie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali.

7. Le aree commerciali integrate, la cui superficie complessiva di vendita non può comunque superare il limite di superficie di vendita stabilito dai provvedimenti di cui all'articolo 3 devono essere ubicate in aree urbanisticamente idonee e sono così classificate:

a) piccole: ubicate in un'area con superficie territoriale non superiore a 2 ettari;

b) intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, ubicate in un'area con una superficie territoriale tra 2 e 5 ettari;

c) di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 ettari di superficie territoriale.

8. Le aree commerciali integrate di cui alla lettera a) del comma 7 sono programmate dai Comuni con i criteri di cui all'articolo 12.

9. Le aree commerciali di cui alle lettere b) e c) del comma 7 devono essere previste nella programmazione regionale e dagli strumenti urbanistici dei Comuni ed autorizzate secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

10. Sono definiti di interesse locale i centri commerciali che hanno una superficie di vendita massima di mq. 4.000 e in cui la superficie di un singolo esercizio non è superiore alla categoria M3 e sono programmati dai Comuni con i criteri di cui all'articolo 12.

11. Gli insediamenti di cui ai commi 8 e 10, qualora la superficie di vendita totale superi i mq. 2.500, sono comunque grandi strutture di vendita e vengono autorizzati dal Comune con le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 17.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 17

Modalità di apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa SCIA al SUAP competente per territorio.

2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

d) l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

3. L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

4. L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di un centro commerciale e di un'area commerciale integrata necessitano:

a) di autorizzazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita, purché associati per la creazione del centro commerciale;

b) di autorizzazione o SCIA, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.

5. Nella domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

c) l'eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 8 dell' articolo 17;

d) l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

6. Il Comune adotta le norme sul procedimento concernenti le domande relative alle medie strutture di vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm.

7. La domanda di autorizzazione per grandi strutture di vendita è inoltrata al SUAP competente per territorio e alla Regione ed è esaminata da una Conferenza di servizi indetta dalla Regione, composta dai rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune competente per territorio. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti e il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa alla Regione.

8. Le norme sulle procedure di valutazione delle domande, anche nel caso di domande concorrenti, e sulla documentazione necessaria alla presentazione, sono contenute nella normativa di cui all'articolo 3 e sono coordinate con quanto previsto dalle norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.

9. Le procedure di valutazione sono volte a:

a) garantire la trasparenza del procedimento e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche;

b) garantire l'insediamento in aree adeguate dal punto di vista urbanistico e ambientale;

c) garantire la concorrenza tra-diverse aree di insediamento al fine di assicurare la migliore qualità degli insediamenti;

d) definire il termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla richiesta, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

10. L'autorizzazione per le aperture, gli ampliamenti e le trasformazioni per grandi strutture di vendita è subordinata a obblighi, impegni e condizioni inclusi in un atto unilaterale d'obbligo nei confronti del Comune e della Regione, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, che contiene l'analitica elencazione degli obblighi, nonché l'impegno del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.

11. Su richiesta del soggetto proponente la Conferenza di servizi, in caso di eccezionale e comprovata necessità, concede, nei limiti di tempo di validità dell'autorizzazione, la rateizzazione delle somme volte a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio, previa presentazione di regolare fidejussione.

12. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini e le associazioni e organizzazioni di cui all'articolo 3. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, la Conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

13. La chiusura o la riduzione di superficie di un esercizio commerciale sono soggetti a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio. Nel caso di grandi strutture di vendita copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Regione.

14. L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro un anno

dal rilascio per le medie strutture di vendita ed entro due anni per le grandi strutture di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La proroga viene concessa dal Comune competente per territorio, per le grandi strutture di vendita previa riunione della Conferenza dei servizi di cui al comma 7, secondo le procedure previste dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3.

15. Il cambiamento merceologico dell'esercizio o di parte della sua superficie di vendita è subordinato:

a) a SCIA se si tratta di cambiamento di settore o di merceologia in un esercizio di vicinato, di un cambiamento merceologico all'interno del settore non alimentare in una media o grande struttura di vendita. La SCIA necessita di asseverazioni solo per medie e grandi strutture di vendita. Nel caso di inserimento di una fattispecie con maggiore carico urbanistico il cambiamento comporta l'adeguamento degli standard di parcheggio pertinenziale;

b) ad autorizzazione se si tratta di un cambiamento in medie e grandi strutture di vendita da settore alimentare a non alimentare o da non alimentare ad alimentare.

16. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3, possono essere introdotte semplificazioni ai regimi di cui al comma 15.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma dell'assessore Capone, del quale do lettura: «All'art. 17, comma 14, aggiungere le parole "per non più di 2 volte"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

art. 18

Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali

1. I Comuni individuano le aree idonee

all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità alle finalità di cui all'articolo 2, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all'articolo 16.

2. L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3 è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 19

Dotazione di aree a parcheggio

1. I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti, provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le dotazioni di aree private destinate a parcheggio oltre quelli di legge statale.

2. La dotazione di aree private destinate a parcheggio è stabilita dai provvedimenti di cui all'articolo 3, tenendo conto della dimensione, del settore merceologico e della tipologia insediativa nonché delle specificità dei centri storici e delle zone urbanizzate.

3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita e del settore merceologico, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca dell'autorizzazione commerciale.

4. Al fine di promuovere l'insediamento di attività commerciali nei centri storici e nelle zone urbanizzate, i provvedimenti di cui all'articolo 3, dettano disposizioni particolari per tali aree in merito alla dotazione di parcheggio.

5. Per gli esercizi di vicinato non sono previste dotazioni di aree private a parcheggio.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 20

Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale

1. La presentazione della domanda di autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita deve avvenire in maniera coordinata alla richiesta del relativo titolo edilizio. I provvedimenti di cui all'articolo 3, definiscono le modalità di coordinamento tra i due procedimenti.

2. Il rilascio del titolo edilizio avviene in maniera contestuale o successiva al rilascio dell'autorizzazione commerciale.

3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in conformità degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standard urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 21

Commercio all'ingrosso

1. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al comma 1, dell'articolo 71, del d.lgs. 59/2010.

2. L'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

3. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività di cui al comma 2, la superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 22

Esercizio dell'attività

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente nel rispetto dei principi e criteri fissati nei provvedimenti previsti all'articolo 12.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 23

Provvedimenti comunali

1. Il Comune, nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 12, definisce le modalità di apertura e trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica. In particolare il Comune definisce:

a) i criteri ed i parametri qualitativi per il mantenimento e lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici;

b) i servizi aggiuntivi che possono essere erogati dalle rivendite anche in convenzione con i Comuni stessi, nell'ambito dell'accoglienza turistica o dei servizi al territorio.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 24

Esenzione dall'autorizzazione

1. È soggetta alla sola comunicazione al Comune competente per territorio:

a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religio-

si che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente Capo;

e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;

g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia soggetto al pagamento di un titolo di ingresso ovvero di abbonamenti periodici e riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;

h) la vendita di quotidiani e periodici nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 25

Modalità di vendita della stampa

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) per le testate poste in vendita deve essere garantito un adeguato spazio espositivo che per gli esercizi autorizzati in vigore della presente legge non può essere inferiore a mq 25;

b) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica è stabilito dall'editore e non può subire variazioni in relazione ai punti vendita che effettuano la rivendita;

c) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per tutti i punti di vendita;

d) è vietata l'esposizione al pubblico di

giornali, riviste e di altro materiale a contenuto pornografico;

e) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;

f) nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita assicurano parità di trattamento fra le diverse testate;

g) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

h) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;

i) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 26

Diffusione gratuita della stampa

1. La diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è consentita in zone non adiacenti alle rivendite.

2. L'editore o altro soggetto giuridico che intende distribuire manualmente ed in forma gratuita un prodotto editoriale proprio o altrui, ne dà comunicazione contestualmente all'inizio dell'attività, all'Amministrazione comunale territorialmente competente.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

TITOLO IV COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I
Norme generali

art. 27
Definizioni e Tipologia
delle autorizzazioni

1. Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche si intendono:

a. per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

b. per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

c. per posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d. per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;

e. per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

f. per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;

g. per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

h. per fiera straordinaria, la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;

i. per presenza in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

j. per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività.

2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione: tipo A

b) in forma itinerante: tipo B

3. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che siano in possesso di atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 28

Caratteristiche e articolazione
merceologica delle manifestazioni

1. I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

2. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 1 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A.

3. Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o

aventi valore storico o artistico, i Comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche altri soggetti purché iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo artigiani previsto dalla legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese).

4. Le disposizioni non si applicano alle grandi manifestazioni fieristiche aventi preminenti finalità di promozione su vasta scala e sviluppo di interi comparti e settori economici, alle quali detta qualifica sia espressamente riconosciuta e che risultino inserite nel calendario annuale delle manifestazioni.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 29

Autorizzazione all'esercizio dell'attività con posteggio (tipo A)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune dove è ubicato il posteggio. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di capitali, di persone o cooperative regolarmente costituite e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

3. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio. La durata della concessione è di dodici anni. La Regione nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 3 individua le tipologie di posteggio che possono avere una durata delle concessioni minore, ma comunque non inferiore ai sette anni.

4. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente la partecipazione alle fiere e la vendita in forma itinerante nel territorio nazionale.

5. Nello stesso mercato un medesimo sog-

getto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due autorizzazioni nel medesimo settore merceologico. Se il numero delle autorizzazioni del mercato è superiore a cento, il numero di autorizzazioni è elevato a tre. Sono fatti salvi, fino alla scadenza della concessione, le autorizzazioni in essere. La Regione individua con le modalità di cui all'articolo 3, le modalità di gestione del regime transitorio.

6. È ammesso in capo a uno stesso soggetto, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

7. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 30

Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio all'interno di mercati e fiere incluse nella programmazione comunale di settore sono inoltrate al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire i propri bandi al Servizio regionale competente che provvede all'esame e alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai Comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi

sul *Bollettino ufficiale* e devono pervenire ai Comuni nel termine massimo dei successivi sessanta giorni. Le domande eventualmente pervenute ai Comuni fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai Comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al Registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal Comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico o ambientale. Tali impegni possono prevedere condizioni particolari nelle merceologie commercializzate o nelle strutture utilizzate;

c) in caso di parità fra gli operatori valgono i criteri di priorità fissati dal Comune negli strumenti di programmazione previsti all'articolo 12.

5. La ripartizione per merceologia dei posteggi nelle fiere e nei mercati può essere disposta esclusivamente dai provvedimenti di cui all'articolo 12.

6. Qualora il Comune abbia fatto uso della

facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.

7. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

8. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui all'articolo 30 e rilasciate dai Comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

a) ai produttori agricoli;

b) ai soggetti portatori di *handicap* o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 31

Esercizio dell'attività

in forma itinerante di tipo B

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività.

2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) il settore o i settori merceologici;

c) l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:

a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;

b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

d) alla vendita a domicilio, come definita all'articolo 4.

4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate dal Comune nell'ambito del documento di cui alla lettera d) comma 4 dell'articolo 12 e per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.

6. I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, o a determinate condizioni o in particolari orari.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Capo II

Programmazione del commercio su aree pubbliche

art. 32

Criteri generali

1. Attraverso il documento di cui all'articolo 12, il Comune può istituire nuovi mercati e fiere ovvero provvedere alla loro modifica e soppressione dopo aver prioritariamente valutato:

a) il riordino, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento di mercati e fiere già esistenti compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree;

b) l'aumento, ove è possibile, della frequenza di svolgimento delle fiere e mercati, promuovendo, in particolare, anche la creazione di mercati giornalieri.

2. In deroga al disposto del comma 1, l'istituzione di nuovi mercati è senz'altro ammessa:

a) nei Comuni del tutto privi di mercato;

b) nelle maggiori frazioni e nuclei abitati dei Comuni, con almeno mille abitanti, privi di mercato.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 33

Istituzione di nuovi mercati e fiere

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i Comuni tengono conto:

a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;

b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio, promuovendo in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;

c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;

d) delle esigenze di sicurezza stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;

e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;

f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero dei posteggi e all'afflusso dell'utenza;

g) degli spazi a disposizione, in relazione

all'obiettivo di conseguire la dimensione di mq. 32 per posteggio.

2. La scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.

3. Per l'istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile maggiore afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di accesso e della presenza di parcheggi.

4. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati.

5. La Regione nell'ambito dei provvedimenti e con le modalità previste all'articolo 3, definisce i criteri di rilascio delle concessioni per mercati e le fiere di nuova istituzione.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 34

Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati e delle fiere

1. La variazione della giornata del mercato, la soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni:

a) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni esistenti;

b) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

2. Il Comune può disporre lo spostamento definitivo dei mercati e delle fiere o la loro sostituzione con altri mercati o fiere di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti, esclusivamente nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 12. In tale evenienza, l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 30 e senza necessità di esperimento della procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 30.

3. Il disposto del comma 2, non si applica al trasferimento temporaneo di mercati.

4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 12, tenuto conto dell'opportunità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate delle manifestazioni che si svolgono su vie e piazze.

5. Lo spostamento di mercati che si svolgono in area urbana è disposto preferibilmente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana.

6. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, avendo garantito nelle forme più idonee, adeguata informazione agli operatori in esso presenti, accoglie eventuali istanze di migrazione o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui al comma 4 dell'articolo 30.

7. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i Comuni possono stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

8. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi devono prevedersi, ove non esistenti, almeno due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico pugliese.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Capo III

Norme per l'esercizio dell'attività

*art. 35**Concessioni temporanee di posteggio*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, alle fiere straordinarie, promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi.

2. Il Comune per le manifestazioni di cui al comma 1, rilascia concessioni temporanee di posteggio agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché, nel caso di fiere promozionali a coloro che sono iscritti al registro delle imprese. Le predette concessioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni.

3. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni di cui al comma 1, devono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi del titolo con il quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata.

4. I Comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto di criteri analoghi a quelli previsti all'articolo 30 per le autorizzazioni di tipo A.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi per merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

6. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 36**Assegnazione temporanea di posteggi*

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto della maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata

in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto e dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 30 indipendentemente dai prodotti trattati.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 30 avviene, in primo luogo, a favore delle medesime categorie di soggetti.

3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da *box* ed altre strutture fisse.

4. L'assegnazione nelle fiere di cui all'articolo 35 dei posteggi rimasti liberi decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;

b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui al comma 1.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 37**Esercizio del commercio
su aree particolari*

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti, è consentito ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche solo previo permesso dell'autorità marittima competente e alle condizioni da essa previste.

2. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

3. Il permesso di cui al comma 1, deve risultare da atto scritto datato e sottoscritto dal soggetto autorizzante.

4. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per

l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati. Coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

TITOLO V ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

art. 38

Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 39

Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi

1. I Comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione ed a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.

2. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di ali-

menti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

3. In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione:

a) il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma 2. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali;

b) è fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo;

c) l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;

d) l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL);

e) la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 40

Attività non soggette ad autorizzazione

1. Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;

b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logicamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, autostazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

e) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni;

f) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

g) nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13;

h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41;

i) al domicilio del consumatore.

2. I contenuti della SCIA sono quelli previsti al comma 4 dell'articolo 39.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 41

Attività di somministrazione stagionale e temporanea

1. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.

2. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel Comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

3. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 40, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 71 del d. lgs. 26 marzo 2010 n. 59 nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

5. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 42

Esercizio di attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli abilitativi di cui all'articolo 39, danno la facoltà di installare ed utilizzare apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. Gli stessi titoli abilitativi di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

3. I Comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

**TITOLO VI
RETE DISTRIBUTIVA
DEI CARBURANTI**

Capo I

Disposizioni generali

art. 43

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della legge e dei regolamenti si intendono per:

a) carburanti: le benzine, i gasoli, anche

miscelati con i biocarburanti secondo specifiche del CEN (Comitato europeo di normazione), il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione, l'idrogeno, le miscele di metano-idrogeno, gli altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio;

b) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:

1. una o più pompe o altro sistema di adduzione;

2. uno o più contatori o misuratori;

3. una o più pistole o valvole di intercettazione;

4. le tubazioni che li connettono;

c) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

d) *self-service* pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;

e) *self-service* post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

f) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;

g) impianto di distribuzione di carburante

per unità da diporto e avio ad uso pubblico: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;

h) impianto di distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e motopesca: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;

i) impianto ad uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura;

j) superficie totale (ST): l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;

k) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;

l) indice di copertura: il rapporto tra superficie coperta (SC) e superficie totale (ST), con esclusione della superficie coperta dalle pensiline poste a protezione dei distributori;

m) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 44

Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni

1. I Comuni esercitano le funzioni ammini-

strative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti, nel rispetto della presente legge e di quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

2. Il SUAP, nel rispetto della presente legge, è competente alla procedura per il rilascio del P.A.U. (Provvedimento Autorizzativo Unico) che deve essere inviato in copia al Servizio Regionale competente.

3. I Comuni, entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica, accertano l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 45

Tipologie e attività commerciali integrative

1. Al fine del miglioramento delle condizioni ambientali attraverso la promozione della diffusione dei carburanti ecocompatibili, tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno di un prodotto eco-compatibile GPL o metano, a condizione che non vi siano ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, come definiti nei provvedimenti di cui all'articolo 3.

2. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura *self-service* pre - pagamento.

3. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, *auto parking*, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla presente legge, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo

svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti.

4. I provvedimenti di cui all'articolo 3, possono prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell'area di rifornimento, alla dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili, alla presenza di adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, di locali necessari al ricovero del gestore, di sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 46

*Modifica e ristrutturazione
degli impianti*

1. Costituisce modifica all'impianto:

- a) la variazione del numero di colonnine;
- b) la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
- c) l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;
- d) il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
- e) la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;
- g) l'installazione di dispositivi *self-service* post-pagamento;
- h) l'installazione di dispositivi *self-service* pre-pagamento;
- i) la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- j) la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.

2. Le modifiche sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali,

stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici ed artistici, con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

3. La detenzione e/o aumento degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione, ai fini conoscitivi al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (V.V.F), all'Ufficio delle Dogane.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Capo II

Impianti autostradali, a uso privato,
marini e di pubblica utilità

art. 47

Impianti autostradali

1. Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali sono di competenza della Regione. Le relative concessioni sono rilasciate dalla Regione, nel quadro della programmazione territoriale regionale, come definite nei provvedimenti di cui all'articolo 3.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 48

*Impianti di distribuzione a uso privato
e contenitori-distributori rimuovibili*

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato sono autorizzati esclusivamente per il rifornimento di automezzi, mezzi da lavoro di proprietà delle imprese produttive o di servizi, ad eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti nei provvedimenti di cui all'articolo 3.

2. Sono individuati ed autorizzati come impianti ad uso privato anche quelli utilizzati dalle imprese per il rifornimento di automotrici ferroviarie, di autovetture impiegate per l'attività di autonoleggio e di veicoli alimentati a metano appartenenti a flotte aziendali ed impiegati per servizi di pubblica utilità.

3. L'installazione ed esercizio di contenitori-distributori rimovibili ad uso privato per liquidi di categoria "C" di cui ai decreti del Ministro dell'Interno del 19 marzo 1990 e 12 settembre 2003, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Nuovo Regolamento di prevenzione incendi), inerenti il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari, edili e per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto è soggetta ad apposita SCIA al Comune competente per territorio. L'utilizzo degli stessi non necessita di collaudo.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 49

Impianti marini

1. Gli impianti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di unità da diporto o per buncheraggio navi e motopesca sono autorizzati dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti di distribuzione sulla rete stradale in deroga ai requisiti di cui all'articolo 45.

2. Gli impianti sono adibiti all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e devono essere ubicati in posizione tale da non consentire il rifornimento ai veicoli stradali.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 50

Autorizzazione al prelievo di carburanti

1. Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire propri mezzi direttamente sul posto di lavoro devono essere

in possesso dell'autorizzazione di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal Comune in cui operano.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dichiarazione da parte del richiedente del numero e identificazione dei mezzi da rifornire, degli impianti stradali da utilizzare per il rifornimento e all'utilizzo di regolamentari contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 51

Impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate

1. Sono ritenuti di pubblica utilità:

a) l'impianto ubicato in un comune montano, frazione o altra località a cui distanza da altri impianti è tale da compromettere il servizio di erogazione della distribuzione dei carburanti per uso autotrazione;

b) l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel Comune.

2. Il Comune, per esigenze di pubblica utilità e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un nuovo impianto, può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto ricadente nella fattispecie di cui al comma 1, anche se lo stesso risulta incompatibile.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Capo III

Collaudo stato di conservazione, vigilanza e controllo

art. 52

Collaudo

1. I nuovi impianti e quelli totalmente ristrutturati non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita Commissione comunale. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

2. Il collaudo è predisposto dal Comune competente mediante costituzione di una Commissione composta da due rappresentanti del Comune con funzioni di Presidente e Segretario, da un funzionario regionale della struttura competente in materia di carburanti, da un rappresentante del Comando provinciale VVF, dell'ufficio Delle Dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL e dell'Ente proprietario della strada, competenti per territorio.

3. Ai singoli componenti la Commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario il cui importo è stabilito dai provvedimenti di cui all'articolo 3. Le spese di collaudo sono a carico della ditta richiedente.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 53

Impianto ed esercizio provvisorio

1. Il Comune su richiesta del titolare, può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centotanta giorni, secondo i criteri e le modalità stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 54

Termine per ultimazione dei lavori

1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione.

2. Il termine di cui al comma 1, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi dodici, ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento.

3. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al Comune competente.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 55

Stato di conservazione degli impianti

1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 56

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni, nonché da funzionari della struttura regionale competente in materia di carburanti. I titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli stessi, il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria documentazione.

2. La Regione, in caso di mancato rispetto o violazione dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, può diffidare i Comuni ad adottare i provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.

3. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

TITOLO VII FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

art. 57

Spacci interni

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di

militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita SCIA al Comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, la persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 58

Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita SCIA al Comune competente per territorio.

2. Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

3. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

4. La SCIA di cui al comma 1, è obbligatoria nel caso di inizio attività e prima installazione di apparecchi nel Comune. In caso di intervenute variazioni, il titolare dell'attività, entro sei mesi dalle stesse, invia al Comune un prospetto aggiornato degli impianti installati con indicazione delle ubicazioni e dei settori merceologici.

5. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni

concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

6. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 59

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico è soggetta a previa SCIA al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Nella SCIA di cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 ed il settore merceologico di attività.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. Alle vendite di cui all' articolo 59, si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di consumo).

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 60

*Vendite effettuate presso
il domicilio dei consumatori*

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa SCIA al Comune nel quale l'impresa ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.

2. Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 ed il settore merceologico di attività.

3. L'impresa che intende avvalersi di incaricati per l'esercizio dell'attività, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

4. L'impresa di cui ai comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti.

5. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

6. Le disposizioni concernenti gli incaricati, si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

7. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5, è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le

operazioni disciplinate dal presente articolo.

8. Alle vendite di cui al presente articolo, si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

9. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore, così come definito all'articolo 4, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4, 5, 6 e 8.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

**TITOLO VIII
SANZIONI E NORME FINALI**

art. 61

Sanzioni

1. La competenza per le violazioni di cui alla presente legge è del Comune nel quale hanno avuto luogo. Allo stesso Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento.

2. Il Comune è competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

3. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, le vendite straordinarie e promozionali, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, di somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione di carburanti e di commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 (duemilacinquecento) a euro 15.000,00 (quin-

dicimila) e alla chiusura immediata dell'esercizio.

4. Nel caso di operatori su aree pubbliche la chiusura è integrata dal sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Per i distributori di carburante ad uso pubblico, il Comune dispone inoltre la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.

6. Le violazioni alle altre disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 (cinquecento) a euro 3.000,00 (tremila).

7. In caso di particolare gravità o di recidiva, la competente autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

8. Le attività di somministrazione di cui all'articolo 38, possono essere sospese anche quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.

9. L'attività è sospesa fino a tre giorni, nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.

10. Per accertati motivi di pubblico interesse o per evidenti ragioni di sicurezza, il Comune può disporre la sospensione dell'impianto di distribuzione di carburanti su strada.

11. Qualora le fattispecie di cui ai commi 3

e 7, avvengano in un esercizio di somministrazione, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 62

Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. Il titolare può sospendere volontariamente la propria autorizzazione, dandone comunicazione al Comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato.

2. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti su area autostradale non possono sospendere l'attività dell'esercizio.

3. L'autorizzazione è revocata:

a) qualora il titolare:

a. chiuda volontariamente l'attività;

b. non avvii l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, periodo esteso a un anno per le medie strutture di vendita e due anni per le grandi strutture di vendita;

c. non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;

d. sospenda l'attività per un periodo superiore al massimo previsto al comma 1;

e. in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato all'interno di una fiera per due manifestazioni consecutive, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;

f. in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente ad 1/3 delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;

g. fornisca da un impianto marino il carburante a veicoli stradali;

h. fornisca da un impianto ad uso privato il carburante a terzi;

b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;

c) qualora l'impianto di distribuzione di carburante non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del Comune.

4. La Regione può richiedere al Comune, la chiusura di un esercizio non in possesso dell'autorizzazione per grande struttura di vendita ovvero la revoca dell'autorizzazione rilasciata in maniera non conforme alla presente legge.

5. In caso di mancata attuazione di quanto previsto al comma 4, la Regione decorsi novanta giorni dalla richiesta, nomina a carico del Comune inadempiente, un commissario *ad acta* per l'attuazione dei necessari provvedimenti.

6. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento conseguente.

7. L'attivazione degli impianti di distribuzione carburanti resta disciplinata dal Capo III della presente legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 63

Abrogazioni e disapplicazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a. legge regionale n. 11 dell'01 agosto 2003 (Nuova disciplina del commercio);

b. legge regionale n. 18 del 24 luglio 2001 (Disciplina del commercio su aree pubbliche);

c. legge regionale n. 23 del 13 dicembre 2004 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti).

2. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, cessa di avere diretta applicazione nella Regione Puglia la legge n. 287 del 1991, fatto salvo il comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle autorizzazioni di cui all'articolo 41 della presente legge.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui

all'articolo 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, Allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, Allegato 1 della Legge n. 50/1999), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 64

Disposizioni transitorie e finali

1. In attesa dell'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, rimangono in vigore i regolamenti vigenti in quanto applicabili.

2. Fino alla data di approvazione da parte del Comune, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni su aree pubbliche di cui all'articolo 12:

a) non possono essere rilasciate nel Comune nuove autorizzazioni di tipo A;

b) non possono essere istituiti o ampliati di numero di posteggi o trasferiti di luogo fiere e mercati;

c) non possono essere operate ripartizioni dei posteggi per merceologia.

3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di prodotti previsti da leggi speciali.

4. Le domande di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono esa-

minate e decise sulla base delle disposizioni vigenti al momento della presentazione.

5. I titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1991, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto all'articolo 38 della presente legge, senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.

6. Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) b) e d), della legge n. 287 del 1991, per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.

7. Al rinnovo delle autorizzazioni di concessione di posteggio in scadenza del periodo 2017-2020 si applicano i criteri previsti dalla DGR 28 marzo 2013, n. 568 "Indirizzi unitari delle Regioni e province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/O 7/2012, ex art. 70 comma 5 del D.L.gs. 59/2010 in materia di aree pubbliche - Presa d'Atto".

8. Il Comune rilascia l'autorizzazione di tipo A, con scadenza 5 luglio 2017, agli operatori che abbiano occupato negli ultimi tre anni lo stesso posteggio nella fiera. Dopo la data del 5 luglio 2017 si applicano le procedure previste all'articolo 30.

9. Sono confermate le disposizioni previste dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 41 (Ampliamento offerta prodotti nei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e negli esercizi commerciali).

Lo pongo ai voti.

È approvato.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. A fine legislatura approviamo

una legge di 64 articoli, alcuni dei quali con decine di commi. Io vorrei sapere chi va a dirlo a Renzi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

LANZILOTTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILOTTA. Signor Presidente, annuncio il voto di astensione per le ragioni che, con una battuta, il collega Ruocco ha esposto. A fine legislatura noi variamo una norma con questo corpo di articoli e con alcune norme, quali le attività libere, che non si fanno più con autorizzazioni, ma con SCIA.

Anche a livello di organizzazione delle attività urbane credo che qualche problema ci sarà. È sufficiente una comunicazione. Credo che ci saranno delle difficoltà nell'organizzazione della quotidianità all'interno delle piccole e medie comunità. Forse nelle grandi città sarà anche più facile, avendo Corpi di polizia municipale più attrezzati.

Queste sono alcune delle questioni che sono balzate agli occhi.

Io avrei voluto che l'attenzione si soffermasse su alcuni articoli, ma, oggettivamente, il ritmo con cui questo disegno di legge è stato esaminato in quest'Assemblea non l'ha reso possibile. Pertanto, credo che il voto di astensione sia il minimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore allo sviluppo economico*. La verità è che questa è proprio una legge-quadro, e non potrebbe essere diversamente che così. È una legge-quadro che contiene tutte le norme sul commercio, semplificando la vita di qualsiasi operatore, il quale, semplicemente prendendo la legge e non do-

vendo ricorrere a 10.000 norme articolate in diversi punti, può trovare soluzione alla sua domanda e risposta ai suoi problemi.

Aggiungo che questa norma, in realtà, ha avuto una lunga gestazione a causa di continue modifiche normative che sono venute sia con direttive europee, a partire dalla Bolkestein, sempre mutate con successive direttive, sia dalla normativa nazionale, che, adeguandosi alla Bolkestein, ha introdotto una serie di norme che prevedono le liberalizzazioni.

Dopo la Bolkestein, consigliere, sono intervenute una serie di altre direttive europee e di norme nazionali. Oggi questo è davvero uno strumento di semplificazione, che agevola la vita agli operatori commerciali e soprattutto fornisce un quadro sistematico d'insieme ai dipendenti dei Comuni, degli uffici commerciali e degli uffici annona, che oggettivamente avevano difficoltà a collegare tutti i testi normativi.

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, *in primis* le associazioni di categoria, ma anche le organizzazioni sindacali e le associazioni di consumatori. Ringrazio la Commissione consiliare, che ha fornito un prezioso contributo anche attraverso l'audizione di tutti i soggetti interessati.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge "Codice del commercio" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Capone, Caroppo, Cervellera, Clemente,
Damone, De Biasi, De Gennaro, Di Gioia,
Disabato,

Epifani,
Lemma, Longo, Lonigro, Losappio,
Maniglio, Mennea, Monno,
Negro, Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
Romano,
Ventricelli.

Si sono astenuti i consiglieri:

Aloisi, Attanasio,
Boccardi,
Congedo,
De Leonardis,
Friolo,
Gatta,
Lanzilotta,
Mazzei,
Ruocco,
Surico,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	12

Il disegno di legge è approvato.

Votazione: «Proposta di legge Bellomo "Interventi per favorire la pari opportunità, mediante facilitazioni all'utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante"»

PRESIDENTE. Riprendiamo la proposta di legge Bellomo "Interventi per favorire la pari opportunità, mediante facilitazioni all'utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante".

Comunico che la proposta di legge, prece-

dentemente posta ai voti per alzata di mano, deve essere sottoposta a votazione mediante procedimento elettronico.

Indico la votazione, mediante procedimento elettronico, della proposta di legge Bellomo nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Aloisi, Attanasio,
Blasi, Boccardi,
Capone, Caroppo, Cervellera, Clemente,
Congedo,
Damone, De Biasi, De Gennaro, De Leonardis, Disabato,
Friolo,
Greco,
Lanzilotta, Lemma, Lonigro, Losappio,
Maniglio, Mazzei, Monno,
Negro, Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pentassuglia, Pica,
Romano, Ruocco,
Surico,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

La proposta di legge è approvata.

**Proposta di legge Epifani, Caracciolo
“Modifica e integrazione alla legge regionale n. 7 del 22 gennaio 1999, integrata e modificata dalla legge regionale n. 17 del 14 giugno 2007”**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al

punto n. 29), reca: «Proposta di legge Epifani, Caracciolo “Modifica e integrazione alla legge regionale n. 7 del 22 gennaio 1999, integrata e modificata dalla legge regionale n. 17 del 14 giugno 2007”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta).

CARACCIOLO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, premesso che quanto disposto al punto b) (“Emissioni diffuse”) dell’articolo 1 della Legge regionale n. 7 del 22 gennaio 1999 “Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale” e all’articolo 1 bis, integrato con Legge Regionale n. 17 del 14 giugno 2007 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”, pone difficoltà obiettive ai sansifici per quanto attiene alle emissioni diffuse nella parte in cui l’articolo 1 recita “per le attività lavorative poste a meno di duemila metri dal perimetro urbano è vietata l’emissione diretta in atmosfera di sostanze inquinanti e/o basso livello olfattivo (0,010 ppm) derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, ecc...”.

Infatti, la mancata definizione dei valori di TOC (livello delle concentrazioni odorigene), così come indicato nello stesso articolo laddove si precisa che “potranno essere desunti dai dati di letteratura scientificamente riconosciuti così come determinati con apposita deliberazione della Giunta Regionale, su conforme parere del Comitato Regionale per l’inquinamento atmosferico per la Puglia (CRIAP) di cui alla Legge Regionale 16 maggio 1985, n. 31 pone evidenti difficoltà ad aziende ed organi di controllo nell’ottemperanza di quanto disposto ogni qual volta, nell’imminenza dell’inizio dell’attività dei sansifici, non siano note né le sostanze da monitorare in fase di autocontrollo da parte delle aziende e

di controllo degli organi pubblici (ARPA), né tantomeno le modalità e le tecniche di campionamento, per mancanza del parere del CRIAP e di conseguenza della deliberazione della Giunta Regionale.

In assenza, quindi, della Delibera della Giunta regionale si ritiene che “di fatto” non vi siano gli elementi metodologici e qualitativi per applicare il successivo articolo 1 bis “nel caso in cui, a seguito delle verifiche operate dall’autorità di controllo ambientale, sia accertata l’emissione diffusa diretta in atmosfera di sostanze inquinanti e/o basso livello olfattivo, come definita al comma 1, derivante da vasche, serbatoi e stoccaggi non confinati in ambienti chiusi, la stessa autorità di controllo può disporre il confinamento in ambiente chiuso, o comunque condizionato, delle medesime strutture di deposito e/o stoccaggio, le cui successive emissioni convogliate sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269, comma 8, del DLgs 152/2006.

Tale situazione di incertezza, pertanto, sia per le imprese che per gli organi di controllo, aggravate ancor più nell’imminenza dell’inizio della campagna olearia, porta a ritenere indispensabile il porre elementi che consentano all’intera filiera olearia di operare. Infatti, i frantoi ricevono l’autorizzazione alla molitura solo se dimostrano di possedere contratti per la consegna della sansa. D’altro canto i sansifici temono che questo stato di incertezza li possa costringere a sospendere l’attività bloccando, di conseguenza, il ritiro della sansa, che a cascata impedirebbe il ritiro delle olive e quindi della loro raccolta, con immaginabili, prevedibili altissime ricadute economiche e sociali.

Tutto ciò premesso, pertanto, induce a ritenere necessaria la sospensione dell’efficacia del citato articolo 1 bis in assenza della delibera di Giunta regionale, così come previsto al punto b) dell’articolo 1.

AMATI. Domando di parlare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, sulla proposta di legge noi siamo d’accordo, però vorrei fare una domanda sull’ordine dei lavori. Vorrei capire se abbiamo intenzione di concludere questa sera il Consiglio regionale. Poiché su questo argomento forse qualche ulteriore specificazione sarebbe necessaria e ci sarebbe bisogno di un’ulteriore riflessione, naturalmente sempre sulla scia di quello che abbiamo votato in Commissione, vorrei avere informazioni sull’andamento dei lavori per meglio regolarci.

PRESIDENTE. Nella Conferenza dei Capigruppo si era deciso di andare avanti grossomodo fino alle ore 18 e, possibilmente, di completare l’ordine del giorno.

Io debbo qui comunicare una richiesta e una novità. Per quello che riguarda l’*omnibus*, l’assessore Pentassuglia, in modo particolare, ci chiede, rispetto agli emendamenti che sono stati presentati e che sono piuttosto complessi e di varia natura, oltre ad altri che riguardano l’assessorato della Vicepresidente Barbanente, di soprassedere per oggi, perché c’è bisogno del supporto anche della struttura tecnica.

Andiamo ancora avanti e poi ci aggiorniamo a domani.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, a questo punto chiedo, se possibile, il rinvio di questa proposta di legge alla seduta di domani, perché anche su questa, in relazione alle osservazioni che io avrei in mente, sempre sulla scia di quello che abbiamo già votato, avrei il desiderio di confrontarmi anche con l’assessore e con la struttura tecnica dell’assessorato all’ambiente.

Vi chiederai, colleghi, se possibile, visto il programma, di rinviare questa proposta di legge alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Mi pare che ci sia una convergenza anche da parte dei colleghi dell'opposizione.

Anche questo punto viene, quindi, rinviato alla seduta di domani.

Comunico che anche la Proposta di legge Caracciolo, Epifani "Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)", di cui al punto n. 30 dell'ordine del giorno, viene rinviata a domani, considerata anche l'assenza della collega Barbanente.

Proposta di legge Mazzei "Riconoscimento delle Agenzie di Sviluppo Locale"

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame della Proposta di legge Mazzei "Riconoscimento delle Agenzie di Sviluppo locale", iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 29 del Regolamento interno del Consiglio.

Questa proposta di legge è stata discussa in Commissione, ma non è stata approvata. È stata portata all'attenzione del Consiglio regionale ai sensi del Regolamento.

LOSAPPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se è una mozione d'ordine, non è questo il momento, ma gliela concedo solo perché siamo in clima pre-pasquale.

LOSAPPPIO. Cercherò di non sciupare il clima. Faccio solo osservare che si tratta di una proposta di legge respinta in Commissione. La Commissione è un'articolazione dell'Aula. Stando a una vecchia pregiudiziale che risale a una riunione di questo Consiglio di un paio di mesi fa, questa proposta non potrebbe tornare, perché è già stata respinta in Commissione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è stato definito dal Presidente Introna con i Capi-gruppo. Eventuali osservazioni avrebbero dovuto essere fatte in quel momento.

MAZZEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZEI. Signor Presidente, abbiamo deciso di utilizzare la possibilità delle cinque firme proprio perché, secondo noi, la proposta di legge riveste un carattere di importanza eccezionale rispetto alla discussione riduttiva che abbiamo avuto in Commissione.

In Commissione ci è parso che non ci fosse un'adeguata informazione e nemmeno un'adeguata presenza dei consiglieri che l'avevano seguita, tra cui anche il collega Clemente, il quale aveva presentato minuziosamente, già a ottobre, i suoi emendamenti per migliorare questa proposta di legge.

La proposta – mi preme dirlo soprattutto al collega Losappio – aveva, peraltro, il parere favorevole dell'ATN, che dice: «Non si rilevano criticità. La proposta di legge appare rispettosa dei principi costituzionali e statutari, nonché compatibile con la legislazione nazionale ed europea». Questo fatto è stato ribadito con il parere della VI Commissione. Inoltre, non comporta alcun carico nelle entrate e nelle uscite del bilancio regionale.

In sostanza, quindi, c'erano e ci sono tuttora i presupposti per affrontare il tema del lavoro. A conclusione di una consiliatura come questa, che vede la nostra Regione – ahimè – ai primi posti per la disoccupazione giovanile soprattutto, in quest'occasione io credo che avremmo l'opportunità di utilizzare ciò che la legge consente. Potremmo recuperare quello che di buono c'è stato con i Patti territoriali, che hanno rappresentato un esempio di decentramento sui territori della possibilità di fornire sviluppo alle aziende giovanili e femminili nei vari territori.

Si è trattato di un esempio comunque valido, ripercorso dalla Regione Calabria con una legge analoga a quella che noi presentiamo, che è stata approvata, è già in funzione e ha consentito di decentrare quella possibilità di supporto che noi offriamo solo ed esclusiva-

mente in maniera centralizzata qui alla Regione.

Se un'associazione o un gruppo di giovani volessero fare impresa insieme, avrebbero la possibilità territoriale di potersi interfacciare e di essere seguiti nel percorso di formazione dell'impresa e dell'intercettazione dei finanziamenti a livello europeo, in maniera tale da avere la possibilità di far nascere l'impresa nel loro territorio.

Presidente, anche per richiamare l'attenzione dei colleghi, ricordo il punto che riguarda il riconoscimento degli Enti promotori e gestori dei Patti territoriali come Agenzie di sviluppo locale. Questo consente l'assegnazione di competenze che possono garantire la promozione delle attività di impresa in territori definiti con priorità alle microimprese, alle imprese giovanili e femminili, alle iniziative d'impresa che puntano alla valorizzazione delle qualità territoriali.

Penso all'assegnazione delle competenze di promozione, programmazione, progettazione e realizzazione di interventi che possono incidere sui fattori di contesto materiali e immateriali degli Enti locali.

Si comprenderà come utilizzare le Agenzie come possibilità importante di far crescere un territorio sia un'opportunità per questo Consiglio. Occorre tenere in debita considerazione e valutazione la proposta di legge che stiamo affrontando, che è coerente con l'orientamento sul metodo dei Patti territoriali avanzato dal Comitato delle Regioni in sede europea, attraverso il Presidente di detto organismo, nell'agosto del 2011.

Ciò presuppone, da parte della Regione, l'adozione di strumenti operativi adeguati per l'implementazione sui territori delle politiche di sviluppo locale.

La questione che mi preme sottolineare è che all'articolo 1, comma 2, è descritta la finalità della legge che riconosce le società miste pubblico-private a maggioranza di capitale pubblico e gli Enti locali attualmente operanti sul territorio regionale come soggetti respon-

sabili di Patti territoriali quali Agenzie di sviluppo locale.

Devo dire che una delle motivazioni della bocciatura in Aula è stata il parere dell'assessore Capone, la quale ha sostenuto che, di fronte alla legge Delrio, che rivede l'organizzazione delle strutture provinciali, questo provvedimento non aveva ragion d'essere.

Come si sta approfondendo in quest'Aula, però, si comprenderà che la legge Delrio non ha alcuna competenza in merito. Noi riusciamo a bypassare il problema delle Province, che non sono in grado di gestire una situazione analoga, com'è avvenuto per i Patti territoriali, e diamo possibilità e risorse, soprattutto di energia umana, per poter ricercare i finanziamenti a tutti quegli Enti pubblico-privati a maggioranza pubblica esistenti nei territori provinciali che possono mettersi insieme in quest'Agenzia territoriale e diventare il volano di sviluppo dei vari territori, con una minima autonomia territoriale. Andiamo, quindi, verso un decentramento che potrebbe fornire la possibilità di crescita ai nostri territori.

Io so che il collega Clemente ha presentato alcuni emendamenti, che io sposo integralmente, perché noi avevamo cercato insieme di migliorare la proposta di legge che io avevo presentato. Io ritengo che il lavoro del collega sia stato oculato e che abbia sicuramente consentito di avere una stesura della legge più equilibrata. Invece della miriade di elenchi di Agenzie che c'erano all'articolo 2, preferisce sintetizzare il tutto in una sola Agenzia territoriale per ogni Provincia. Le Agenzie, quindi, sarebbero solo sei. A questo punto, razionalizziamo anche la possibilità di focalizzare tutte le energie nella ricerca delle risorse per l'aiuto alle giovani imprese femminili e giovanili.

Ringrazio i colleghi che hanno voluto ripresentare in Aula questa proposta e quelli che hanno voluto emendarla in quest'Aula.

**PRESIDENZA DEL
PRESIDENTE INTRONA**

PRESIDENTE. Comunico che il termine per gli emendamenti all'*omnibus* è perentoriamente scaduto e che domani mattina alle ore 10.30 torneremo in Consiglio per l'esame.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, rispetto a questo annuncio della perentorietà della scadenza la prego di rivedere il tutto. Avrebbe dovuto fissare prima il termine, affinché i colleghi potessero organizzarsi. Pertanto, la prego di rivedere questa decisione.

PRESIDENTE. Il termine scade alle ore 17 di questo pomeriggio. Va bene?

ZULLO. Adesso intervengo sulla proposta di legge del collega Mazzei, per riportare tutti noi a un po' di buonsenso.

Intanto devo dire al collega Losappio che la pregiudiziale non ricalca lo stesso percorso. La pregiudiziale di allora era su una norma votata dal Consiglio. Questa, invece, è una norma votata in Commissione, che, per Regolamento, con le cinque firme può arrivare legittimamente in Consiglio, il quale resta sovrano.

Voglio parlare anche di un altro vissuto, ossia del vissuto dell'opposizione, un'opposizione che si affanna nel proporre proposte di legge in aderenza al bisogno della gente, o a quello che ritiene possa essere migliorativo per le condizioni di vita della nostra collettività. Essa trova, però, un ostracismo che abbiamo visto prima con la proposta di legge del collega De Biasi, il quale protocolla la sua proposta di legge a gennaio 2014 e non trova ospitalità né in una Commissione, né in un approfondimento, tant'è che poi l'approfondimento è stato fatto in un'ora e siamo riusciti a portarla in porto.

Che cosa voglio dire, Presidente Introna? Non è così che si può interagire all'interno di

un rapporto corretto tra minoranza e maggioranza. Riprendevo l'esempio della proposta di legge del collega De Biasi, protocollata a gennaio 2014 e mai vista in Commissione. Abbiamo visto poi che è stata portata a compimento stasera, all'interno di un dialogo proficuo e costruttivo tra maggioranza e minoranza.

La minoranza ha dato un esempio di responsabilità proprio stamattina, sulla legge *omnibus*. D'altronde, il collega Ruocco fa bene a mantenere in piedi una pregiudiziale. Ha mostrato un esempio di responsabilità rispetto a tante situazioni di cui io ho dato atto questa mattina in Commissione.

Io vi voglio porre una domanda semplice: è mai possibile che un provvedimento venga bocciato in Commissione per partito preso, perché si accentua la differenza tra una maggioranza e una minoranza per barriere ideologiche, per testardaggine, su una norma che parla di riconoscimento delle Agenzie di sviluppo locale? Peraltro, su questa proposta noi abbiamo un parere finanziario positivo e un'ATN positiva, che dice: «Non si rilevano criticità. La proposta di legge appare rispettosa dei principi costituzionali e statutari, nonché compatibile con la legislazione nazionale ed europea».

Allora c'è una volontà politica in Commissione di bocciare una proposta di legge che viene da un consigliere di minoranza. Di questo dobbiamo prendere atto. Presidente, questo Consiglio deve rimediare a questo tipo di errore. Si dice che siamo arrivati alle Palme, alla Pasqua, al clima della collaborazione e poi si fanno questi torti a una minoranza che ha dimostrato tutto un senso di responsabilità anche a porre rimedio a errori, mancanze e inefficienze.

Presidente, io le chiedo che questa proposta di legge venga discussa domani. Se vuole, per quanto riguarda la parte che io rappresento, può anche aggiornare i lavori a domani, ma su questa proposta di legge, Presidente, dobbiamo inviare un segnale chiaro e netto:

un conto è la dialettica politica sui problemi reali della gente, un altro è respingere testardamente proposte che arrivano dalla minoranza. Se date questo segnale, date veramente il segno più brutto e più becero di una legislatura che effettivamente non ha coinvolto molto la minoranza all'interno dei processi decisionali. Con questo segno certificate che siete stati voi a gestire le questioni vostre e non i problemi di tutti.

Presidente, mi affido alla sua autorevolezza e al suo essere *super partes*: su questo punto si devono trovare delle volontà politiche che devono andare nel segno anche del rispetto di una parte politica che è stata sempre presente in questo Consiglio e che ha portato un contributo di idee, di fattività, di collaborazione e di costruttività rispetto alle diverse tematiche che abbiamo affrontato in questi cinque anni in quest'Aula.

PRESIDENTE. Collega Zullo, io l'ho ascoltata attentamente. Lei sa bene che i consiglieri, sia in Commissione, sia in Aula, sono insindacabili sui loro giudizi e sul loro voto in merito ai provvedimenti. D'altro canto, però, lei sa anche che il parere contrario della Commissione non è ostativo, ma è soltanto indicativo e che, quindi, non impegna i lavori dell'Assemblea.

Il provvedimento è stato regolarmente iscritto all'ordine del giorno, domani in Aula. A completamento e chiusura della discussione – vedo che sono stati presentati degli emendamenti che molto probabilmente dovranno essere riscritti – il Consiglio, nella più ampia autonomia e nella valorizzazione massima delle prerogative dei consiglieri regionali, deciderà se approvare o non approvare.

Io auspico, come lei ha sollecitato, che il provvedimento sia guardato con obiettività per la capacità di affrontare una questione tanto seria e delicata.

Sono certo che i colleghi consiglieri di maggioranza e di opposizione voteranno senza alcun pregiudizio e senza alcuna preven-

zione. Come lei suggerisce, è opportuno, quindi, che questo provvedimento possa essere rinviato all'apertura dei lavori domani mattina.

LANZILOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILOTTA. Signor Presidente, avevo chiesto la parola per un chiarimento sugli emendamenti, ma lei adesso ha detto che se ne parlerà domani mattina.

PRESIDENTE. Colleghi, per quanto mi riguarda, gli emendamenti potete continuare a presentarli anche stanotte. Il problema è che un'Assemblea deve avere delle regole. Fino a questo momento c'è una pila di emendamenti tale che neanche quando è stato presentato il bilancio ne sono arrivati tanti.

Se il Consiglio ritiene che dobbiamo riflettere anche questa notte e produrre emendamenti questa notte, vuol dire che noi li accetteremo domani.

L'*omnibus* non può essere l'occasione per risolvere i problemi della Regione e introdurre tutti gli articoli, le manifestazioni di volontà, i desideri, i piani e i programmi che magari in questi cinque anni non si è avuta la forza di presentare.

L'*omnibus* è aperto. Se i colleghi ritengono di dover riflettere anche questa notte, benissimo: gli emendamenti potranno essere presentati alla Segreteria della Presidenza entro le ore 10 di domani mattina. Il problema è risolto.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Signor Presidente, la correttezza vorrebbe che, prima di dire che sta per scadere un termine, qualcuno annunci il termine.

In secondo luogo, la legge *omnibus* – ho chiesto di fare delle verifiche – non è iscritta all'ordine del giorno. Al momento in cui se n'è occupata, in modo controverso, la Conferenza dei Presidenti, non esisteva ancora il testo depositato.

Era ancora in discussione nelle tre Commissioni congiunte. Non esisteva ancora il testo coordinato e definitivo e non era rispettata la norma del Regolamento interno del Consiglio regionale, la quale dice che con l'iscrizione all'ordine del giorno devono essere depositati i documenti.

Personalmente non ho ancora avuto la legge e non so su che cosa devo presentare gli emendamenti. Forse mi devo leggere qualche appunto sul palmo delle mani. Fare emendamenti è, di fatto, praticamente impossibile. Di diritto non possiamo discutere un provvedimento legislativo che, nel momento in cui la Conferenza dei Capigruppo ha pensato di poterlo discutere, non era stato ancora definitivamente licenziato dalle Commissioni e depositato in Consiglio.

Al di là dell'orario che lei, con un po' di resipiscenza, ha spostato alle 10 di domani mattina, che comunque è esattamente la stessa cosa, le voglio formalmente far rilevare – chiedo al Segretario di metterlo a verbale – che non c'è la possibilità di discutere questo punto all'ordine del giorno perché non sono state rispettate le convocazioni e le discussioni nell'ambito delle Commissioni.

Per esempio, ieri, il collega Surico, dopo aver aspettato un'ora e aver verificato che la riunione della Commissione era andata deserta, si è allontanato e ha poi saputo che la Commissione è continuata stamattina, non so in quali termini di convocazione.

La Commissione è stata convocata stamattina, nel giorno stesso del Consiglio, circostanza che non è possibile, e ha approvato definitivamente un provvedimento che non può essere discusso.

Quand'anche la Conferenza dei Capigruppo abbia potuto pensare di iscriverlo all'ordine del

giorno, fino a quel momento esso non esisteva nella sua stesura definitiva e non era stato depositato.

Lei sa meglio di me, Presidente, che la giurisprudenza della Corte costituzionale sostiene che anche per una violazione dell'iter procedimentale di approvazione una legge può essere dichiarata incostituzionale.

Questa sarebbe una palese ed evidente violazione dell'iter procedurale di approvazione delle leggi.

Se andate a leggere correttamente la nostra normativa, vedrete che si possono fare i Consigli anche nei prossimi giorni. Spacchettate l'*omnibus* per evitare le manette tipiche di fine legislatura e veniamo in Consiglio regionale a lavorare, facendo delle leggi organiche, senza regalare niente a nessuno.

PRESIDENTE. Collega Ruocco, giusto per fissare i paletti e valutare insieme, nell'interesse della nostra comunità e delle regole.

Ieri la Commissione è andata deserta. Poi è stata regolarmente convocata questa mattina e il Consiglio, che era già stato convocato per le ore 10.30, è stato rinviato a mezzogiorno.

La Commissione si è regolarmente insediata con i numeri necessari per deliberare ed è terminata alle ore 10.30. Alle ore 12 si è celebrata la Conferenza dei Presidenti. La Conferenza dei Presidenti ha iscritto all'ordine del giorno dei lavori di questo Consiglio il provvedimento di cui trattasi.

Pertanto, la regolarità e il rispetto dei tempi sono stati osservati.

Domani mattina riprenderemo i lavori alle ore 10.30. Al primo punto ci sarà la prosecuzione della discussione sulla legge. Se volete, possiamo farla anche domani sera, come preferite. Io non ho problemi. Possiamo vederci alle ore 11 o a mezzogiorno.

Il problema, colleghi, non è l'orario in cui iniziare. Il problema è fare il Consiglio. Se facciamo il Consiglio, possiamo iniziare alle ore 11 o a mezzogiorno. Io non posso fare una

Conferenza con 70 consiglieri per stabilire l'orario di inizio.

L'orario di inizio è alle 10.30. Se poi ci sono particolari esigenze di spostarlo alle ore 11, lo facciamo. Ad ogni modo, il Consiglio è stato convocato per le ore 10.30. Rimane confermato questo orario.

Per quanto riguarda la presentazione degli

emendamenti sull'*omnibus*, resta fissato il termine perentorio delle ore 10 di domani mattina alla Segreteria della Presidenza, Servizio Assemblea.

Il Consiglio tornerà a riunirsi domani.
La seduta è tolta (*ore 16.53*).